



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 dicembre 2012 (07.12)
(OR. en)**

**17295/12
ADD 1**

BUDGET 58

ADDENDUM ALLA MOTIVAZIONE

Oggetto: Progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2012: posizione del
Consiglio del 6 dicembre 2012
- Allegato tecnico

VOLUME 3

SEZIONE III

COMMISSIONE

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
4	Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione	986 604 274		986 604 274
5	Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione	58 500 000	8 500 000	67 000 000
6	Contributi e restituzioni in relazione ad accordi e programmi dell'Unione	50 000 000		50 000 000
7	Interessi di mora e multe	123 000 000	3 525 000 000	3 648 000 000
8	Assunzione ed erogazione di prestiti	384 000		384 000
9	Entrate varie	30 000 000		30 000 000
	Totale	1 248 488 274	3 533 500 000	4 781 988 274

TITOLO 5 — ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
5 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI	p.m.		p.m.
5 1	PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI	p.m.		p.m.
5 2	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI	56 500 000	8 500 000	65 000 000
5 5	ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO	p.m.		p.m.
5 7	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE	p.m.		p.m.
5 8	INDENNIZZI VARI	p.m.		p.m.
5 9	Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa	2 000 000		2 000 000
	TITOLO 5 — Totale	58 500 000	8 500 000	67 000 000

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
5 2	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI			
5 2 0	<i>Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione</i>	6 500 000	3 500 000	10 000 000
5 2 1	<i>Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione</i>	10 000 000	5 000 000	15 000 000
5 2 2	<i>Interessi prodotti da prefinanziamenti</i>	40 000 000		40 000 000
5 2 3	<i>Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.		p.m.
	Capitolo 5 2 — Totale	56 500 000	8 500 000	65 000 000

Articolo 5 2 0 — Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
6 500 000	3 500 000	10 000 000

Commento

Queste entrate si riferiscono esclusivamente agli interessi bancari corrisposti sui conti a vista della Commissione.

Articolo 5 2 1 — Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
10 000 000	5 000 000	15 000 000

Commento

L'articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione.

TITOLO 7 — INTERESSI DI MORA E MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
7 0	INTERESSI DI MORA	23 000 000	420 000 000	443 000 000
7 1	MULTE	100 000 000	3 105 000 000	3 205 000 000
7 2	INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE	p.m.		p.m.
Titolo 7 — Totale		123 000 000	3 525 000 000	3 648 000 000

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
7 0	INTERESSI DI MORA			
7 0 0	<i>Interessi di mora</i>			
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri	5 000 000	155 000 000	160 000 000
7 0 0 1	Altri interessi di mora	3 000 000		3 000 000
<i>Articolo 7 0 0 — Totale parziale</i>		8 000 000	155 000 000	163 000 000
7 0 1	<i>Interessi di mora e altri interessi sulle multe</i>	15 000 000	265 000 000	280 000 000
Capitolo 7 0 — Totale		23 000 000	420 000 000	443 000 000

Articolo 7 0 0 — Interessi di mora

Voce 7 0 0 0 — Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
5 000 000	155 000 000	160 000 000

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato.

Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Il tasso d'interesse si applica a tutte le iscrizioni di risorse proprie elencate all'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n 1150/2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

Articolo 7 0 1 — Interessi di mora e altri interessi sulle multe

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
15 000 000	265 000 000	280 000 000

Commento

Voce destinata ad accogliere gli interessi maturati sul conto bancario speciale per il pagamento delle multe nonché gli interessi di mora connessi alle multe.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 86.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

CAPITOLO 7 1 — MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
7 1	MULTE			
7 1 0	Multe, penalità di mora e sanzioni	100 000 000	3 075 000 000	3 175 000 000
7 1 2	Penalità di mora e somme forfetarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato	p.m.	30 000 000	30 000 000
	Capitolo 7 1 — Totale	100 000 000	3 105 000 000	3 205 000 000

Articolo 7 1 0 — Multe, penalità di mora e sanzioni

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
100 000 000	3 075 000 000	3 175 000 000

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; l'impresa deve accettare che sono dovuti interessi sul debito a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e deve fornire alla Commissione, entro la data di scadenza del termine di pagamento, una garanzia bancaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Articolo 7 1 2 — Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
p.m.	30 000 000	30 000 000

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

SPESE — SPESE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	Affari economici e finanziari	610 876 707	510 674 444		-19 000 000	610 876 707	491 674 444
	40 01 40	329 267 611 205 974	329 267 511 003 711			329 267 611 205 974	329 267 492 003 711
02	Imprese	1 148 387 855	1 078 900 247	-1 800 000	81 050 000	1 146 587 855	1 159 950 247
	40 01 40	52 383 1 148 440 238	52 383 1 078 952 630			52 383 1 146 640 238	52 383 1 160 002 630
03	Concorrenza	91 734 206	91 734 206			91 734 206	91 734 206
	40 01 40	14 967 91 749 173	14 967 91 749 173			14 967 91 749 173	14 967 91 749 173
04	Occupazione e affari sociali	11 581 076 153	9 074 731 712		2 525 065 040	11 581 076 153	11 599 796 752
	40 01 40	16 966 11 581 093 119	16 966 9 074 748 678			16 966 11 581 093 119	16 966 11 599 813 718
05	Agricoltura e sviluppo rurale	58 586 881 323	55 879 670 842	-13 000 000	1 040 000 000	58 573 881 323	56 919 670 842
	40 01 40	498 392 58 587 379 715	498 392 55 880 169 234			498 392 58 574 379 715	498 392 56 920 169 234
06	Mobilità e trasporti	1 664 247 628	1 079 420 609			1 664 247 628	1 079 420 609
	40 01 40	59 867 1 664 307 495	59 867 1 079 480 476			59 867 1 664 307 495	59 867 1 079 480 476
07	Ambiente e azione per il clima	488 335 603	388 770 703			488 335 603	388 770 703
	40 01 40, 40 02 41	4 273 840 492 609 443	4 273 840 393 044 543			4 273 840 492 609 443	4 273 840 393 044 543
08	Ricerca	6 580 024 910	4 217 590 729	-4 800 000	208 009 000	6 575 224 910	4 425 599 729
	40 01 40	4 490 6 580 029 400	4 490 4 217 595 219			4 490 6 575 229 400	4 490 4 425 604 219
09	Società dell'informazione e media	1 677 451 177	1 356 450 156	-1 143 678	30 000 000	1 676 307 499	1 386 450 156
	40 01 40, 40 02 41	416 680 1 677 867 857	416 680 1 356 866 836			416 680 1 676 724 179	416 680 1 386 866 836
10	Ricerca diretta	410 893 864	404 081 551			410 893 864	404 081 551
11	Affari marittimi e pesca	913 873 159	685 624 620	-1 597 974	-99 068	912 275 185	685 525 552
	40 01 40, 40 02 41	119 219 779 1 033 092 938	120 819 779 806 444 399	-45 652 520 -47 250 494	-47 252 520 -47 351 588	73 567 259 985 842 444	73 567 259 759 092 811
12	Mercato interno	101 005 521	97 680 011			101 005 521	97 680 011
	40 01 40	97 284 101 102 805	97 284 97 777 295			97 284 101 102 805	97 284 97 777 295
13	Politica regionale	42 733 701 316	36 226 444 880		1 870 000 000	42 733 701 316	38 096 444 880
	40 01 40	16 463 42 733 717 779	16 463 36 226 461 343			16 463 42 733 717 779	16 463 38 096 461 343
14	Fiscalità e unione doganale	142 810 235	110 215 126			142 810 235	110 215 126
	40 01 40	151 912 142 962 147	151 912 110 367 038			151 912 142 962 147	151 912 110 367 038
15	Istruzione e cultura	2 696 893 431	2 112 018 336		282 000 000	2 696 893 431	2 394 018 336
	40 01 40	29 933 2 696 923 364	29 933 2 112 048 269			29 933 2 696 923 364	29 933 2 394 048 269
16	Comunicazione	254 388 869	245 003 869			254 388 869	245 003 869
	40 01 40, 40 02 41	7 805 987 262 194 856	7 905 987 252 909 856			7 805 987 262 194 856	7 905 987 252 909 856
17	Salute e tutela dei consumatori	686 380 880	591 324 297	-65 420 000	17 000 000	620 960 880	608 324 297
	40 01 40	280 045 686 660 925	280 045 591 604 342			280 045 621 240 925	280 045 608 604 342
18	Affari interni	1 249 268 924	740 261 722		10 000 000	1 249 268 924	750 261 722
	40 01 40, 40 02 41	14 779 662 1 264 048 586	15 699 634 755 961 356			14 779 662 1 264 048 586	15 699 634 765 961 356

Titolo	Denominazione	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19	Relazioni esterne	4 817 156 439	3 276 409 777	-2 160 000	-1 160 000	4 814 996 439	3 275 249 777
	40 01 40	16 345	16 345			16 345	16 345
		4 817 172 784	3 276 426 122			4 815 012 784	3 275 266 122
20	Commercio	104 305 507	101 676 083			104 305 507	101 676 083
	40 01 40	37 417	37 417			37 417	37 417
		104 342 924	101 713 500			104 342 924	101 713 500
21	Sviluppo e relazioni con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)	1 497 912 576	1 309 859 220		1 400 000	1 497 912 576	1 311 259 220
	40 01 40, 40 02 41	29 933	29 933			29 933	29 933
		1 497 942 509	1 309 889 153			1 497 942 509	1 311 289 153
22	Allargamento	1 087 530 479	921 317 913			1 087 530 479	921 317 913
	40 01 40	8 082	8 082			8 082	8 082
		1 087 538 561	921 325 995			1 087 538 561	921 325 995
23	Aiuti umanitari	899 720 579	842 147 753		40 687 548	899 720 579	882 835 301
	40 01 40	13 470	13 470			13 470	13 470
		899 734 049	842 161 223			899 734 049	882 848 771
24	Lotta contro la frode	78 842 000	74 068 792			78 842 000	74 068 792
25	Coordinamento delle politiche e Servizio giuridico della Commissione	194 061 667	193 061 667			194 061 667	193 061 667
26	Amministrazione della Commissione	1 015 969 713	999 321 141			1 014 369 713	999 321 141
	40 01 40	1 502 275	1 502 275			1 502 275	1 502 275
		1 017 471 988	1 000 823 416			1 015 871 988	1 000 823 416
27	Bilancio	68 585 186	68 585 186			68 585 186	68 585 186
	40 01 40	100 293	100 293			100 293	100 293
		68 685 479	68 685 479			68 685 479	68 685 479
28	Audit	11 809 925	11 809 925			11 809 925	11 809 925
29	Statistiche	134 296 280	121 927 987			129 296 280	121 927 987
	40 01 40	29 933	29 933			29 933	29 933
		134 326 213	121 957 920			129 326 213	121 957 920
30	Pensioni e spese connesse	1 334 531 857	1 334 531 857			1 334 531 857	1 334 531 857
31	Servizi linguistici	399 036 112	399 036 112			399 036 112	399 036 112
32	Energia	718 266 162	1 320 465 947		-37 700 000	718 266 162	1 282 765 947
	40 01 40	23 947	23 947			23 947	23 947
		718 290 109	1 320 489 894			718 290 109	1 282 789 894
33	Giustizia	217 680 614	187 145 069			217 680 614	187 145 069
	40 01 40	6 413	6 413			6 413	6 413
		217 687 027	187 151 482			217 687 027	187 151 482
40	Riserve	758 937 000	90 000 000			758 937 000	90 000 000
	Totale	144 956 873 857	126 141 962 489			144 860 352 205	132 189 215 009
	40 01 40, 40 02 41	149 816 025	152 435 997			104 163 505	105 183 477
	Totale + riserva	145 106 689 882	126 294 398 486	-142 174 172	6 000 000 000	144 964 515 710	132 294 398 486

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 01	Spese amministrative del settore «Affari economici e finanziari» 40 01 40	5	67 646 707	67 646 707			67 646 707	67 646 707
			329 267	329 267			329 267	329 267
			67 975 974	67 975 974			67 975 974	67 975 974
01 02	Unione economica e monetaria		14 500 000	13 082 630			14 500 000	13 082 630
01 03	Affari economici e finanziari internazionali	4	95 550 000	79 050 000		-19 000 000	95 550 000	60 050 000
01 04	Operazioni e strumenti finanziari		433 180 000	350 895 107			433 180 000	350 895 107
	Titolo 01 — Totale 40 01 40		610 876 707	510 674 444		-19 000 000	610 876 707	491 674 444
	Totale + riserva		611 205 974	511 003 711			611 205 974	492 003 711

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 03	Affari economici e finanziari internazionali							
01 03 01	<i>Partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali</i>							
01 03 01 01	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	4	—	—			—	—
01 03 01 02	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 01 03 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 03 02	<i>Assistenza macroeconomica</i>	4	95 550 000	79 050 000		-19 000 000	95 550 000	60 050 000
	Capitolo 01 03 — Totale		95 550 000	79 050 000		-19 000 000	95 550 000	60 050 000

Articolo 01 03 02 — Assistenza macroeconomica

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
95 550 000	79 050 000		-19 000 000	95 550 000	60 050 000

Commento

Questa assistenza eccezionale intende ovviare, in parte, ai condizionamenti finanziari esterni di determinati paesi terzi in caso di difficoltà macroeconomiche caratterizzate da forti squilibri a livello della bilancia dei pagamenti e/o del bilancio.

Essa è direttamente vincolata all'attuazione, da parte dei paesi beneficiari, di misure di stabilizzazione macroeconomica e di adeguamento strutturale. Di norma, l'intervento dell'Unione è complementare a quello del Fondo monetario internazionale, coordinato con altri donatori bilaterali.

La Commissione informa l'autorità di bilancio due volte all'anno in merito alla situazione macroeconomica e politica dei paesi beneficiari e riferisce esaurientemente in merito all'attuazione dell'assistenza una volta all'anno.

La dotazione della presente linea sarà utilizzata anche per coprire l'assistenza finanziaria per la ricostruzione in Georgia delle zone interessate dal conflitto con la Russia. Gli interventi dovrebbero essere mirati prioritariamente alla stabilizzazione macroeconomica del paese. L'importo complessivo dell'assistenza è stato stabilito nell'ambito di una conferenza internazionale dei donatori nel 2008.

Basi giuridiche

Decisione 2006/880/CE del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 36).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria comunitaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

Decisione 2009/889/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 1).

Decisione 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

TITOLO 02 — IMPRESE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
02 01	Spese amministrative del settore «Imprese» 40 01 40		126 489 335	126 489 335	-1 800 000	-1 800 000	124 689 335	124 689 335
			52 383	52 383			52 383	52 383
			126 541 718	126 541 718			124 741 718	124 741 718
02 02	Competitività, politica industriale, innovazione e imprenditorialità	1	203 490 000	120 646 802			203 490 000	120 646 802
02 03	Mercato interno per i beni e le politiche settoriali	1	42 050 000	29 893 923			42 050 000	29 893 923
02 04	Cooperazione — Spazio e sicurezza	1	599 518 520	429 129 757		78 000 000	599 518 520	507 129 757
02 05	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)	1	176 840 000	372 740 430		4 850 000	176 840 000	377 590 430
	TITOLO 02 — Totale		1 148 387 855	1 078 900 247	-1 800 000	81 050 000	1 146 587 855	1 159 950 247
	40 01 40		52 383	52 383			52 383	52 383
	Totale + riserva		1 148 440 238	1 078 952 630			1 146 640 238	1 160 002 630

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «IMPRESE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
02 01	Spese amministrative del settore «Imprese»				
02 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Imprese»	5	71 247 993		71 247 993
02 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Imprese»				
02 01 02 01	Personale esterno	5	5 819 863		5 819 863
02 01 02 11	Altre spese di gestione	5	4 881 377		4 881 377
	40 01 40		52 383 4 933 760		52 383 4 933 760
	Articolo 02 01 02 — Totale parziale		10 701 240		10 701 240
	40 01 40		52 383 10 753 623		52 383 10 753 623
02 01 03	Spese relative a materiale, mobilio e servizi del settore «Imprese»	5	4 792 102		4 792 102
02 01 04	Spese di sostegno per le attività nel settore «Imprese»				
02 01 04 01	Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale — Spese di gestione amministrativa	1.1	1 000 000		1 000 000
02 01 04 02	Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni — Spese di gestione amministrativa	1.1	160 000		160 000
02 01 04 04	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per lo spirito imprenditoriale e l'innovazione — Spese di gestione amministrativa	1.1	6 000 000		6 000 000
02 01 04 05	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) — Spese di gestione amministrativa	1.1	4 000 000	-1 800 000	2 200 000
02 01 04 06	Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) — Spese di gestione amministrativa	1.1	1 000 000		1 000 000
02 01 04 30	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per lo spirito imprenditoriale e l'innovazione	1.1	7 583 000		7 583 000
	Articolo 02 01 04 — Totale parziale		19 743 000	-1 800 000	17 943 000
02 01 05	Spese di sostegno per le attività di ricerca del settore «Imprese»				
02 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	1.1	11 730 000		11 730 000
02 01 05 02	Personale esterno di ricerca	1.1	3 650 000		3 650 000
02 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	1.1	4 625 000		4 625 000
	Articolo 02 01 05 — Totale parziale		20 005 000		20 005 000
	Capitolo 02 01 — Totale		126 489 335	-1 800 000	124 689 335
	40 01 40		52 383		52 383
	Totale + riserva		126 541 718		124 741 718

Articolo 02 01 04 — Spese di sostegno per le attività nel settore «Imprese»

Voce 02 01 04 05 — Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
4 000 000	-1 800 000	2 200 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 02 05 01.

CAPITOLO 02 04 — COOPERAZIONE — SPAZIO E SICUREZZA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
02 04	Cooperazione — Spazio e sicurezza							
02 04 01	<i>Sicurezza e ricerca spaziale</i>							
02 04 01 01	Ricerca spaziale	1.1	251 267 503	235 885 279		43 000 000	251 267 503	278 885 279
02 04 01 02	Ricerca nel settore della sicurezza	1.1	242 951 017	136 087 661		35 000 000	242 951 017	171 087 661
02 04 01 03	Ricerca nel settore dei trasporti (Galileo)	1.1	105 300 000	54 435 064			105 300 000	54 435 064
	<i>Articolo 02 04 01 — Totale parziale</i>		599 518 520	426 408 004		78 000 000	599 518 520	504 408 004
02 04 02	<i>Azione preparatoria — Rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza</i>	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
02 04 03	<i>Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico</i>	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
02 04 04	<i>Completamento di programmi di ricerca precedenti</i>							
02 04 04 01	Completamento di programmi (precedenti al 2003)	1.1	—	p.m.			—	p.m.
02 04 04 02	Completamento del sesto programma quadro della Comunità (2003-2006)	1.1	—	2 721 753			—	2 721 753
	<i>Articolo 02 04 04 — Totale parziale</i>		—	2 721 753			—	2 721 753
	Capitolo 02 04 — Totale		599 518 520	429 129 757		78 000 000	599 518 520	507 129 757

Commento

Questi commenti valgono per tutti gli articoli di bilancio del presente capitolo.

Questi stanziamenti saranno utilizzati per il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, che copre il periodo 2007-2013.

Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta Europa e assicurandone un uso ottimale.

Gli stanziamenti saranno utilizzati a norma del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di prendere parte alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario. Le entrate provenienti da contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da contributi alle attività dell'Unione di enti esterni saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti all'articolo 02 04 03.

Articolo 02 04 01 — Sicurezza e ricerca spaziale

Voce 02 04 01 01 — Ricerca spaziale

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
251 267 503	235 885 279		43 000 000	251 267 503	278 885 279

Commento

Le azioni realizzate in questo settore hanno lo scopo di sostenere il programma spaziale europeo incentrato su applicazioni quali il GMES (Sistema di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) a vantaggio dei cittadini e della competitività dell'industria europea, e inoltre di rafforzare in particolare la competitività dell'industria spaziale europea. Tali azioni contribuiranno allo sviluppo della politica spaziale europea, integrando gli sforzi degli Stati membri e di altri operatori fondamentali del settore, compresa l'Agenzia spaziale europea. La ricerca spaziale è chiamata a contribuire in modo significativo alle priorità della strategia Europa 2020, specialmente per quanto riguarda le principali sfide a livello sociale e il contributo alla crescita intelligente e sostenibile nonché all'innovazione.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche la spesa corrispondente alle entrate che danno origine alla disponibilità di stanziamenti aggiuntivi da parti terze o paesi terzi (esterni allo Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Voce 02 04 01 02 — Ricerca nel settore della sicurezza

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
242 951 017	136 087 661		35 000 000	242 951 017	171 087 661

Commento

Le attività svolte nel presente settore sono volte a sviluppare le tecnologie e le conoscenze che permetteranno di creare le capacità (soprattutto civili) necessarie al fine di assicurare la sicurezza dei cittadini nei confronti di minacce quali il terrorismo e la criminalità e di ripercussioni e conseguenze di incidenti involontari come le catastrofi naturali o gli incidenti industriali; consentire un utilizzo ottimale e concertato delle tecnologie disponibili e in evoluzione a beneficio della sicurezza europea e nel rispetto dei diritti umani fondamentali; incentivare la cooperazione tra fornitori e utenti al fine di trovare soluzioni in materia di sicurezza; tutte queste attività devono al contempo consolidare la base tecnologica dell'industria europea della sicurezza e rafforzarne la competitività. A questo proposito, è necessario un impegno particolare per lo sviluppo di una strategia europea per la sicurezza informatica.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche la spesa corrispondente alle entrate che danno origine alla disponibilità di stanziamenti aggiuntivi da parti terze o paesi terzi (esterni allo Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
02 05	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)							
02 05 01	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)	1.1	167 000 000	362 900 430		4 850 000	167 000 000	367 750 430
02 05 02	Agenzia del GNSS europeo							
02 05 02 01	Agenzia del GNSS europeo — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	7 920 676	7 920 676			7 920 676	7 920 676
02 05 02 02	Agenzia del GNSS europeo — Contributo al titolo 3	1.1	1 919 324	1 919 324			1 919 324	1 919 324
	<i>Articolo 02 05 02 — Totale parziale</i>		9 840 000	9 840 000			9 840 000	9 840 000
	Capitolo 02 05 — Totale		176 840 000	372 740 430		4 850 000	176 840 000	377 590 430

Articolo 02 05 01 — Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
167 000 000	362 900 430		4 850 000	167 000 000	367 750 430

Commento

- Il contributo dell'Unione assegnato ai programmi europei GNSS viene concesso al fine di cofinanziare:
- attività connesse all'ultimazione della fase di sviluppo,
- attività legate alla fase costitutiva, che coprono la costruzione e il lancio dei satelliti, nonché la realizzazione completa dell'infrastruttura terrestre,
- la prima serie di attività connesse all'avvio della fase operativa commerciale, che comprendono la gestione dell'infrastruttura dei satelliti e delle stazioni terrestri, da un lato, la gestione e il perfezionamento costanti del sistema, dall'altro.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 01	Spese amministrative del settore «Occupazione e affari sociali»		95 171 614	95 171 614			95 171 614	95 171 614
	40 01 40		16 966	16 966			16 966	16 966
			95 188 580	95 188 580			95 188 580	95 188 580
04 02	Fondo sociale europeo	1	11 170 793 739	8 696 734 564		2 507 407 505	11 170 793 739	11 204 142 069
04 03	Lavorare in Europa — Dialogo sociale e mobilità	1	78 430 000	61 989 703			78 430 000	61 989 703
04 04	Occupazione, solidarietà sociale e uguaglianza di genere	1	124 530 800	111 116 710			124 530 800	111 116 710
04 05	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	1	p.m.	50 000 000		17 657 535	p.m.	67 657 535
04 06	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane	4	112 150 000	59 719 121			112 150 000	59 719 121
	Titolo 04 — Totale		11 581 076 153	9 074 731 712		2 525 065 040	11 581 076 153	11 599 796 752
	40 01 40		16 966	16 966			16 966	16 966
	Totale + riserva		11 581 093 119	9 074 748 678			11 581 093 119	11 599 813 718

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 02	Fondo sociale europeo							
04 02 01	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 1 (2000-2006)	1.2	p.m.	430 000 000			p.m.	430 000 000
04 02 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 03	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 1 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 04	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 2 (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 05	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 06	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 3 (2000-2006)	1.2	p.m.	42 822 534			p.m.	42 822 534
04 02 07	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 3 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 08	Completamento di Equal (2000-2006)	1.2	p.m.	10 000 000			p.m.	10 000 000
04 02 09	Completamento di programmi nell'ambito di iniziative comunitarie precedenti al 2000	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 10	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1.2	—	p.m.			—	p.m.
04 02 11	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 2000)	1.2	—	—			—	—
04 02 17	Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza	1.2	7 904 534 226	5 889 000 000		1 443 907 505	7 904 534 226	7 332 907 505
04 02 18	Fondo sociale europeo (FSE) — PEACE	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 19	Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e occupazione	1.2	3 256 259 513	2 318 412 030		1 060 000 000	3 256 259 513	3 378 412 030
04 02 20	Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)	1.2	10 000 000	6 500 000		3 500 000	10 000 000	10 000 000
Capitolo 04 02 — Totale			11 170 793 739	8 696 734 564		2 507 407 505	11 170 793 739	11 204 142 069

Commento

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti fossero necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede rettifiche finanziarie per il periodo 2007-2013.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 determina le condizioni nelle quali si procede al rimborso dell'acconto che non abbia l'effetto di ridurre la partecipazione dei Fondi strutturali all'intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce le condizioni di rimborso del prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il programma speciale per la pace e la riconciliazione viene proseguito, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, per dotare il programma di 500 000 000 EUR per il nuovo periodo di validità del programma. Il proseguimento del programma potrà avvenire a condizione del pieno rispetto del principio di addizionalità. La Commissione presenterà al Parlamento europeo una relazione annuale su detta azione.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158, 159 e 161; trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Articolo 04 02 17 — Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 904 534 226	5 889 000 000		1 443 907 505	7 904 534 226	7 332 907 505

Commento

Le attività svolte dall'Unione a titolo dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea intendono incrementare la coesione economica e sociale dell'Unione ampliata al fine di promuoverne uno sviluppo armonico, equilibrato e sostenibile. Le attività vengono svolte con l'aiuto dei fondi della politica di coesione, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di altri strumenti finanziari esistenti. Esse intendono ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

Le attività svolte a titolo dei fondi della politica di coesione riguardano, a livello nazionale e regionale, le priorità dell'Unione a favore dello sviluppo sostenibile fra cui il rafforzamento della crescita, della competitività, dell'occupazione e dell'inclusione sociale nonché la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente.

L'obiettivo di «Convergenza» mira ad accelerare il ravvicinamento degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate, attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e occupazione aumentando e migliorando la qualità degli investimenti in capitale fisico e risorse umane, lo sviluppo della società dell'innovazione e della conoscenza, la capacità di adeguarsi ai mutamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento delle condizioni ambientali, nonché l'efficienza amministrativa. Il suddetto obiettivo costituisce la priorità dei fondi della politica di coesione. Le attività effettuate nel quadro di tali fondi rispettano le pari opportunità tra uomini e donne.

- Una parte dello stanziamento è destinata ad apportare miglioramenti nel settore della cura dell'infanzia onde consentire ai minori di vivere in un contesto di tipo familiare. Il sostegno include:
- la cooperazione tra organizzazioni non governative ed enti locali nonché l'assistenza tecnica a loro favore, tra cui un aiuto alla selezione di progetti ammissibili a beneficiare di finanziamenti dell'Unione,
- l'individuazione e lo scambio di prassi eccellenti, nonché una loro applicazione più ampia, anche mediante un monitoraggio sistematico dei minori.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare azioni sostenibili ed ecocompatibili (nuovo corso verde) finalizzate alla conciliazione dei requisiti di sviluppo economico, sociale e ambientale nonché alla ripresa delle regioni europee in seguito alla crisi economica e finanziaria.

- Una parte dello stanziamento è destinata ad essere utilizzata per affrontare il problema delle disparità intraregionali e prestare un'assistenza specifica alle persone che vivono in unità territoriali svantaggiate che costituiscono sacche di povertà nelle regioni europee. L'assistenza si concentrerà principalmente sui seguenti aspetti:
- l'integrazione delle comunità che vivono in sacche di povertà povere nella popolazione maggioritaria della regione attraverso l'educazione civica e la promozione della tolleranza e della comprensione culturale,
- il rafforzamento delle capacità delle autorità locali nella valutazione delle esigenze come pure nella pianificazione e realizzazione dei progetti,
- la riduzione delle disparità economiche e sociali intraregionali attraverso un insieme di azioni positive temporanee, incentrate sull'occupazione e sull'istruzione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 04 02 19 — Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e occupazione

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 256 259 513	2 318 412 030		1 060 000 000	3 256 259 513	3 378 412 030

Commento

Le attività svolte dall'Unione a titolo dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea intendono incrementare la coesione economica e sociale dell'Unione ampliata al fine di promuoverne uno sviluppo armonico, equilibrato e sostenibile. Le attività vengono svolte con l'aiuto dei fondi della politica di coesione, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di altri strumenti finanziari esistenti. Esse intendono ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

Le attività svolte a titolo dei fondi della politica di coesione riguardano, a livello nazionale e regionale, le priorità dell'Unione a favore dello sviluppo sostenibile fra cui il rafforzamento della crescita, della competitività e dell'occupazione, l'inclusione sociale nonché la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente.

L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» intende, al di fuori delle regioni meno sviluppate, rafforzare la competitività e l'attrattiva delle regioni nonché l'occupazione, anticipando i cambiamenti economici e sociali, includendo quelli connessi all'apertura degli scambi, aumentando e migliorando la qualità degli investimenti in capitale umano, innovazione e promozione della società della conoscenza, spirito imprenditoriale, tutela e miglioramento dell'ambiente, accessibilità, adattabilità dei lavoratori e delle imprese, nonché attraverso lo sviluppo di mercati del lavoro che favoriscano l'inserimento. Le attività effettuate nel quadro dei fondi della politica di coesione devono rispettare le pari opportunità tra uomini e donne.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare azioni sostenibili ed ecocompatibili (nuovo corso verde) finalizzate alla conciliazione dei requisiti di sviluppo economico, sociale e ambientale nonché alla ripresa delle regioni europee in seguito alla crisi economica e finanziaria.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 04 02 20 — Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000 000	6 500 000		3 500 000	10 000 000	10 000 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'assistenza tecnica di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

- L'assistenza tecnica comprende le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:
- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- spese di supporto per l'accessibilità delle persone con disabilità nell'ambito delle misure di assistenza tecnica,
- spese relative alla creazione di un gruppo di alto livello per garantire l'applicazione dei principi orizzontali quali la parità tra uomini e donne, l'accessibilità per le persone con disabilità e lo sviluppo sostenibile,
- contratti di fornitura di servizi, valutazioni (inclusa la valutazione ex post del periodo 2000-2006) e studi,
- sovvenzioni.

L'assistenza tecnica comprende anche scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, reti e revisioni paritetiche per identificare e diffondere le prassi ottimali ed incoraggiare l'apprendimento reciproco e la cooperazione transnazionale e interregionale al fine di promuovere la dimensione politica ed il contributo del FSE agli obiettivi dell'Unione relativi all'occupazione e all'inclusione sociale.

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere la formazione e la cooperazione in campo amministrativo con organizzazioni non governative e parti sociali nell'ambito della preparazione del prossimo periodo di programmazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

CAPITOLO 04 05 — FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 05	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)							
04 05 01	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	1.1	p.m.	50 000 000		17 657 535	p.m.	67 657 535
	Capitolo 04 05 — Totale		p.m.	50 000 000		17 657 535	p.m.	67 657 535

Articolo 04 05 01 — Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	50 000 000		17 657 535	p.m.	67 657 535

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per permettere all'Unione di fornire un sostegno temporaneo e mirato ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi licenziamenti abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale. Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2011, il Fondo può essere impiegato anche per sostenere i lavoratori il cui licenziamento è direttamente connesso alla crisi economica e finanziaria mondiale.

L'importo massimo delle spese finanziate dal Fondo sarà di 500 000 000 di EUR all'anno.

Scopo della riserva, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, è fornire sostegno supplementare temporaneo ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Le azioni intraprese a titolo del FEG dovrebbero essere complementari a quelle del Fondo sociale europeo evitando una duplicazione delle strutture.

Le regole per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilitare il Fondo sono stabilite al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 01	Spese amministrative del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»		134 298 344	134 298 344			134 298 344	134 298 344
	40 01 40		498 392	498 392			498 392	498 392
			134 796 736	134 796 736			134 796 736	134 796 736
05 02	Interventi sui mercati agricoli	2	3 233 310 000	3 232 963 891			3 233 310 000	3 232 963 891
05 03	Aiuti diretti	2	40 510 700 000	40 510 700 000			40 510 700 000	40 510 700 000
05 04	Sviluppo rurale	2	14 613 144 442	12 088 893 741	-13 000 000	1 041 000 000	14 600 144 442	13 129 893 741
05 05	Misure di preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	4	234 458 000	54 586 457		-1 000 000	234 458 000	53 586 457
05 06	Aspetti internazionali del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	4	6 360 000	5 780 674			6 360 000	5 780 674
05 07	Audit delle spese agricole	2	-192 700 000	-192 700 000			-192 700 000	-192 700 000
05 08	Strategia politica e coordinamento per il settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	2	47 310 537	45 147 735			47 310 537	45 147 735
	Titolo 05 — Totale		58 586 881 323	55 879 670 842	-13 000 000	1 040 000 000	58 573 881 323	56 919 670 842
	40 01 40		498 392	498 392			498 392	498 392
	Totale + riserva		58 587 379 715	55 880 169 234			58 574 379 715	56 920 169 234

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 04	Sviluppo rurale							
05 04 01	Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006							
05 04 01 14	Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 05 04 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 02	Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Completamento dei programmi precedenti							
05 04 02 01	Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Regioni obiettivo n. 1 (2000-2006)	2	p.m.	85 339 148			p.m.	85 339 148
05 04 02 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 02 03	Completamento dei programmi precedenti per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 02 04	Completamento dei programmi precedenti per le regioni dell'obiettivo n. 5b (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 02 05	Completamento dei programmi precedenti per le regioni al di fuori dell'obiettivo n. 1 (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 02 06	Completamento di Leader (2000-2006)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 02 07	Completamento delle iniziative comunitarie precedenti (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 02 08	Completamento delle misure innovatrici precedenti (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 02 09	Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Assistenza tecnica operativa (2000-2006)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 05 04 02 — Totale parziale</i>		p.m.	85 339 148			p.m.	85 339 148
05 04 03	Altre misure							
05 04 03 02	Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti	2	p.m.	412 933			p.m.	412 933
	<i>Articolo 05 04 03 — Totale parziale</i>		p.m.	412 933			p.m.	412 933
05 04 04	Strumento temporaneo per il finanziamento dello sviluppo rurale nel quadro del FEAOG, sezione Garanzia — Nuovi Stati membri — Completamento di programmi (2004-2006)							
		2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 05	Sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)							
05 04 05 01	Programmi di sviluppo rurale	2	14 589 123 242	11 994 891 297		1 041 000 000	14 589 123 242	13 035 891 297
05 04 05 02	Assistenza tecnica operativa	2	22 521 200	7 500 363	-13 000 000		9 521 200	7 500 363
05 04 05 03	Progetto pilota — Programma di scambio per giovani agricoltori	2	1 500 000	750 000			1 500 000	750 000
	<i>Articolo 05 04 05 — Totale parziale</i>		14 613 144 442	12 003 141 660	-13 000 000	1 041 000 000	14 600 144 442	13 044 141 660
	Capitolo 05 04 — Totale		14 613 144 442	12 088 893 741	-13 000 000	1 041 000 000	14 600 144 442	13 129 893 741

Articolo 05 04 05 — Sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Voce 05 04 05 01 — Programmi di sviluppo rurale

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 589 123 242	11 994 891 297		1 041 000 000	14 589 123 242	13 035 891 297

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Degli stanziamenti d'impegno complessivi previsti per questa voce, un importo di 2 355 300 000 EUR risulta dalla modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Inoltre, un importo di 347 900 000 EUR risulta dalla modulazione volontaria prevista dal regolamento (CE) n. 378/2007. Le misure di sviluppo rurale adottate in tutti gli assi saranno valutate in base a indicatori di rendimento più sofisticati per i sistemi di allevamento e i metodi di produzione, onde raccogliere le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche, alla biodiversità e alle energie rinnovabili. Gli Stati membri riferiscono sulla risposta data alle nuove sfide nelle misure di sviluppo rurale, anche per quanto riguarda il settore lattiero-caseario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Voce 05 04 05 02 — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 521 200	7 500 363	-13 000 000		9 521 200	7 500 363

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica, quali previste nell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare la rete europea per lo sviluppo rurale.

Parte dello stanziamento è destinata a portare avanti lo sviluppo della rete europea per la solidarietà rurale, operativa oramai da due anni.

- *1. Obiettivo: creare una zona europea di solidarietà, prevenzione e ricerca*
- Fase 1: Consolidamento della rete di solidarietà esistente.
- Fase 2: Espansione della rete per offrire ad altri paesi europei i benefici della sua competenza ai fini dell'adozione di misure preventive volte a salvaguardare l'occupazione nel settore dell'agricoltura e mantenere la vitalità economica delle zone rurali. Vi è un'urgente necessità di condividere e normalizzare i regimi di sostegno comprensivi già in uso e scambiare opinioni sul significato preciso dell'espressione «essere in difficoltà», al fine di individuare coloro che si trovano in questa situazione, utilizzando i criteri comunemente noti come «segnali d'allarme». Questi strumenti di prevenzione consentiranno ai gruppi di sostegno di recente istituzione di affrontare i problemi delle zone rurali in modo più efficace.

2. Azione da intraprendere: diffusione degli strumenti di prevenzione

- Occorre diffondere più ampiamente possibile tra gli agricoltori europei i seguenti strumenti:
- «Segnali d'allarme»: gli strumenti di prevenzione basilari di autovalutazione che gli agricoltori devono utilizzare per valutare le difficoltà cui sono confrontati. Questo strumento consentirà agli agricoltori di determinare esattamente le difficoltà in cui versano, affinché possano richiedere l'assistenza di agenzie preposte ad aiutarli a uscirne quanto prima possibile.
- «Strumenti di gestione semplificata»: questo strumento di autovalutazione finanziaria consentirà agli agricoltori di valutare la situazione finanziaria delle loro aziende agricole e di anticipare le difficoltà, determinare le proprie capacità d'investimento o di diversificazione e di attenersi a un piano di recupero prestabilito. La formazione all'utilizzo dello strumento di gestione semplificata sarà fornita dai gruppi di sostegno individuali a livello nazionale. La formazione è rivolta a coloro che si occupano degli agricoltori in difficoltà e li sostengono.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

CAPITOLO 05 05 — MISURE DI PREADESIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 05	Misure di preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale							
05 05 01	<i>Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) — Completamento di misure precedenti</i>							
05 05 01 01	Strumento di preadesione Sapard — Completamento del programma (2000-2006)	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 05 01 02	Strumento di preadesione Sapard — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 05 05 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 05 02	<i>Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD)</i>	4	234 458 000	54 586 457		-1 000 000	234 458 000	53 586 457
	Capitolo 05 05 — Totale		234 458 000	54 586 457		-1 000 000	234 458 000	53 586 457

Articolo 05 05 02 — Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD)

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
234 458 000	54 586 457		-1 000 000	234 458 000	53 586 457

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'assistenza dell'Unione ai paesi candidati nell'ambito dell'IPA affinché si allineino progressivamente alle norme e alle politiche dell'Unione, compreso, se necessario, l'acquis dell'Unione, in vista della loro adesione. La parte sviluppo rurale sostiene i paesi nei loro preparativi all'attuazione e alla gestione della politica agricola comune, all'allineamento alle strutture dell'Unione e ai programmi di sviluppo rurale finanziati dall'Unione successivamente alla loro adesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

TITOLO 08 — RICERCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 01	Spese amministrative del settore «Ricerca»		341 258 900	341 258 900	-4 800 000	-4 800 000	336 458 900	336 458 900
	40 01 40		4 490	4 490			4 490	4 490
			341 263 390	341 263 390			336 463 390	336 463 390
08 02	Cooperazione — Sanità	1	939 533 855	493 934 702		79 790 000	939 533 855	573 724 702
08 03	Cooperazione — Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie	1	312 784 295	181 450 215			312 784 295	181 450 215
08 04	Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione	1	510 906 344	368 666 918		63 906 000	510 906 344	432 572 918
08 05	Cooperazione — Energia	1	189 932 521	144 811 788			189 932 521	144 811 788
08 06	Cooperazione — Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)	1	285 273 359	214 026 879		39 113 000	285 273 359	253 139 879
08 07	Cooperazione — Trasporti (compresa l'aeronautica)	1	483 484 270	430 934 281			483 484 270	430 934 281
08 08	Cooperazione — Scienze socio - economiche e scienze umane	1	92 395 240	54 274 481			92 395 240	54 274 481
08 09	Cooperazione — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi	1	198 004 478	181 450 215			198 004 478	181 450 215
08 10	Idee	1	1 564 948 330	818 082 810		30 000 000	1 564 948 330	848 082 810
08 12	Capacità — Infrastrutture di ricerca	1	50 228 387	126 769 285			50 228 387	126 769 285
08 13	Capacità — Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI)	1	251 176 486	182 498 997			251 176 486	182 498 997
08 14	Capacità — Regioni della conoscenza	1	20 078 078	18 299 254			20 078 078	18 299 254
08 15	Capacità — Potenziale di ricerca	1	66 609 035	56 521 742			66 609 035	56 521 742
08 16	Capacità — Scienza nella società	1	44 828 259	27 650 291			44 828 259	27 650 291
08 17	Capacità — Attività di cooperazione internazionale	1	32 102 471	31 917 093			32 102 471	31 917 093
08 18	Capacità — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi	1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
08 19	Capacità — Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche di ricerca	1	13 101 602	9 434 504			13 101 602	9 434 504
08 20	Euratom — Energia di fusione	1	1 129 274 000	371 849 555			1 129 274 000	371 849 555
08 21	Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione	1	54 105 000	49 898 809			54 105 000	49 898 809
08 22	Completamento dei programmi quadro precedenti e di altre attività	1	p.m.	113 860 010			p.m.	113 860 010
08 23	Programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 08 — Totale		6 580 024 910	4 217 590 729	-4 800 000	208 009 000	6 575 224 910	4 425 599 729
	40 01 40		4 490	4 490			4 490	4 490
	Totale + riserva		6 580 029 400	4 217 595 219			6 575 229 400	4 425 604 219

Commento

Il presente commento si applica a tutte le linee del presente titolo (ad eccezione del capitolo 08 22). Questi stanziamenti verranno utilizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1) e del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Per tutti gli stanziamenti che rientrano nel presente titolo si applica la definizione di piccole e medie imprese (PMI) utilizzata per i programmi orizzontali specifici per le PMI nell'ambito dello stesso programma quadro. Tale definizione recita: «Una PMI ammissibile è un soggetto giuridico conforme alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e non è un centro di ricerca, un istituto di ricerca, un'organizzazione di ricerca su contratto o una società di consulenza». Tutte le attività di ricerca svolte a titolo del Settimo programma quadro saranno realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali [ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1)], comprese le esigenze in materia di benessere degli animali. Si tratta in particolare dei principi enunciati nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si terrà conto in modo particolare della necessità di rafforzare le azioni per consolidare e accrescere il posto e il ruolo delle donne nella scienza e nella ricerca.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi e sovvenzioni, di seguito e di valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro e delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le azioni di seguito e di diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Questi stanziamenti coprono anche le spese amministrative, comprese le spese di personale statuario ed altro, le spese d'informazione e di pubblicazioni, di funzionamento amministrativo e tecnico nonché talune altre spese d'infrastruttura interna inerenti al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, anche per le azioni ed iniziative necessarie alla preparazione e al seguito della strategia dell'Unione relativa alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST).

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera e dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle voci 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario.

Per alcuni di questi progetti è prevista la partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni di paesi terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica. Quest'eventuale contributo finanziario sarà iscritto alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potrà dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dai potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

L'apertura di stanziamenti supplementari sarà imputata all'articolo 08 22 04.

Per conseguire l'obiettivo del 15 % per la partecipazione delle PMI ai progetti finanziati da questo stanziamento, come è previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE, sono necessarie misure più specifiche. I progetti ammissibili nell'ambito delle azioni destinate alle PMI devono poter beneficiare di finanziamenti a titolo del programma tematico, a condizione che soddisfino i requisiti (tematici) previsti.

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
08 01	Spese amministrative del settore «Ricerca»				
08 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Ricerca»	5	9 193 290		9 193 290
08 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Ricerca»				
08 01 02 01	Personale esterno	5	210 031		210 031
08 01 02 11	Altre spese di gestione	5	392 244		392 244
	40 01 40		4 490		4 490
			396 734		396 734
	Articolo 08 01 02 — Totale parziale		602 275		602 275
	40 01 40		4 490		4 490
			606 765		606 765
08 01 03	Spese relative a materiale, mobili e servizi del settore «Ricerca»	5	618 335		618 335
08 01 04	Spese di sostegno per le attività del settore «Ricerca»				
08 01 04 30	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca	1.1	39 000 000		39 000 000
08 01 04 31	Agenzia esecutiva per la ricerca	1.1	47 339 000		47 339 000
08 01 04 40	Impresa comune per ITER — Fusione per l'energia (F4E) — Spese per la gestione amministrativa	1.1	39 000 000		39 000 000
	Articolo 08 01 04 — Totale parziale		125 339 000		125 339 000
08 01 05	Spese di sostegno per le operazioni nel settore «Ricerca»				
08 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	1.1	124 219 000	-4 100 000	120 119 000
08 01 05 02	Personale esterno di ricerca	1.1	26 287 000	-700 000	25 587 000
08 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	1.1	55 000 000		55 000 000
	Articolo 08 01 05 — Totale parziale		205 506 000	-4 800 000	200 706 000
	Capitolo 08 01 — Totale		341 258 900	-4 800 000	336 458 900
	40 01 40		4 490		4 490
	Totale + riserva		341 263 390		336 463 390

Articolo 08 01 05 — Spese di sostegno per le operazioni nel settore «Ricerca»

Voce 08 01 05 01 — Spese relative al personale di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
124 219 000	-4 100 000	120 119 000

Voce 08 01 05 02 — Personale esterno di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
26 287 000	-700 000	25 587 000

CAPITOLO 08 02 — COOPERAZIONE — SANITÀ*Dati in cifre*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 02	Cooperazione — Sanità							
08 02 01	Cooperazione — Sanità	1.1	639 533 855	398 334 028		79 790 000	639 533 855	478 124 028
08 02 02	Cooperazione — Salute — Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi	1.1	294 300 000	90 725 107			294 300 000	90 725 107
08 02 03	Cooperazione — Salute — Spese di sostegno per l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi	1.1	5 700 000	4 875 567			5 700 000	4 875 567
	Capitolo 08 02 — Totale		939 533 855	493 934 702		79 790 000	939 533 855	573 724 702

Articolo 08 02 01 — Cooperazione — Sanità*Dati in cifre*

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
639 533 855	398 334 028		79 790 000	639 533 855	478 124 028

Commento

Le azioni condotte nel settore della sanità hanno l'obiettivo di migliorare la salute dei cittadini europei e di rafforzare la competitività delle industrie e delle imprese connesse al settore della sanità in Europa, occupandosi al tempo stesso dei problemi mondiali in materia di sanità, comprese le nuove epidemie. Si porrà l'accento in particolare sulla ricerca traslazionale (trasposizione delle scoperte fondamentali in applicazioni cliniche), l'elaborazione e la convalida di nuove terapie, di metodi di promozione della salute e della prevenzione, di strumenti e tecnologie diagnostici, nonché di sistemi terapeutici durevoli ed efficaci. Particolare attenzione sarà prestata alla comunicazione sui risultati della ricerca e all'avvio, in una fase per quanto possibile iniziale, di un dialogo con la società civile, in particolare i gruppi di pazienti, sui nuovi sviluppi derivanti dalla ricerca biomedica e genetica.

Potranno essere concessi finanziamenti alla ricerca clinica su numerose malattie [ad esempio HIV/AIDS, malaria, tubercolosi, diabete e altre malattie croniche (tra cui artrite, malattie reumatiche e malattie muscolo-scheletriche, nonché malattie respiratorie) o malattie rare].

Una quota maggiore di finanziamenti dovrebbe essere destinata alle malattie legate all'invecchiamento.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591).

CAPITOLO 08 04 — COOPERAZIONE — NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 04	Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione							
08 04 01	Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione	1.1	501 040 344	362 900 430		63 906 000	501 040 344	426 806 430
08 04 02	Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»	1.1	9 866 000	5 766 488			9 866 000	5 766 488
	Capitolo 08 04 — Totale		510 906 344	368 666 918		63 906 000	510 906 344	432 572 918

Articolo 08 04 01 — Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
501 040 344	362 900 430		63 906 000	501 040 344	426 806 430

Commento

L'obiettivo delle azioni svolte in questo campo è aiutare l'Europa a dotarsi di una massa critica di capacità necessaria per sviluppare e valorizzare, all'insegna dell'eco-efficienza e della riduzione degli scarichi di sostanze pericolose nell'ambiente, le tecnologie di punta alla base dei prodotti, servizi e processi di fabbricazione dei prossimi anni, basati principalmente sulla conoscenza e l'intelligenza.

È necessario prevedere stanziamenti sufficienti per la nanoricerca connessa alla valutazione del rischio ambientale e sanitario, visto che solo il 5-10 % della nanoricerca nel suo complesso riguarda attualmente questo aspetto.

Occorre prevedere stanziamenti di bilancio sufficienti per le attività che promuovono la ricerca e lo sviluppo di processi di efficienza delle risorse e prassi quali eco-design, riutilizzabilità, riciclabilità e ricerca nel campo della sostituzione di sostanze pericolose o critiche.

Saranno imputate inoltre le spese per riunioni, conferenze, workshop e congressi ad alto livello scientifico o tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, sovvenzioni, azioni di seguito e di valutazione dei programmi specifici, nonché il finanziamento del segretariato IMS, delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico e anche azioni condotte a titolo dei programmi quadro precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

CAPITOLO 08 06 — COOPERAZIONE — AMBIENTE (COMPRESI I CAMBIAMENTI CLIMATICI)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 06	Cooperazione — Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)							
08 06 01	<i>Cooperazione — Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)</i>	1.1	280 840 359	211 873 065		39 113 000	280 840 359	250 986 065
08 06 02	<i>Cooperazione — Ambiente — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»</i>	1.1	4 433 000	2 153 814			4 433 000	2 153 814
	Capitolo 08 06 — Totale		285 273 359	214 026 879		39 113 000	285 273 359	253 139 879

Articolo 08 06 01 — Cooperazione — Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
280 840 359	211 873 065		39 113 000	280 840 359	250 986 065

Commento

La ricerca ambientale nel settimo programma quadro verrà attuata mediante il tema «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)». L'obiettivo è promuovere la gestione sostenibile dell'ambiente naturale e umano e delle sue risorse mediante l'approfondimento delle conoscenze sulle interazioni tra biosfera, ecosistemi e attività umane e lo sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e servizi al fine di affrontare in modo integrato le questioni ambientali a livello mondiale. L'attenzione si incentrerà sulla previsione dei cambiamenti del clima e dei sistemi ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione e l'attenuazione delle pressioni ambientali e dei rischi, anche sulla salute, nonché per la sostenibilità dell'ambiente naturale e antropizzato.

La ricerca nell'ambito di questo tema contribuirà all'attuazione di impegni e iniziative internazionali come osservazione della terra (GEO). Essa sosterrà inoltre i fabbisogni di ricerca derivanti dalla normativa e dalle politiche dell'Unione esistenti e future, dalle strategie tematiche associate e dai piani di azione sulle tecnologie ambientali e su ambiente e sanità. La ricerca contribuirà anche con sviluppi tecnologici che miglioreranno la posizione delle imprese europee, in particolare le PMI, sul mercato in settori come le tecnologie ambientali.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

CAPITOLO 08 10 — IDEE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 10	Idee							
08 10 01	Idee	1.1	1 564 948 330	818 082 810		30 000 000	1 564 948 330	848 082 810
	Capitolo 08 10 — Totale		1 564 948 330	818 082 810		30 000 000	1 564 948 330	848 082 810

Articolo 08 10 01 — Idee

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 564 948 330	818 082 810		30 000 000	1 564 948 330	848 082 810

Commento

L'obiettivo generale delle attività condotte nel quadro del programma specifico «Idee», attraverso la creazione del Consiglio europeo della ricerca, è di individuare le migliori squadre di ricerca in Europa e stimolare la ricerca alle frontiere della conoscenza, finanziando progetti pluridisciplinari e ad alto rischio valutati esclusivamente sulla base dell'eccellenza quale stabilita dai pari a livello europeo, in particolare incoraggiando la creazione di reti tra i gruppi di ricerca in diversi paesi al fine di promuovere lo sviluppo di una comunità scientifica europea.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).

TITOLO 09 — SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E MEDIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 01	Spese amministrative del settore «Società dell'informazione e media»		128 079 620	128 079 620			128 079 620	128 079 620
	40 01 40		24 695	24 695			24 695	24 695
			128 104 315	128 104 315			128 104 315	128 104 315
09 02	Quadro normativo per l'agenda del digitale		30 200 070	28 279 731	-1 143 678		29 056 392	28 279 731
	40 02 41		391 985	391 985			391 985	391 985
			30 592 055	28 671 716			29 448 377	28 671 716
09 03	Adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	1	132 850 000	118 848 984			132 850 000	118 848 984
09 04	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	1	1 354 972 225	1 026 806 757		30 000 000	1 354 972 225	1 056 806 757
09 05	Capacità — Infrastrutture di ricerca	1	31 349 262	54 435 064			31 349 262	54 435 064
	Titolo 09 — Totale		1 677 451 177	1 356 450 156	-1 143 678	30 000 000	1 676 307 499	1 386 450 156
	40 01 40, 40 02 41		416 680	416 680			416 680	416 680
	Totale + riserva		1 677 867 857	1 356 866 836			1 676 724 179	1 386 866 836

CAPITOLO 09 02 — QUADRO NORMATIVO PER L'AGENDA DEL DIGITALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 02	Quadro normativo per l'agenda del digitale							
09 02 01	Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica							
09 02 02	Promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line							
09 02 02 01	Programma Safer Internet	1.1	14 700 000	13 294 857			14 700 000	13 294 857
09 02 02 02	Completamento di Safer Internet plus — Promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online	1.1	—	75 302			—	75 302
	<i>Articolo 09 02 02 — Totale parziale</i>		14 700 000	13 370 159			14 700 000	13 370 159
09 02 03	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione							
09 02 03 01	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	5 502 248	5 502 248			5 502 248	5 502 248
	40 02 41		391 985 5 894 233	391 985 5 894 233			391 985 5 894 233	391 985 5 894 233
09 02 03 02	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Contributo al titolo 3	1.1	2 349 885	2 349 885			2 349 885	2 349 885
	<i>Articolo 09 02 03 — Totale parziale</i>		7 852 133	7 852 133			7 852 133	7 852 133
	40 02 41		391 985 8 244 118	391 985 8 244 118			391 985 8 244 118	391 985 8 244 118
09 02 04	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio							
09 02 04 01	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	3 620 881	3 620 881	-1 102 937		2 517 944	3 620 881
09 02 04 02	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio — Contributo al titolo 3	1.1	672 056	672 056			672 056	672 056
	<i>Articolo 09 02 04 — Totale parziale</i>		4 292 937	4 292 937	-1 102 937		3 190 000	4 292 937
09 02 05	Altre azioni nel settore audiovisivo e dei media	3.2	950 000	950 000	-40 741		909 259	950 000
09 02 06	Azione preparatoria — Erasmus per giornalisti	3.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Capitolo 09 02 — Totale		30 200 070	28 279 731	-1 143 678		29 056 392	28 279 731
	40 02 41		391 985 30 592 055	391 985 28 671 716			391 985 29 448 377	391 985 28 671 716
	Totale + riserva							

Articolo 09 02 04 — Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio

Voce 09 02 04 01 — Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 620 881	3 620 881	-1 102 937		2 517 944	3 620 881

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Ufficio (titoli 1 e 2).

Il BEREC è un organismo consultivo specializzato e indipendente che coadiuva la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche, allo scopo di promuovere un approccio normativo coerente in tutta l'Unione. Il BEREC non è un organismo sindacale e non è dotato di personalità giuridica.

L'ufficio è istituito come organismo comunitario dotato di personalità giuridica, che fornisce al BEREC sostegno professionale e amministrativo per svolgere i compiti ad esso conferiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009.

L'ufficio è tenuto ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario costituiscono entrate con destinazione specifica (articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario) da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

Articolo 09 02 05 — Altre azioni nel settore audiovisivo e dei media

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
950 000	950 000	-40 741		909 259	950 000

Commento

- Stanziamento destinato a coprire le seguenti azioni:
- attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi,
- controllo dell'evoluzione del settore dei media, compreso il pluralismo, nonché
- raccolta e diffusione delle informazioni e delle analisi economiche e giuridiche concernenti il settore audiovisivo.

Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva servizi di media audiovisivi) (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

CAPITOLO 09 04 — COOPERAZIONE — TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 04	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)							
09 04 01	Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)							
09 04 01 01	Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)	1.1	1 244 472 420	949 891 875		30 000 000	1 244 472 420	979 891 875
09 04 01 02	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Impresa comune ARTEMIS	1.1	53 721 430	27 217 532			53 721 430	27 217 532
09 04 01 03	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Spese di supporto per l'impresa comune ARTEMIS	1.1	1 758 156	1 595 089			1 758 156	1 595 089
09 04 01 04	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Impresa comune ENIAC	1.1	53 721 430	36 290 043			53 721 430	36 290 043
09 04 01 05	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Spese di supporto per l'impresa comune ENIAC	1.1	1 298 789	1 178 328			1 298 789	1 178 328
	<i>Articolo 09 04 01 — Totale parziale</i>		1 354 972 225	1 016 172 867		30 000 000	1 354 972 225	1 046 172 867
09 04 02	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
09 04 03	Completamento di programmi quadro della Comunità europea precedenti (anteriori al 2007)	1.1	—	10 633 890			—	10 633 890
	Capitolo 09 04 — Totale		1 354 972 225	1 026 806 757		30 000 000	1 354 972 225	1 056 806 757

Articolo 09 04 01 — Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)

Voce 09 04 01 01 — Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 244 472 420	949 891 875		30 000 000	1 244 472 420	979 891 875

L'obiettivo del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione» del programma specifico cooperazione è migliorare la competitività dell'industria europea e consentire all'Europa di diventare leader e determinare i futuri sviluppi delle TIC affinché vengano soddisfatte le esigenze della società e dell'economia europee e affinché le norme europee contribuiscano a configurare gli sviluppi globali nel settore delle TIC anziché essere superate da altri mercati mondiali in crescita.

Le azioni rafforzeranno la base scientifica e tecnologica europea e ne garantiranno la leadership a livello mondiale nel settore delle TIC, contribuiranno ad orientare ed incentivare l'innovazione mediante l'uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, l'industria e le amministrazioni pubbliche europee.

Il tema TIC dà la priorità alla ricerca strategica sui pilastri chiave della tecnologia, garantisce un'integrazione completa delle tecnologie e fornisce le conoscenze e i mezzi per sviluppare un'ampia serie di applicazioni TIC innovative.

Tali attività incentiveranno il progresso industriale e tecnologico nel settore TIC e miglioreranno la competitività di importanti settori ad uso intensivo di TIC — sia mediante prodotti e servizi basati sulle TIC, innovativi e di elevato valore, che mediante migliori processi organizzativi tanto nelle imprese quanto nelle amministrazioni. Il tema TIC supporta anche altre politiche dell'Unione, facendo ricorso alle TIC per rispondere alle richieste del pubblico e della società.

Le attività includono la cooperazione e gli scambi di migliori prassi al fine di stabilire norme comuni per l'Unione compatibili con le norme globali o definire norme globali, lanciare azioni di collegamento in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. Questo stanziamento è destinato a coprire anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, nonché il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito dei precedenti programmi quadro.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento è destinata a promuovere approcci comuni a sfide globali fondamentali, quali una strategia telematica che possa non solo competere con mercati telematici in rapida crescita, come l'Asia, ma possono anche fissare norme per le politiche in materia telematica, nell'interesse dei valori europei. Mettendo in comune le risorse e promuovendo lo scambio di prassi eccellenti per l'avanzamento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nel settore della R&S. Le azioni sono intese a migliorare l'efficacia degli interventi della comunità internazionale, integrando meccanismi e relazioni di lavoro proficui già esistenti. Gli stanziamenti saranno utilizzati per finanziare imprese innovative tra paesi europei e paesi terzi. La portata di tali imprese andrà oltre quanto potrebbe essere realizzato da un singolo paese e andranno a beneficio sia dell'Unione che dei suoi partner, preparandone il ruolo di guida nella fissazione di future norme in materia telematica. In sede di attuazione della presente azione la Commissione assicura un'equilibrata distribuzione delle sovvenzioni. Essa aiuta i soggetti a livello mondiale a impegnarsi in partenariati di ricerca finalizzati a promuovere l'innovazione nel campo della telematica.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 01	Spese amministrative del settore «Affari marittimi e pesca»		41 179 889	41 179 889			41 179 889	41 179 889
	40 01 40		19 779	19 779			19 779	19 779
			41 199 668	41 199 668			41 199 668	41 199 668
11 02	Mercati della pesca	2	29 996 768	30 370 025			29 996 768	30 370 025
11 03	Pesca internazionale e diritto del mare	2	35 600 000	35 776 949	-880 855	-99 068	34 719 145	35 677 881
	40 02 41		119 200 000	120 800 000	-45 652 520	-47 252 520	73 547 480	73 547 480
			154 800 000	156 576 949	-46 533 375	-47 351 588	108 266 625	109 225 361
11 04	Governance nel settore della politica comune della pesca	2	6 400 000	5 641 866			6 400 000	5 641 866
11 06	Fondo europeo per la pesca (FEP)	2	671 875 602	487 002 069	-477 119		671 398 483	487 002 069
11 07	Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive	2	53 500 000	42 376 540	-240 000		53 260 000	42 376 540
11 08	Controllo e applicazione della politica comune della pesca	2	58 760 900	36 106 750			58 760 900	36 106 750
11 09	Politica marittima	2	16 560 000	7 170 532			16 560 000	7 170 532
	TITOLO 11 — Totale		913 873 159	685 624 620	-1 597 974	-99 068	912 275 185	685 525 552
	40 01 40, 40 02 41		119 219 779	120 819 779	-45 652 520	-47 252 520	73 567 259	73 567 259
	Totale + riserva		1 033 092 938	806 444 399	-47 250 494	-47 351 588	985 842 444	759 092 811

CAPITOLO 11 03 — PESCA INTERNAZIONALE E DIRITTO DEL MARE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03	Pesca internazionale e diritto del mare							
11 03 01	Accordi internazionali in materia di pesca	2	25 500 000	26 200 000	-49 606	-76 191	25 450 394	26 123 809
	40 02 41		119 200 000	120 800 000	-45 652 520	-47 252 520	73 547 480	73 547 480
			144 700 000	147 000 000	-45 702 126	-47 328 711	98 997 874	99 671 289
11 03 02	Contributi a organizzazioni internazionali	2	4 400 000	4 172 136	-798 015		3 601 985	4 172 136
11 03 03	Lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca e altri contributi non obbligatori a organizzazioni internazionali	2	5 500 000	5 215 170			5 500 000	5 215 170
11 03 04	Contributo finanziario dell'Unione europea agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982	2	200 000	189 643	-33 234	-22 877	166 766	166 766
	Capitolo 11 03 — Totale		35 600 000	35 776 949	-880 855	-99 068	34 719 145	35 677 881
	40 02 41		119 200 000	120 800 000	-45 652 520	-47 252 520	73 547 480	73 547 480
	Totale + riserva		154 800 000	156 576 949	-46 533 375	-47 351 588	108 266 625	109 225 361

Articolo 11 03 01 — Accordi internazionali in materia di pesca

Dati in cifre

	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03 01	25 500 000	26 200 000	-49 606	-76 191	25 450 394	26 123 809
40 02 41	119 200 000	120 800 000	-45 652 520	-47 252 520	73 547 480	73 547 480
Totale	144 700 000	147 000 000	-45 702 126	-47 328 711	98 997 874	99 671 289

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi in materia di pesca che l'Unione/la Comunità ha negoziato o intende rinnovare o rinegoziare con i paesi terzi.

L'Unione può inoltre negoziare nuovi accordi di partenariato in materia di pesca che dovrebbero essere finanziati a titolo di questa linea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamenti e decisioni riguardanti la conclusione degli accordi/protocolli in materia di pesca tra l'Unione/Comunità e i governi dei paesi seguenti:

Paese	Regolamento	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Argentina (p.m.)	Regolamento (CE) n. 3447/93 Nessun protocollo attualmente in vigore	28 settembre 1993	L 318 del 20.12.1993	dal 24.5.1994 al 23.5.1999
Capo Verde	Regolamento (CEE) n. 2321/90 modificato dal regolamento (CE) n. 1927/2004	24 luglio 1990 21 ottobre 2004	L 212 del 9.8.1990 L 332 del 6.11.2004	dall'1.7.2004 al 30.6.2005
Comore	Regolamento (CE) n. 2027/2006 Decisione 2011/405/UE del Consiglio	19 dicembre 2006 9 giugno 2011	L 414 del 30.12.2006 L 181 del 9.7.2011	dall'1.9.2006 al 31.8.2011 dall'1.9.2011 al 31.8.2014
Costa d'Avorio	Regolamento (CEE) n. 1494/88 Regolamento (CE) n. 1660/2005 Decisione 2011/294/UE del Consiglio	3 maggio 1988 6 ottobre 2005 13 maggio 2011	L 137 del 2.6.1988 L 267 del 12.10.2005 L 134 del 21.5.2011	dall'1.1.2005 al 31.12.2010 dall'1.1.2011 al 31.12.2013
Gabon	Regolamento (CEE) n. 3939/90 Regolamento (CE) n. 722/2001 modificato dal regolamento (CE) n. 154/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 953/2005 Regolamento (CE) n. 242/2008	19 dicembre 1990 4 aprile 2001 26 gennaio 2004 25 giugno 2005 17 marzo 2008	L 379 del 31.12.1990 L 102 del 12.4.2001 L 27 del 30.1.2004 L 164 del 21.6.2005 L 75 del 18.3.2008	dall'1.7.2000 al 30.6.2003 dall'1.7.2003 al 30.6.2004 dall'1.7.2004 al 30.6.2007 dall'1.7.2007 al 30.6.2013
Gabon	Regolamento (CE) n. 2469/98 Regolamento (CE) n. 580/2002 Regolamento (CE) n. 450/2007 Negoziati per il rinnovo del protocollo tuttora in corso	9 novembre 1998 25 marzo 2002 16 aprile 2007	L 308 del 18.11.1998 L 89 del 5.4.2002 L 109 del 26.4.2007	dal 3.12.2001 al 2.12.2005 dal 3.12.2005 al 2.12.2011
Groenlandia	Regolamento (CEE) n. 223/85 e Regolamento (CEE) n. 224/85 modificato dal regolamento (CE) n. 1575/2001	29 gennaio 1985 25 giugno 2001	L 29 dell'1.2.1985 L 209 del 2.8.2001	dall'1.1.2001 al 31.12.2006
Guinea-Bissau	Regolamento (CE) n. 753/2007 Regolamento (CEE) n. 2213/80 modificato dal regolamento (CE) n. 829/2004 Decisione 2001/179/CE modificata dal regolamento (CE) n. 829/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 1491/2006	28 giugno 2007 26 aprile 2004 26 febbraio 2001 26 aprile 2004 10 ottobre 2006	L 172 del 30.6.2007 L 127 del 29.4.2004 L 66 dell'8.3.2001 L 127 del 29.4.2004 L 279 dell'11.10.2006	dall'1.1.2007 al 31.12.2012 dal 16.6.2003 al 15.6.2006 dal 16.6.2003 al 15.6.2006 dal 15.6.2006 al 14.6.2007
Guinea equatoriale (p.m.)	Regolamento (CE) n. 241/2008 Decisione 2011/885/UE Regolamento (CEE) n. 1966/84 (sospeso dal giugno 2001)	17 marzo 2008 14 novembre 2011 28 giugno 1984	L 75 del 18.3.2008 L 344 del 28.12.2011 L 188 del 16.7.1984	dal 16.6.2007 al 15.6.2011 dal 16.6.2011 al 15.6.2012
Repubblica di Guinea	Regolamento (CEE) n. 971/83 Regolamento (CE) n. 830/2004 Decisione 2009/473/CE abrogata dalla decisione 2009/1016/UE Nessun protocollo attualmente in vigore	28 marzo 1983 26 aprile 2004 28 maggio 2009 22 dicembre 2009	L 111 del 27.4.1983 L 127 del 29.4.2004 L 156 del 19.6.2009 L 348 del 29.12.2009	dall'1.1.2004 al 31.12.2008 dall'1.1.2009 al 31.12.2012
Kiribati	Regolamento (CE) n. 874/2003 Regolamento (CE) n. 893/2007 Negoziati per il nuovo protocollo previsti per il 2012	6 maggio 2003 23 luglio 2007	L 126 del 22.5.2003 L 205 del 7.8.2007	dal 16.9.2003 al 15.9.2006 dal 16.9.2006 al 15.9.2012
Madagascar	Regolamento (CEE) n. 780/86 modificato dal regolamento (CE) n. 2562/2001 prorogato dal regolamento (CE) n. 555/2005 Regolamento (CE) n. 31/2008 Negoziati per il rinnovo previsti per il 2012	24 febbraio 1986 17 dicembre 2001 17 febbraio 2005 15 novembre 2007	L 344 del 28.12.2001 L 94 del 13.4.2005 L 15 del 18.1.2008	dal 21.5.2001 al 20.5.2004 dall'1.1.2004 al 31.12.2006 dall'1.1.2007 al 31.12.2012
Maurizio	Regolamento (CEE) n. 1616/89 modificato dal regolamento (CE) n. 444/2001 prorogato dal regolamento (CE) n. 2003/2004 Nessun protocollo attualmente in vigore. Negoziati per il nuovo accordo e il nuovo protocollo previsti per il 2012.	26 febbraio 2001 21 ottobre 2004	L 64 del 6.3.2001 L 348 del 24.11.2004	dal 3.12.1999 al 2.12.2002 dal 3.12.2003 al 2.12.2007

Mauritania	Regolamento (CE) n. 408/97	24 febbraio 1997	L 62 del 4.3.1997	
	modificato dal regolamento (CE) n. 2528/2001	17 dicembre 2001	L 341 del 22.12.2001	dall'1.8.2001 al 31.7.2006
	Regolamento (CE) n. 1801/2006	30 novembre 2006	L 343 dell'8.12.2006	dall'1.8.2006 al 31.7.2008
	Regolamento (CE) n. 704/2008	15 luglio 2008	L 203 del 31.7.2008	dall'1.8.2008 al 31.7.2012
Negozianti per il rinnovo tuttora in corso.				
Stati federati di Micronesia	Regolamento (CE) n. 805/2006	25 aprile 2006	L 151 del 6.6.2006	dal 26.2.2007 al 25.2.2010
	Decisione 2011/116/UE del Consiglio	13 dicembre 2010	L 52 del 25.2.2011	
Marocco	Regolamento (CE) n. 764/2006	22 maggio 2006	L 141 del 29.5.2006	dal 28.2.2007 al 27.2.2011 ¹
	Decisione 2011/491/UE del Consiglio	12 luglio 2011	L 202 del 5.8.2011	dal 28.2.2011 al 28.2.2012
Procedura legislativa in corso.				
Mozambico	Regolamento (CE) n. 2329/2003	22 dicembre 2003	L 345 del 31.12.2003	dall'1.1.2004 al 31.12.2006
	Regolamento (CE) n. 1446/2007	22 novembre 2007	L 331 del 17.12.2007	dall'1.1.2007 al 31.12.2011
Il 2 giugno 2011 è stato siglato un nuovo accordo – procedura legislativa in corso				
São Tomé e Príncipe	Regolamento (CEE) n. 477/84	21 febbraio 1984	L 54 del 25.2.1984	
	modificato dal regolamento (CE) n. 2348/2002	9 dicembre 2002	L 351 del 28.12.2002	dall'1.6.2002 al 31.5.2005
	modificato dal regolamento (CE) n. 1124/2006	11 luglio 2006	L 200 del 22.7.2006	dall'1.6.2005 al 31.5.2006
	Regolamento (CE) n. 894/2007	23 luglio 2007	L 205 del 7.8.2007 e L 330 del 15.12.2007	dall'1.6.2006 al 31.5.2010
Senegal (p.m.)	Decisione 2011/296/UE	24 febbraio 2011	L 136 del 24.2.2011	dal 13.5.2011 al 12.5.2014
	Decisione 2011/420/UE	12 luglio 2011	L 188 del 19.7.2011	
	Regolamento (CEE) n. 2212/80	27 giugno 1980	L 226 del 29.8.1980	
	modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2323/2002	16 dicembre 2002	L 349 del 24.12.2002	dall'1.7.2002 al 30.6.2006
Nessun protocollo attualmente in vigore				
Seychelles	Regolamento (CEE) n. 1708/87	15 giugno 1987	L 160 del 20.6.1987	dal 18.1.2002 al 17.1.2005
	modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2002	30 maggio 2002	L 144 dell'1.6.2002	
	sostituito dal regolamento (CE) n. 115/2006	23 gennaio 2006	L 21 del 25.1.2006	dal 18.1.2005 al 17.1.2011
	Regolamento (CE) n. 1562/2006.	5 ottobre 2006	L 290 del 20.10.2006	
Salomone, Isole	Regolamento (CE) n. 480/2008	26 maggio 2008	L 141 del 31.5.2008	dal 18.1.2005 al 17.1.2011
	Decisione 2010/814/UE del Consiglio	20 dicembre 2010	L 345 del 30.12.2010	dal 18.1.2011 al 17.1.2014
	Decisione 2011/474/UE	12 luglio 2011	L 196 del 28.7.2011	
	Regolamento (CE) n. 563/2006	13 marzo 2006	L 105 del 13.4.2006	dal 9.10.2006 all'8.10.2009
Tanzania (p.m.)	Decisione 2010/397/UE	3 giugno 2010	L 190 del 22.7.2010	dal 9.10.2009 all'8.10.2012
	Decisione 2010/763/UE del Consiglio	6 dicembre 2010	L 324 del 9.12.2010	
Accordo proposto ritirato				

Articolo 11 03 02 — Contributi a organizzazioni internazionali

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 400 000	4 172 136	-798 015		3 601 985	4 172 136

¹ Il protocollo relativo all'accordo con il Marocco era inizialmente previsto per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2010. A causa di un ritardo nel processo di ratifica esso è entrato in vigore il 27 febbraio 2007 ed è rimasto valido per quattro anni a decorrere da tale data.

- Stanziamento destinato a finanziare la partecipazione attiva dell'Unione alle organizzazioni internazionali di pesca incaricate di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in alto mare:
- CCAMLR (decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26)),
- NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization) (decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24)),
- ICCAT (decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33)),
- NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission) (decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21)),
- FAO, (decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, sull'accesso della Comunità europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) da cui dipendono, fra l'altro, il comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) e il comitato per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (COPACO),
- NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) [regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1)],
- CTOI [decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24)],
- CGPM [decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34)],
- SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale) [decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39)],
- SWAFO (accordo multilaterale per la conservazione della fauna e della flora di alto mare nell'Atlantico sud-occidentale, mandato di negoziato n. 13428/97),
- SIOFA (decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27)),
- WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale) (ex MHL), (decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1)),
- APICD (decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26)),

- CIATT (decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidetti tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22)),
- accordo per la conservazione e la gestione degli stock di pesce spada nel Pacifico sud-orientale, mandato di negoziato in corso,
- Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale (mandato di negoziato in corso),
- convenzione del mare di Bering.
- Stanziamento destinato a coprire in particolare:
- le spese derivanti dai contributi obbligatori dell'Unione al bilancio delle organizzazioni internazionali di pesca,
- l'adesione e i contributi volontari dell'Unione alla FAO nel settore della pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Articolo 11 03 04 — Contributo finanziario dell'Unione europea agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
200 000	189 643	-33 234	-22 877	166 766	166 766

Commento

Stanziamento destinato a coprire i contributi finanziari dell'Unione europea agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in particolare l'Autorità internazionale dei fondali marini (AIFM) e il Tribunale internazionale per il diritto del mare.

Basi giuridiche

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parti XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 06	Fondo europeo per la pesca (FEP)							
11 06 01	Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Obiettivo n. 1 (2000-2006)	2	p.m.	21 334 787			p.m.	21 334 787
11 06 02	Completamento del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 03	Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 04	Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Escluso l'obiettivo n. 1 (2000-2006)	2	p.m.	7 111 596			p.m.	7 111 596
11 06 05	Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivo n. 5 a (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 06	Completamento dei programmi precedenti — Iniziative anteriori al 2000	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 08	Completamento dei programmi precedenti — Precedenti azioni innovatrici e misure di assistenza tecnica (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 09	Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 11	Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica operativa	2	4 346 082	3 413 566	-477 119		3 868 963	3 413 566
11 06 12	Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo convergenza	2	507 543 231	341 356 590			507 543 231	341 356 590
11 06 13	Fondo europeo per la pesca (FEP) — Escluso l'obiettivo convergenza	2	159 986 289	113 785 530			159 986 289	113 785 530
Capitolo 11 06 — Totale			671 875 602	487 002 069	-477 119		671 398 483	487 002 069

Commento

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 determina le condizioni alle quali si procede al rimborso dell'acconto che non abbia l'effetto di ridurre la partecipazione dei fondi strutturali all'intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Articolo 11 06 11 — Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 346 082	3 413 566	-477 119		3 868 963	3 413 566

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica del FEP, come previsto all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1198/2006. Le misure di assistenza tecnica comprendono studi, valutazioni, misure destinate ai partner, misure per la diffusione di informazioni, installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici di gestione, monitoraggio, audit, ispezione e valutazione, miglioramenti dei metodi di valutazione e delle pratiche di scambio di informazioni nel settore e la creazione di reti transnazionali e dell'Unione di operatori nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.

L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, audit, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FEP.

- In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:
- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi,
- sostegno per il collegamento in rete e lo scambio delle migliori prassi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

CAPITOLO 11 07 — CONSERVAZIONE, GESTIONE E SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE ACQUATICHE VIVE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 07	Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive							
11 07 01	Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (raccolta dei dati di base)	2	47 500 000	38 307 795			47 500 000	38 307 795
11 07 02	Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (miglioramento della consulenza scientifica)	2	4 500 000	3 318 745	-240 000		4 260 000	3 318 745
11 07 03	Progetto pilota — Strumenti per una governance comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore	2	1 500 000	750 000			1 500 000	750 000
Capitolo 11 07 — Totale			53 500 000	42 376 540	-240 000		53 260 000	42 376 540

Articolo 11 07 02 — Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (miglioramento della consulenza scientifica)

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 500 000	3 318 745	-240 000		4 260 000	3 318 745

Commento

- Stanziamento destinato a coprire:
- spese relative a contratti di partenariato con istituti di ricerca nazionali per la prestazione di pareri scientifici,
- spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi dell'Unione, per la prestazione di servizi di segreteria al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e per svolgere attività di analisi preliminare e preparazione dei dati utilizzati per valutare la situazione delle risorse alieutiche,
- indennità corrisposte ai membri del CSTEP e/o ad esperti invitati dal CSTEP per la loro partecipazione e il lavoro svolto in seno ai gruppi di lavoro e in sessione plenaria,
- indennità corrisposte ad esperti indipendenti che formulano pareri scientifici a richiesta della Commissione o impartiscono una formazione agli amministratori o ad altri soggetti interessati in merito all'interpretazione dei pareri scientifici,
- contributi ad organismi internazionali incaricati della valutazione degli stock ittici e della formulazione di pareri scientifici.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	Spese amministrative del settore «Politica regionale» 40 01 40		89 826 606 16 463 89 843 069	89 826 606 16 463 89 843 069			89 826 606 16 463 89 843 069	89 826 606 16 463 89 843 069
13 03	Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali	1	29 611 464 423	26 235 431 887		780 000 000	29 611 464 423	27 015 431 887
13 04	Fondo di coesione	1	11 788 814 578	8 757 388 636		1 100 000 000	11 788 814 578	9 857 388 636
13 05	Operazioni di preadesione connesse alle politiche strutturali		555 341 668	455 543 710		-10 000 000	555 341 668	445 543 710
13 06	Fondo di solidarietà		688 254 041	688 254 041			688 254 041	688 254 041
	Titolo 13 — Totale		42 733 701 316	36 226 444 880		1 870 000 000	42 733 701 316	38 096 444 880
	40 01 40		16 463	16 463			16 463	16 463
	Totale + riserva		42 733 717 779	36 226 461 343			42 733 717 779	38 096 461 343

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03	Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali							
13 03 01	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)	1.2	p.m.	1 200 000 000			p.m.	1 200 000 000
13 03 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 03	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 04	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)	1.2	p.m.	145 596 619			p.m.	145 596 619
13 03 05	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 06	Completamento di Urban (2000-2006)	1.2	p.m.	10 000 000			p.m.	10 000 000
13 03 07	Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 08	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 09	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 12	Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda	1.1	p.m.	13 608 766			p.m.	13 608 766
13 03 13	Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)	1.2	p.m.	90 000 000			p.m.	90 000 000
13 03 14	Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)	1.2	—	—			—	—
13 03 16	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza	1.2	24 398 779 141	20 603 000 000		500 000 000	24 398 779 141	21 103 000 000
13 03 17	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Pace	1.2	33 392 292	40 000 000			33 392 292	40 000 000
13 03 18	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione	1.2	3 946 682 563	3 400 965 947			3 946 682 563	3 400 965 947
13 03 19	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1.2	1 168 910 427	685 160 555		280 000 000	1 168 910 427	965 160 555
13 03 20	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1.2	50 000 000	35 000 000			50 000 000	35 000 000
13 03 21	Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 22	Progetto pilota — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 23	Progetto pilota — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione a livello globale	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 24	Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 26	Progetto pilota — Recupero sostenibile delle periferie	1.2	500 000	500 000			500 000	500 000
13 03 27	Azione preparatoria — RURBAN — Partenariato per uno sviluppo urbano-rurale sostenibile	1.2	p.m.	1 000 000			p.m.	1 000 000
13 03 28	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale	1.2	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
13 03 29	Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace	1.2	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
13 03 30	Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze e eccellenza nella macroregione danubiana	1.2	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 31	<i>Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni</i> <i>Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea</i> <i>Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica</i> <i>Azione preparatoria — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale</i> <i>Strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione del FESR per la convergenza</i> <i>Strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione del FESR per la competitività regionale e l'occupazione</i> Capitolo 13 03 — Totale	1.2	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
13 03 32		1.2	1 200 000	600 000			1 200 000	600 000
13 03 33		1.2	2 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000
13 03 34		1.2	2 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000
13 03 40			p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 41			p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
			29 611 464 423	26 235 431 887		780 000 000	29 611 464 423	27 015 431 887

Commento

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede l'applicazione di rettifiche finanziarie, le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti fossero necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede rettifiche finanziarie per il periodo 2007-2013.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce le condizioni di rimborso dell'acconto, che non ha come effetto di ridurre la partecipazione dei Fondi strutturali all'intervento in questione. Le eventuali entrate provenienti dal rimborso dell'acconto, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce le condizioni di rimborso del prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158, 159 e 161.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Articolo 13 03 16 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 398 779 141	20 603 000 000		500 000 000	24 398 779 141	21 103 000 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla convergenza nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione.

Parte dello stanziamento è destinata ad essere utilizzata per affrontare le disparità interregionali in modo che la situazione di sviluppo generale di una regione non celi sacche di povertà e unità territoriali svantaggiate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 19 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 168 910 427	685 160 555		280 000 000	1 168 910 427	965 160 555

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo sarà volto a rafforzare la cooperazione territoriale e macroregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale appropriato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 04	Fondo di coesione							
13 04 01	<i>Fondo di coesione — Completamento di progetti precedenti anteriori al 2007</i>	1.2	p.m.	950 388 636			p.m.	950 388 636
13 04 02	<i>Fondo di coesione</i>	1.2	11 788 814 578	7 807 000 000		1 100 000 000	11 788 814 578	8 907 000 000
13 04 03	<i>Strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione del Fondo di coesione</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
Capitolo 13 04 — Totale			11 788 814 578	8 757 388 636		1 100 000 000	11 788 814 578	9 857 388 636

Commento

Allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1) determina le condizioni alle quali si procede al rimborso dell'acconto che non abbia l'effetto di ridurre la partecipazione del Fondo all'intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo alla disposizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce le condizioni di rimborso del prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Articolo 13 04 02 — Fondo di coesione

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 788 814 578	7 807 000 000		1 100 000 000	11 788 814 578	8 907 000 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni del Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013.

Le azioni di lotta antifrode sono imputate all'articolo 24 02 01.

- Stanziamiento destinato a finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento (CE) n. 1083/2006, come stabilito dall'articolo 45 del regolamento stesso. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:
 - spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni),
 - spese di informazione e pubblicazione,
 - spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
 - contratti per forniture di servizi e studi,
 - sovvenzioni.

Stanziamiento altresì destinato a finanziare misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del prossimo periodo di programmazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158 e 161.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 177.

CAPITOLO 13 05 — OPERAZIONI DI PREADESIONE CONNESSE ALLE POLITICHE STRUTTURALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 05	Operazioni di preadesione connesse alle politiche strutturali							
13 05 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)							
13 05 01 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)	4	p.m.	235 009 566		-10 000 000	p.m.	225 009 566
13 05 01 02	Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 13 05 01 — Totale parziale</i>		p.m.	235 009 566		-10 000 000	p.m.	225 009 566
13 05 02	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale	4	462 453 000	141 897 374			462 453 000	141 897 374
13 05 03	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di cooperazione transfrontaliera (CBC)							
13 05 03 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b	1.2	50 481 765	50 000 000			50 481 765	50 000 000
13 05 03 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4	4	42 406 903	28 636 770			42 406 903	28 636 770
	<i>Articolo 13 05 03 — Totale parziale</i>		92 888 668	78 636 770			92 888 668	78 636 770
	Capitolo 13 05 — Totale		555 341 668	455 543 710		-10 000 000	555 341 668	445 543 710

Articolo 13 05 01 — Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)

Commento

Lo strumento strutturale di preadesione (ISPA) forniva contributi al fine di agevolare l'adesione all'Unione europea dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. L'ISPA interveniva per aiutare i paesi beneficiari a rispettare l'acquis dell'Unione nei settori dell'ambiente e dei trasporti.

Voce 13 05 01 01 — Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	235 009 566		-10 000 000	p.m.	225 009 566

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli interventi dell'ISPA, come pure l'assistenza tecnica prestata al di fuori della Commissione e necessaria alla loro attuazione nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 01	Spese amministrative del settore «Istruzione e cultura»		125 335 933	125 335 933			125 335 933	125 335 933
	40 01 40		29 933	29 933			29 933	29 933
			125 365 866	125 365 866			125 365 866	125 365 866
15 02	Apprendimento permanente, compreso il multilinguismo		1 345 007 430	1 109 141 456		180 000 000	1 345 007 430	1 289 141 456
15 04	Sviluppo della cooperazione culturale e audiovisiva in Europa		174 780 000	157 985 000			174 780 000	157 985 000
15 05	Promozione della cooperazione nel settore della gioventù e dello sport	3	145 108 000	130 000 000			145 108 000	130 000 000
15 07	Persone — Programma per la mobilità dei ricercatori	1	906 662 068	589 555 947		102 000 000	906 662 068	691 555 947
	Titolo 15 — Totale		2 696 893 431	2 112 018 336		282 000 000	2 696 893 431	2 394 018 336
	40 01 40		29 933	29 933			29 933	29 933
	Totale + riserva		2 696 923 364	2 112 048 269			2 696 923 364	2 394 048 269

CAPITOLO 15 02 — APPRENDIMENTO PERMANENTE, COMPRESO IL MULTILINGUISMO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 02	Apprendimento permanente, compreso il multilinguismo							
15 02 02	Erasmus Mundus	1.1	105 654 000	86 188 852			105 654 000	86 188 852
15 02 03	Cooperazione con paesi terzi nel campo dell'istruzione e della formazione professionale	4	9 000 000	7 636 472			9 000 000	7 636 472
15 02 09	Completamento di precedenti programmi nel campo dell'istruzione e della formazione	1.1	—	p.m.			—	p.m.
15 02 11	Istituto europeo di innovazione e tecnologia							
15 02 11 01	Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Struttura amministrativa	1.1	4 493 000	3 169 028			4 493 000	3 169 028
15 02 11 02	Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI)	1.1	74 831 000	65 512 600			74 831 000	65 512 600
	<i>Articolo 15 02 11 — Totale parziale</i>		79 324 000	68 681 628			79 324 000	68 681 628
15 02 22	Programma per l'apprendimento permanente	1.1	1 110 476 000	907 251 074		180 000 000	1 110 476 000	1 087 251 074
15 02 23	Azione preparatoria — Programma di tipo Erasmus per gli apprendisti	1.1	—	p.m.			—	p.m.
15 02 25	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale							
15 02 25 01	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	12 668 834	12 668 834			12 668 834	12 668 834
15 02 25 02	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale — Contributo al titolo 3	1.1	4 340 066	4 340 066			4 340 066	4 340 066
	<i>Articolo 15 02 25 — Totale parziale</i>		17 008 900	17 008 900			17 008 900	17 008 900
15 02 27	Fondazione europea per la formazione professionale							
15 02 27 01	Fondazione europea per la formazione professionale — Contributo ai titoli 1 e 2	4	14 468 414	14 468 414			14 468 414	14 468 414
15 02 27 02	Fondazione europea per la formazione professionale — Contributo al titolo 3	4	5 576 116	5 576 116			5 576 116	5 576 116
	<i>Articolo 15 02 27 — Totale parziale</i>		20 044 530	20 044 530			20 044 530	20 044 530
15 02 29	Progetto pilota — Cooperazione fra istituti europei di tecnologia	1.1	—	—			—	—
15 02 30	Progetto pilota — Politica europea di vicinato — Migliorare l'istruzione mediante borse di studio e scambi	1.1	—	—			—	—
15 02 31	Progetto pilota destinato a coprire i costi degli studi per studenti specializzandi in politica europea di vicinato (PEV) e delle attività accademiche connesse, tra cui l'istituzione della cattedra di PEV al campus di Natolin del Collegio d'Europa	1.1	p.m.	580 000			p.m.	580 000
15 02 32	Progetto pilota — Politica europea di vicinato — Migliorare l'istruzione mediante borse di studio e scambi	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
15 02 33	Azione preparatoria destinata a coprire i costi degli studi per specializzandi in politica europea di vicinato (PEV) e delle attività accademiche connesse nonché di altri moduli educativi, fra cui il funzionamento della cattedra di PEV al campus di Natolin del Collegio d'Europa	1.1	3 500 000	1 750 000			3 500 000	1 750 000
	Capitolo 15 02 — Totale		1 345 007 430	1 109 141 456		180 000 000	1 345 007 430	1 289 141 456

Articolo 15 02 22 — Programma per l'apprendimento permanente

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 110 476 000	907 251 074		180 000 000	1 110 476 000	1 087 251 074

Commento

- Nell'ambito della decisione di un programma integrato nel settore dell'istruzione e dell'apprendimento permanente, questo stanziamento è destinato a finanziare i programmi specifici e le azioni orizzontali che seguono:
- Comenius: per le attività di istruzione generale fino alle scuole medie superiori,
- Erasmus: per le attività d'istruzione e di perfezionamento nelle università, aumento del numero delle borse di studio e della relativa dotazione nel quadro dei programmi Erasmus,
- Leonardo da Vinci: per tutti gli aspetti dell'insegnamento e della formazione professionali,
- Grundtvig: per l'insegnamento agli adulti,
- Jean Monnet: progetti di promozione dell'insegnamento, della ricerca e del dibattito sul processo di integrazione europea negli istituti d'insegnamento superiore e sovvenzioni di funzionamento per determinate istituzioni e associazioni di particolare importanza,
- un programma trasversale, articolato in quattro attività principali, per trattare questioni di carattere generale, stabilire disposizioni specifiche per l'apprendimento delle lingue e per le attività legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quando tali aspetti esulano dal campo d'azione dei programmi specifici, e assicurare una più efficace diffusione.

Le esigenze educative speciali delle persone affette da disabilità o disturbi possono essere prese in considerazione in tutti i programmi settoriali suindicati.

Parte dello stanziamento è destinato a coprire, tra l'altro, le spese aggiuntive relative alle attività dell'Istituto universitario europeo (IUE), in conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della decisione n. 1720/2006/CE. Un contributo complementare dovrebbe essere destinato al Programma di governance globale. L'aumento è finalizzato a migliorare e ad ampliare i corsi di dottorato in materia di governance globale e affari mondiali presso l'IUE; a sviluppare ulteriormente l'Accademia europea di governance mondiale dedicata a formazioni, discussioni e dibattiti di alto livello; a estendere la comunità di ricercatori junior e senior a livello di post-dottorato specializzati in questi settori; a richiamare presso l'IUE un importante numero di studiosi di alto livello provenienti da facoltà universitarie e centri di ricerca di altri Stati membri, nonché da istituzioni internazionali; a continuare a sviluppare diversi filoni di ricerca di base e applicata su questioni attinenti alla governance globale; a promuovere e sostenere una serie di eventi, conferenze e seminari sui temi della governance globale e a creare una rete europea di governance globale. Queste misure rappresentano un'estensione e un potenziamento di un'azione già contemplata nel bilancio generale per il 2010.

Parte dello stanziamento è destinata al finanziamento dell'azione Mobilità dei giovani innovatori. È un fatto generalmente riconosciuto che la mobilità professionale è fondamentale per garantire l'emergere di una forza lavoro versatile, per promuovere il sentimento di cittadinanza europea e per rafforzare la competitività dell'Europa. Le idee innovative non dovrebbero fermarsi alle frontiere nazionali bensì crescere mediante fertilizzazione incrociata, sperimentazione e convalida nell'ambito del più vasto pool europeo di talenti, servizi, infrastrutture e finanziamenti. Proprio come gli studenti europei traggono vantaggio dall'esperienza di mobilità offerta dal programma Erasmus, i giovani ricercatori dalle azioni del programma Marie Curie e i giovani imprenditori dal loro apposito programma Erasmus, così anche i giovani innovatori hanno diritto a una mobilità transfrontaliera a vantaggio dell'innovazione in Europa. Gli attuali programmi di mobilità non hanno la medesima portata del programma di mobilità dei giovani innovatori, il quale è incentrato sul processo di innovazione consistente nello sviluppare nuove idee a uno stadio precoce in strumenti di dimostrazione. Ad esempio, il presente progetto si differenzia dal programma Erasmus per giovani imprenditori, il quale è sostanzialmente un programma di scambi tra imprese incentrato sulla fase post innovazione, che permette ai neoimprenditori di apprendere o migliorare le loro capacità aziendali. Combinando i vantaggi della mobilità, la necessità di colmare il divario innovativo e quella di modificare le mentalità per promuovere l'innovazione, la proposta per la mobilità dei giovani innovatori rappresenta un'azione concreta verso l'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, come pure, in particolare, per le iniziative faro «Unione per l'innovazione» e «Youth on the move». L'azione «Mobilità dei giovani innovatori» intende sostenere un minimo di 100 giovani innovatori. Essa funzionerebbe come un programma di tirocinio senza frontiere per la mobilità e l'innovazione, che consenta a giovani innovatori (25-36 anni di età) e a innovatori potenziali (18-24 anni di età) di lavorare alla propria idea a uno stadio precoce in qualità di «giovani innovatori tirocinanti» presso un'organizzazione di accoglienza, che potrebbe essere una grande o piccola azienda, una start-up, un laboratorio, un'università, un istituto, un ente governativo o un'organizzazione non governativa (ONG).

Una parte dello stanziamento dovrebbe essere destinata altresì al miglioramento dei modelli pedagogici per combattere l'abbandono scolastico prematuro. La Strategia UE 2020 mira ad affrontare il problema dell'abbandono scolastico prematuro facendo di tale questione uno degli obiettivi primari che gli Stati membri devono perseguire per contenere il tasso medio di abbandono entro il 10 %. In tale contesto, gli Stati membri sono altresì incoraggiati a scambiare buone prassi al fine di risolvere la questione a livello nazionale ed europeo. Tale problematica si ricollega strettamente a un altro obiettivo della strategia Europa 2020, che colloca il miglioramento della qualità dell'istruzione in tutti gli Stati membri al centro dell'approccio che l'UE deve adottare per creare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva.

- Per questo motivo, è opportuno varare partenariati europei e procedere a uno scambio di prassi eccellenti in relazione all'abbandono scolastico prematuro, perseguendo i seguenti obiettivi principali:
- incidere direttamente sul tasso di abbandono scolastico prematuro, individuando e prendendo come obiettivo minori provenienti da un contesto sociale ed economico svantaggiato sin dalle fasi iniziali della loro istruzione,
- attraverso lo scambio di prassi eccellenti e l'uso di modelli pedagogici diversi, offrire ai minori più esposti al fenomeno gli incentivi necessari per proseguire la scuola,
- fornire agli insegnanti e agli amministratori scolastici una piattaforma per la condivisione di idee ed esperienze, con l'obiettivo di sviluppare politiche migliori e di stimolare nuove prassi educative innovative,
- sostenere i minori appartenenti a minoranze etniche (compresi i Rom) durante i primi anni della loro istruzione, così da prevenire l'abbandono in una fase successiva,
- migliorare i risultati scolastici e aumentare le prestazioni sia nei paesi meno performanti che in quelli con migliori prestazioni all'interno dell'Unione, in quanto è previsto che tutti i partecipanti traggano vantaggio da questa iniziativa di cooperazione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

CAPITOLO 15 07 — PERSONE — PROGRAMMA PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 07	Persone — Programma per la mobilità dei ricercatori							
15 07 77	Persone	1.1	905 662 068	588 805 947		102 000 000	905 662 068	690 805 947
15 07 78	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
15 07 79	Articolo 15 07 79 — Progetto pilota — Partenariati per la conoscenza	1.1	1 000 000	750 000			1 000 000	750 000
	Capitolo 15 07 — Totale		906 662 068	589 555 947		102 000 000	906 662 068	691 555 947

Articolo 15 07 77 — Persone

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
905 662 068	588 805 947		102 000 000	905 662 068	690 805 947

Commento

L'Europa deve diventare più attraente per i ricercatori al fine di migliorare le proprie capacità e i propri risultati nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e di consolidare e sviluppare ulteriormente lo Spazio europeo della ricerca. Sullo sfondo di una crescente competizione a livello mondiale, è necessario sviluppare un mercato del lavoro europeo aperto e competitivo per i ricercatori, con prospettive di carriera interessanti.

Il valore aggiunto del sostegno fornito a titolo del programma specifico «Persone» è la promozione della mobilità internazionale e intersettoriale dei ricercatori quale fattore chiave per l'innovazione europea. Le azioni Marie Curie favoriscono altresì una più stretta cooperazione tra istruzione, ricerca e imprese di diversi paesi nella formazione e nell'evoluzione della carriera dei ricercatori al fine di ampliare le loro competenze e prepararli ai lavori di domani. Occorre rafforzare ulteriormente il partenariato tra istruzione e imprese al fine di aumentare il trasferimento di conoscenze e migliorare i corsi di dottorato adattandoli ai bisogni dell'industria. Attraverso la promozione di condizioni di lavoro in linea con la Carta europea e il codice di condotta dei ricercatori si contribuisce a rendere più attraente la carriera di ricerca in Europa.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario.

Inoltre, parte dello stanziamento è destinata al finanziamento dell'azione Mobilità dei giovani innovatori. È un fatto generalmente riconosciuto che la mobilità professionale è fondamentale per garantire l'emergere di una forza lavoro versatile, per promuovere il sentimento di cittadinanza europea e per rafforzare la competitività dell'Europa. Le idee innovative non dovrebbero fermarsi alle frontiere nazionali bensì crescere mediante fertilizzazione incrociata, sperimentazione e convalida nell'ambito del più vasto pool europeo di talenti, servizi, infrastrutture e finanziamenti. Proprio come gli studenti europei traggono vantaggio dall'esperienza di mobilità offerta dal programma Erasmus, i giovani ricercatori dalle azioni del programma Marie Curie e i giovani imprenditori dal loro apposito programma Erasmus, così anche i giovani innovatori hanno diritto a una mobilità transfrontaliera a vantaggio dell'innovazione in Europa. Gli attuali programmi di mobilità non hanno la medesima portata del programma di mobilità dei giovani innovatori, il quale è incentrato sul processo di innovazione consistente nello sviluppare nuove idee a uno stadio precoce in strumenti di dimostrazione. Ad esempio, il presente progetto si differenzia dal programma Erasmus per giovani imprenditori, il quale è sostanzialmente un programma di scambi tra imprese incentrato sulla fase post innovazione, che permette ai neoimprenditori di apprendere o migliorare le loro capacità aziendali. Combinando i vantaggi della mobilità, la necessità di colmare il divario innovativo e quella di modificare le mentalità per promuovere l'innovazione, la proposta per la mobilità dei giovani innovatori rappresenta un'azione concreta verso l'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, come pure, in particolare, per le iniziative faro «Unione per l'innovazione» e «Youth on the move».

L'azione «Mobilità dei giovani innovatori» intende sostenere un minimo di 100 giovani innovatori. Essa funzionerebbe come un programma di tirocinio senza frontiere per la mobilità e l'innovazione, che consenta a giovani innovatori (25-36 anni di età) e a innovatori potenziali (18-24 anni di età) di lavorare alla propria idea a uno stadio precoce in qualità di «giovani innovatori tirocinanti» presso un'organizzazione di accoglienza, che potrebbe essere una grande o piccola azienda, una start-up, un laboratorio, un'università, un istituto, un ente governativo o un'organizzazione non governativa (ONG).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

TITOLO 17 — SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 01	Spese amministrative del settore «Salute e tutela dei consumatori» 40 01 40	116 768 100 280 045 117 048 145	116 768 100 280 045 117 048 145			116 768 100 280 045 117 048 145	116 768 100 280 045 117 048 145
17 02	Politica dei consumatori	21 090 000	20 185 400			21 090 000	20 185 400
17 03	Sanità pubblica	214 272 780	210 542 692			214 272 780	210 542 692
17 04	Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e salute delle piante	334 250 000	243 828 105	-65 420 000	17 000 000	268 830 000	260 828 105
	Titolo 17 — Totale	686 380 880	591 324 297	-65 420 000	17 000 000	620 960 880	608 324 297
	40 01 40	280 045	280 045			280 045	280 045
	Totale + riserva	686 660 925	591 604 342			621 240 925	608 604 342

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 04	Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e salute delle piante							
17 04 01	Programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controllo veterinario degli animali che presentano rischi per la sanità legati a fattori esterni							
17 04 01 01	Programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controllo veterinario degli animali che presentano rischi per la sanità legati a fattori esterni — Nuove misure	2	259 000 000	184 901 486	-57 640 000	17 000 000	201 360 000	201 901 486
17 04 01 02	Progetto pilota — Rete europea coordinata per il benessere degli animali	2	1 000 000	500 000			1 000 000	500 000
	<i>Articolo 17 04 01 — Totale parziale</i>		260 000 000	185 401 486	-57 640 000	17 000 000	202 360 000	202 401 486
17 04 02	Altre azioni nei campi veterinario, del benessere degli animali e della sanità pubblica							
17 04 02 01	Altre azioni nei campi veterinario, del benessere degli animali e della sanità pubblica — Nuove misure	2	18 000 000	12 326 766			18 000 000	12 326 766
	<i>Articolo 17 04 02 — Totale parziale</i>		18 000 000	12 326 766			18 000 000	12 326 766
17 04 03	Fondo d'emergenza per le patologie veterinarie e per altre malattie degli animali che comportano rischi per la salute pubblica							
17 04 03 01	Fondo d'emergenza per le patologie veterinarie e per altre malattie degli animali che comportano rischi per la salute pubblica — Nuove misure	2	10 000 000	9 482 128	-4 400 000		5 600 000	9 482 128
17 04 03 03	Azione preparatoria — Posti di controllo (aree di sosta) per il trasporto di animali	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 17 04 03 — Totale parziale</i>		10 000 000	9 482 128	-4 400 000		5 600 000	9 482 128
17 04 04	Interventi fitosanitari							
17 04 04 01	Interventi fitosanitari — Nuove misure	2	14 000 000	9 482 128			14 000 000	9 482 128
	<i>Articolo 17 04 04 — Totale parziale</i>		14 000 000	9 482 128			14 000 000	9 482 128
17 04 06	Completamento delle azioni precedenti nei settori veterinario e fitosanitario	3.2	p.m.	347 000			p.m.	347 000
17 04 07	Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse							
17 04 07 01	Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse — Nuove misure	2	32 000 000	26 549 957	-3 380 000		28 620 000	26 549 957
	<i>Articolo 17 04 07 — Totale parziale</i>		32 000 000	26 549 957	-3 380 000		28 620 000	26 549 957
17 04 09	Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della salute delle piante							
		4	250 000	238 640			250 000	238 640
	Capitolo 17 04 — Totale		334 250 000	243 828 105	-65 420 000	17 000 000	268 830 000	260 828 105

Articolo 17 04 01 — Programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controllo veterinario degli animali che presentano rischi per la sanità legati a fattori esterni

Voce 17 04 01 01 — Programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controllo veterinario degli animali che presentano rischi per la sanità legati a fattori esterni — Nuove misure

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
259 000 000	184 901 486	-57 640 000	17 000 000	201 360 000	201 901 486

Commento

L'assistenza finanziaria dell'Unione aiuta ad accelerare l'eradicazione delle malattie degli animali o la lotta a tali malattie fornendo fondi che completano le risorse finanziarie nazionali e contribuisce ad armonizzare gli interventi a livello dell'Unione. Una parte importante di queste malattie o infezioni sono le zoonosi trasmissibili all'uomo (BSE, brucellosi, influenza aviaria, salmonellosi, tubercolosi ecc.). Il persistere di queste malattie costituisce tra l'altro un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Combatterle aiuta a migliorare il livello della sanità pubblica e aumenta la sicurezza dei prodotti alimentari nell'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

Articolo 17 04 03 — Fondo d'emergenza per le patologie veterinarie e per altre malattie degli animali che comportano rischi per la salute pubblica

Voce 17 04 03 01 — Fondo d'emergenza per le patologie veterinarie e per altre malattie degli animali che comportano rischi per la salute pubblica — Nuove misure

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000 000	9 482 128	-4 400 000		5 600 000	9 482 128

Commento

La comparsa di alcune malattie animali nell'Unione può avere gravi conseguenze sul funzionamento del mercato interno, nonché sui rapporti commerciali dell'Unione con paesi terzi. È perciò importante che l'Unione contribuisca finanziariamente a eradicare nel modo più rapido possibile qualsiasi grave malattia infettiva che compaia negli Stati membri, mettendo in campo i mezzi dell'Unione per combattere tali malattie.

Basi giuridiche

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (versione codificata) (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

Articolo 17 04 07 — Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse

Voce 17 04 07 01 — Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse — Nuove misure

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 000 000	26 549 957	-3 380 000		28 620 000	26 549 957

Commento

- Stanziamento destinato a coprire l'attuazione delle prime misure risultanti dal regolamento (CE) n. 882/2004, ovvero:
- formazione sui controlli degli alimenti e dei mangimi,
- attività dei laboratori dell'Unione,
- strumenti di TI, comunicazione ed informazione sul controllo dei mangimi e degli alimenti, elaborazione di una strategia europea per alimenti più sicuri,
- spese di trasporto e di vitto e alloggio/indennità giornaliera per gli esperti nazionali che partecipano alle missioni dell'Ufficio veterinario e alimentare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

TITOLO 18 — AFFARI INTERNI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 01	Spese amministrative del settore «Affari interni»		40 168 364	40 168 364			40 168 364	40 168 364
	40 01 40		39 662	39 662			39 662	39 662
			40 208 026	40 208 026			40 208 026	40 208 026
18 02	Solidarietà — Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone	3	660 000 000	390 060 911		10 000 000	660 000 000	400 060 911
	40 02 41		14 740 000	15 659 972			14 740 000	15 659 972
			674 740 000	405 720 883			674 740 000	415 720 883
18 03	Flussi migratori — Politiche comuni di asilo ed immigrazione	3	299 330 000	163 246 661			299 330 000	163 246 661
18 05	Sicurezza e tutela delle libertà	3	246 370 560	144 970 803			246 370 560	144 970 803
18 08	Strategia politica e coordinamento	3	3 400 000	1 814 983			3 400 000	1 814 983
	Titolo 18 — Totale		1 249 268 924	740 261 722		10 000 000	1 249 268 924	750 261 722
	40 01 40, 40 02 41		14 779 662	15 699 634			14 779 662	15 699 634
	Totale + riserva		1 264 048 586	755 961 356			1 264 048 586	765 961 356

CAPITOLO 18 02 — SOLIDARIETÀ — FRONTIERE ESTERNE, RIMPATRI, VISTI E LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02	Solidarietà — Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone							
18 02 03	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne							
18 02 03 01	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne — Contributo ai titoli 1 e 2	3.1	29 000 000	29 000 000			29 000 000	29 000 000
18 02 03 02	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne — Contributo al titolo 3	3.1	50 500 000	40 500 000			50 500 000	40 500 000
			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000
			59 500 000	49 500 000			59 500 000	49 500 000
	<i>Articolo 18 02 03 — Totale parziale</i>		79 500 000	69 500 000			79 500 000	69 500 000
			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000
			88 500 000	78 500 000			88 500 000	78 500 000
18 02 04	Sistema d'informazione Schengen (SIS II)	3.1	10 360 000	13 678 411			10 360 000	13 678 411
			5 180 000	6 131 702			5 180 000	6 131 702
			15 540 000	19 810 113			15 540 000	19 810 113
18 02 05	Sistema di informazione sui visti (VIS)	3.1	38 740 000	27 356 823			38 740 000	27 356 823
18 02 06	Fondo per le frontiere esterne	3.1	349 100 000	187 482 911			349 100 000	187 482 911
18 02 07	Valutazione di Schengen	3.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
			560 000	528 270			560 000	528 270
			560 000	528 270			560 000	528 270
18 02 08	Azione preparatoria — Completamento della gestione dei rimpatri nelle aree di migrazione	3.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 02 09	Fondo europeo per i rimpatri	3.1	162 500 000	72 242 766		10 000 000	162 500 000	82 242 766
18 02 10	Azione preparatoria — Gestione delle migrazioni — Solidarietà in azione	3.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 02 11	Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia							
18 02 11 01	Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia — Contributo ai titoli 1 e 2	3.1	13 860 000	13 860 000			13 860 000	13 860 000
18 02 11 02	Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia — Contributo al titolo 3	3.1	5 940 000	5 940 000			5 940 000	5 940 000
	<i>Articolo 18 02 11 — Totale parziale</i>		19 800 000	19 800 000			19 800 000	19 800 000
	Capitolo 18 02 — Totale		660 000 000	390 060 911		10 000 000	660 000 000	400 060 911
			14 740 000	15 659 972			14 740 000	15 659 972
	Totale + riserva		674 740 000	405 720 883			674 740 000	415 720 883

Articolo 18 02 09 — Fondo europeo per i rimpatri

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
162 500 000	72 242 766		10 000 000	162 500 000	82 242 766

Commento

- Lo stanziamento sosterrà le misure degli Stati membri volte a migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, nel rispetto dei diritti fondamentali, sulla base del principio di una gestione integrata e tenendo conto della legislazione dell'Unione in materia, nei seguenti ambiti:
- introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri,
- rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della sua attuazione,
- promuovere un'applicazione efficace e uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio in funzione dell'evoluzione della politica condotta in materia, privilegiando i programmi di rimpatrio volontario,
- organizzare, nei paesi di origine e di transito, campagne informative destinate a potenziali sfollati, profughi e richiedenti asilo. Tali campagne possono aver luogo nel quadro di una migliore cooperazione con paesi terzi che contrastano la migrazione irregolare e promuovono quella regolare.

Su iniziativa della Commissione lo stanziamento è inoltre destinato a finanziare azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Unione (azioni dell'Unione) relative alla politica di rimpatrio. Lo stanziamento è destinato a finanziare anche la realizzazione di studi sull'esistenza e sulla valutazione di meccanismi intesi a sostenere il reinserimento in determinati paesi terzi, nonché sui modelli di reintegrazione sociale e professionale nei più importanti paesi d'origine, in particolare nei paesi vicini orientali e meridionali.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare un'azione dell'Unione per la raccolta di dati ai fini della collaborazione e dello scambio delle prassi eccellenti tra gli educatori nei centri di detenzione per richiedenti asilo e immigrati.

Basi giuridiche

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 (COM(2005)0123).

Decisione 2007/837/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 48).

Decisione 2008/458/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 135).

TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 01	Spese amministrative del settore «Relazioni esterne»		165 501 593	165 501 593	-2 160 000	-2 160 000	163 341 593	163 341 593
	40 01 40		16 345 165 517 938	16 345 165 517 938			16 345 163 357 938	16 345 163 357 938
19 02	Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo	4	57 648 000	57 684 001		-7 000 000	57 648 000	50 684 001
19 03	Politica estera e di sicurezza comune (PESC)	4	362 464 000	302 277 340			362 464 000	302 277 340
19 04	Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)	4	165 065 000	142 748 116		-4 000 000	165 065 000	138 748 116
19 05	Relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati	4	24 021 000	20 154 828			24 021 000	20 154 828
19 06	Risposta alle crisi e minacce mondiali alla sicurezza	4	377 189 700	258 779 119			377 189 700	258 779 119
19 08	Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia	2	365 742 646	1 341 926 745		12 000 000	2 365 742 646	1 353 926 745
19 09	Relazioni con l'America latina	4	374 323 000	280 953 257			374 323 000	280 953 257
19 10	Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e il Medio Oriente (Iraq, Iran e Yemen)	4	896 201 500	677 438 920			896 201 500	677 438 920
19 11	Strategia politica e coordinamento per il settore «Relazioni esterne»	4	29 000 000	28 945 858			29 000 000	28 945 858
19 49	Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario precedente	4	—	p.m.			—	p.m.
	Titolo 19 — Totale		4 817 156 439	3 276 409 777	-2 160 000	-1 160 000	4 814 996 439	3 275 249 777
	40 01 40		16 345	16 345			16 345	16 345
	Totale + riserva		4 817 172 784	3 276 426 122			4 815 012 784	3 275 266 122

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RELAZIONI ESTERNE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
19 01	Spese amministrative del settore «Relazioni esterne»				
19 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Relazioni esterne»				
19 01 01 01	Spese relative al personale in servizio del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5	7 394 602		7 394 602
19 01 01 02	Spese relative al personale in servizio del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione	5	6 376 989		6 376 989
	<i>Articolo 19 01 01 — Totale parziale</i>		13 771 591		13 771 591
19 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Relazioni esterne»				
19 01 02 01	Personale esterno del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5	1 685 884		1 685 884
19 01 02 02	Personale esterno del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione	5	817 380		817 380
19 01 02 11	Altre spese di gestione del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5	567 077		567 077
	40 01 40		16 345		16 345
			583 422		583 422
19 01 02 12	Altre spese di gestione del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione	5	441 438		441 438
	<i>Articolo 19 01 02 — Totale parziale</i>		3 511 779		3 511 779
	40 01 40		16 345		16 345
			3 528 124		3 528 124
19 01 03	Spese relative a materiale, mobili e servizi, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Relazioni esterne»				
19 01 03 01	Spese relative a materiale, mobili e servizi del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5	497 357		497 357
19 01 03 02	Immobili e spese connesse del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione	5	3 524 000		3 524 000
	<i>Articolo 19 01 03 — Totale parziale</i>		4 021 357		4 021 357
19 01 04	Spese di sostegno per le attività del settore «Relazioni esterne»				
19 01 04 01	Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo — Spese di gestione amministrativa	4	59 632 000		59 632 000
19 01 04 02	Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) — Spese di gestione amministrativa	4	58 507 566	-2 160 000	56 347 566
19 01 04 03	Strumento di stabilità (IfS) — Spese di gestione amministrativa	4	8 144 000		8 144 000
19 01 04 04	Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Spese di gestione amministrativa	4	500 000		500 000
19 01 04 05	Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti — Spese di gestione amministrativa	4	p.m.		p.m.
19 01 04 06	Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC) — Spese di gestione amministrativa	4	1 274 300		1 274 300
19 01 04 07	Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) — Spese di gestione amministrativa	4	11 460 000		11 460 000
19 01 04 08	Strumento per i paesi industrializzati (ICI) — Spese di gestione amministrativa	4	100 000		100 000
19 01 04 20	Spese di sostegno amministrativo per il settore «Relazioni esterne»	4	p.m.		p.m.
19 01 04 30	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi del settore «Relazioni esterne»	4	4 579 000		4 579 000
	<i>Articolo 19 01 04 — Totale parziale</i>		144 196 866	-2 160 000	142 036 866
	Capitolo 19 01 — Totale		165 501 593	-2 160 000	163 341 593
	40 01 40		16 345		16 345
	Totale + riserva		165 517 938		163 357 938

Articolo 19 01 04 — Spese di sostegno per le attività del settore «Relazioni esterne»

Voce 19 01 04 02 — Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
58 507 566	-2 160 000	56 347 566

Commento

- Stanziamento destinato a coprire:
- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 5 233 566 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo del Capitolo 19 08.

CAPITOLO 19 02 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI IN MATERIA DI MIGRAZIONE E ASILO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 02	Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo							
19 02 01	Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo	4	57 648 000	57 684 001		-7 000 000	57 648 000	50 684 001
	Capitolo 19 02 — Totale		57 648 000	57 684 001		-7 000 000	57 648 000	50 684 001

Articolo 19 02 01 — Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
57 648 000	57 684 001		-7 000 000	57 648 000	50 684 001

Commento

Nell'ambito della razionalizzazione e della semplificazione degli strumenti di azione esterna per il quadro finanziario 2007-2013, il programma «Aeneas», che prevede l'assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo, e che è stato adottato il 10 marzo 2004 a seguito delle azioni preparatorie per il periodo 2001-2003 e della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 3 dicembre 2002 intitolata «Integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi» (COM(2002)0703), è stato sostituito da un programma tematico per la cooperazione con i paesi terzi nei settori cui si applica lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (regolamento (CE) n. 1905/2006).

L'obiettivo generale dello strumento è rendere più efficace l'assistenza esterna dell'Unione. Nell'ambito di questo programma, l'obiettivo del programma tematico di cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo è sostenere i paesi terzi nel loro impegno a favore del miglioramento della gestione dei flussi migratori in tutte le loro dimensioni. Gli stanziamenti sono impiegati per fornire, in modo specifico e complementare, assistenza tecnica e finanziaria ai paesi terzi, per sostenerli nel loro impegno in tale settore.

L'obiettivo del programma dell'Unione di cooperazione con i paesi terzi e le regioni di origine e di transito è stimolare i legami tra migrazione e sviluppo, frenando al contempo la fuga di cervelli dal sud al nord, promuovere una gestione efficace dell'emigrazione di manodopera, combattere l'immigrazione clandestina e l'introduzione clandestina e la tratta di esseri umani, facilitare la riammissione, proteggere i migranti e aiutare i paesi terzi a migliorare le loro capacità per quanto riguarda il rispetto degli obblighi internazionali nel settore dell'asilo e della migrazione.

Questo programma di cooperazione dell'Unione finanzia azioni appropriate in linea con le strategie dell'Unione di cooperazione e di sviluppo a livello nazionale e regionale per i paesi terzi in questione, completando gli interventi previsti da queste strategie, in particolare in materia di migrazione, asilo, controllo delle frontiere, profughi e sfollati, e finanziati da altri strumenti dell'Unione riguardanti la cooperazione e lo sviluppo.

Nell'ambito della nuova strategia, il programma tematico terrà conto anche dei nuovi flussi migratori dovuti al cambiamento climatico. Il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali sarà un elemento chiave dell'applicazione di questo strumento. All'occorrenza, le azioni finanziate saranno associate per quanto possibile con le misure volte a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e la conformità con gli strumenti internazionali in questo settore, compresa la convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

Tra i partner che possono beneficiare di un sostegno finanziario nel quadro di tale stanziamento figurano le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali (in particolare, le agenzie delle Nazioni Unite), le organizzazioni non governative o altri operatori non statali, le amministrazioni federali, nazionali, provinciali e locali dei paesi terzi, i loro dipartimenti e le loro agenzie, gli istituti, le associazioni e gli operatori pubblici e privati.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 63 dello statuto delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Gli stanziamenti iscritti a questo articolo sono soggetti a valutazioni secondo quanto stabilito all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione sono utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, intitolata «Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013» (COM(2005)0324).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo» (COM(2006)0026).

CAPITOLO 19 04 — STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI (EIDHR)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 04	Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)							
19 04 01	Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)	4	126 665 000	103 411 196			126 665 000	103 411 196
19 04 03	Osservazione elettorale	4	38 000 000	33 409 566		-4 000 000	38 000 000	29 409 566
19 04 04	Azione preparatoria — Creazione di una rete di prevenzione dei conflitti	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
19 04 05	Completamento della precedente cooperazione	4	p.m.	5 727 354			p.m.	5 727 354
19 04 06	Progetto pilota — Forum della società civile UE-Russia	4	400 000	200 000			400 000	200 000
19 04 07	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
Capitolo 19 04 — Totale			165 065 000	142 748 116		-4 000 000	165 065 000	138 748 116

Articolo 19 04 03 — Osservazione elettorale

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
38 000 000	33 409 566		-4 000 000	38 000 000	29 409 566

Commento

I settori fondamentali di attività comprendono: consolidare la fiducia nei processi elettorali democratici e migliorarne l'attendibilità e la trasparenza, sviluppando ulteriormente il processo di osservazione elettorale dell'Unione e sostenendo la capacità di osservazione a livello regionale e nazionale.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Dichiarazione della Commissione sulle missioni di osservazione elettorale dell'Unione nell'ambito dell'adozione dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che conferma l'intenzione della Commissione di mantenere le spese connesse con le missioni di osservazione elettorale dell'Unione entro il 25 % della dotazione finanziaria dell'EIDHR per il periodo settennale del quadro finanziario 2007-2013.

CAPITOLO 19 08 — POLITICA EUROPEA DI VICINATO E RELAZIONI CON LA RUSSIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 08	Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia							
19 08 01	Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria							
19 08 01 01	Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria con i paesi mediterranei	4	1 243 861 010	671 552 312			1 243 861 010	671 552 312
19 08 01 02	Politica europea di vicinato e partenariato — Assistenza finanziaria alla Palestina, al processo di pace e all'UNRWA	4	200 000 000	180 000 000			200 000 000	180 000 000
19 08 01 03	Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria con l'Europa orientale	4	728 385 000	331 699 712		12 000 000	728 385 000	343 699 712
19 08 01 04	Progetto pilota — Azioni preventive e di recupero per il fondale marino del Baltico	4	p.m.	500 000			p.m.	500 000
19 08 01 05	Azione preparatoria — Minoranze in Russia — Sviluppare la cultura, i media e la società civile	4	p.m.	2 500 000			p.m.	2 500 000
19 08 01 06	Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile	4	1 500 000	750 000			1 500 000	750 000
19 08 01 08	Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione	4	p.m.	560 000			p.m.	560 000
	<i>Articolo 19 08 01 — Totale parziale</i>		2 173 746 010	1 187 562 024		12 000 000	2 173 746 010	1 199 562 024
19 08 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)							
19 08 02 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4	92 775 000	76 364 721			92 775 000	76 364 721
19 08 02 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)	1.2	99 221 636	78 000 000			99 221 636	78 000 000
	<i>Articolo 19 08 02 — Totale parziale</i>		191 996 636	154 364 721			191 996 636	154 364 721
19 08 03	Conclusione dei protocolli finanziari con i paesi mediterranei	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Capitolo 19 08 — Totale		2 365 742 646	1 341 926 745		12 000 000	2 365 742 646	1 353 926 745

Commento

L'Unione intende creare una zona di prosperità e di buon vicinato nella quale rientrino gli Stati membri e i paesi partner limitrofi¹. A tal fine, l'Unione ha concluso accordi con la maggior parte dei paesi limitrofi e ha elaborato piani d'azione per la politica europea di vicinato per attuare tali accordi. Lo scopo di tale quadro negoziato è sviluppare relazioni più forti e profonde sulla base dei valori condivisi e degli interessi reciproci e aumentare il livello dell'integrazione economica e della cooperazione politica. L'Unione si è inoltre impegnata a concludere con la Russia un vero e proprio partenariato strategico, basato sugli interessi comuni e sui valori condivisi, che si compone di quattro «spazi comuni». Gli stanziamenti di questo capitolo sono destinati a coprire le misure di cooperazione volte a sostenere l'attuazione di tali accordi. La cooperazione con i paesi con i quali non sono ancora stati preparati o firmati accordi di questo tipo — ad esempio, la Bielorussia, la Libia o la Siria — si baserà sugli obiettivi politici dell'Unione.

¹ Tali paesi sono diciassette, dei quali sette (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Federazione russa e Ucraina) situati a est dell'Unione europea e dieci (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Autorità palestinese, Siria e Tunisia) situati a sud dell'Unione europea.

Articolo 19 08 01 — Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria

Voce 19 08 01 03 — Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria con l'Europa orientale

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
728 385 000	331 699 712		12 000 000	728 385 000	343 699 712

Commento

- Lo stanziamento è destinato in particolare a finanziare le azioni di cooperazione volte soprattutto a sostenere l'attuazione degli accordi e dei piani d'azione PEV conclusi con i vicini orientali dell'Unione, nonché le azioni bilaterali e multilaterali nell'ambito del Partenariato orientale. Esso sarà inoltre utilizzato per sostenere il partenariato strategico tra l'Unione e la Russia mediante l'attuazione dei quattro spazi comuni della cooperazione economica; della libertà, della sicurezza e della giustizia; della sicurezza esterna; della ricerca e dell'istruzione, ivi compresa la cultura. I settori di cooperazione interessati saranno, tra gli altri, i seguenti:
- promozione del dialogo politico e delle riforme democratiche,
- promozione del ravvicinamento legislativo e normativo e incoraggiamento della progressiva partecipazione dei paesi partner al mercato interno e all'intensificazione degli scambi,
- consolidamento delle istituzioni nazionali responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche nei settori che rientrano negli accordi di associazione, ad esempio attraverso i gemellaggi e i meccanismi di assistenza tecnica quali TAIEX,
- promozione del rispetto dei diritti umani quali la libertà dei media e la libertà di espressione,
- promozione del buon governo e della lotta alla corruzione,
- promozione dell'uguaglianza di genere,
- sostegno alla transizione verso l'economia di mercato e alla modernizzazione dell'economia, promozione degli investimenti nella regione e potenziamento delle piccole e medie imprese,
- promozione dello sviluppo sostenibile e dello sviluppo rurale e contributo alla riduzione della povertà,
- realizzazione di migliori interconnessioni di trasporto ed energetiche tra l'Unione e i paesi vicini e tra gli stessi paesi vicini e lotta contro quanto minaccia l'ambiente comune,
- promozione di azioni che contribuiscono alla risoluzione dei conflitti nonché alla loro prevenzione nelle zone che presentano conflitti congelati,
- promozione dello sviluppo della società civile, anche per favorire l'integrazione sociale e incoraggiare i gruppi sottorappresentati ad esprimere la loro voce e a partecipare alla società civile e al sistema politico,
- promozione dei contatti tra persone e scambi nei settori dell'istruzione, della ricerca e della cultura,
- sostegno alla cooperazione regionale, anche nel contesto della «sinergia del Mar Nero» e del Partenariato orientale,
- sostegno alle azioni nel settore della migrazione intese, tra l'altro, a promuovere i nessi tra le migrazioni e lo sviluppo, a combattere l'immigrazione clandestina e a facilitare la riammissione. Tali azioni verranno integrate da azioni finanziate dalle dotazioni a titolo della linea tematica 19 02 01 «Cooperazione nei settori della migrazione e dell'asilo».

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare la ricerca sulla salute umana e lo sviluppo sostenibile dell'Ucraina e della Bielorussia, segnatamente per quanto concerne il miglioramento delle condizioni sanitarie nelle regioni colpite dalla catastrofe di Chernobyl.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare misure volte alla creazione di un clima di fiducia nelle zone che presentano conflitti congelati in Georgia, in Transnistria e nei territori secessionisti dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, nonché progetti locali atti a instaurare la fiducia e a garantire la riabilitazione economica nel Nagorno Karabakh.

Gli stanziamenti di cui alla presente voce saranno utilizzati per azioni volte a informare sugli aiuti la collettività e i potenziali beneficiari e azioni volte ad aumentare la visibilità dell'assistenza dell'Unione.

Se in un paese si dovesse verificare un grave deterioramento in termini di libertà, democrazia, rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, l'assistenza dell'Unione potrà essere ridotta ed essere utilizzata in primo luogo per sostenere operatori non governativi attivi nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Fatta eccezione per gli aiuti umanitari e per gli aiuti all'attuazione delle azioni da parte di ONG, agenzie delle Nazioni Unite o operatori imparziali, non deve essere concessa alcuna assistenza ai governi che siano responsabili di un netto peggioramento della situazione nel campo della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento finanzia un sostegno supplementare agli obiettivi della strategia per il Mar Baltico, che si aggiungerà al sostegno impegnato nel 2010 e nel 2011 e attuato mediante un sostegno alla dimensione settentrionale nell'ambito dei programmi indicativi regionali per i paesi orientali e dei programmi indicativi interregionali. Altri strumenti per il sostegno al Mar Baltico possono comprendere, all'occorrenza, il programma per la regione del Mar Baltico, il piano d'azione HELCOM per il Mar Baltico, il programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) e altre iniziative.

Parte dello stanziamento è destinata, nel debito rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione che aderiscono alla European Senior Service Network (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

TITOLO 21 — SVILUPPO E RELAZIONI CON I PAESI DELL’AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP)

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 01	Spese amministrative del settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»		259 006 432	259 006 432			259 006 432	259 006 432
	40 01 40		29 933	29 933			29 933	29 933
			259 036 365	259 036 365			259 036 365	259 036 365
21 02	Sicurezza alimentare	4	246 264 700	216 053 058			246 264 700	216 053 058
21 03	Interlocutori non statali dello sviluppo	4	233 018 000	188 093 567			233 018 000	188 093 567
21 04	Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia	4	200 713 000	163 775 032		-10 000 000	200 713 000	153 775 032
21 05	Sviluppo umano e sociale	4	161 630 000	112 033 699		14 400 000	161 630 000	126 433 699
21 06	Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)	4	345 693 444	324 730 039		-3 000 000	345 693 444	321 730 039
21 07	Azioni di cooperazione allo sviluppo e programmi ad hoc	4	32 110 000	29 600 874			32 110 000	29 600 874
21 08	Strategia politica e coordinamento per il settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»	4	19 477 000	16 566 519			19 477 000	16 566 519
21 49	Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario precedente	4	—	p.m.			—	p.m.
	TITOLO 21 — Totale		1 497 912 576	1 309 859 220		1 400 000	1 497 912 576	1 311 259 220
	40 01 40, 40 02 41		29 933	29 933			29 933	29 933
	Totale + riserva		1 497 942 509	1 309 889 153			1 497 942 509	1 311 289 153

Commento

Non devono beneficiare dell'assistenza dell'Unione autorità, organizzazioni o programmi che sostengono o partecipano alla gestione di azioni che configurano violazioni dei diritti umani quali l'aborto coatto, la sterilizzazione forzata o l'infanticidio, in particolare qualora tali azioni realizzino le loro priorità attraverso la pressione psicologica, sociale, economica o giuridica, in attuazione del divieto specifico di costrizione e coercizione nell'ambito dell'igiene sessuale e riproduttiva sancito dalla conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo. La Commissione dovrebbe presentare ogni anno una relazione sull'attuazione dell'assistenza esterna dell'Unione per questo programma.

CAPITOLO 21 04 — AMBIENTE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI, COMPRESA L'ENERGIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 04	Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia							
21 04 01	Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia	4	200 713 000	162 275 032		-10 000 000	200 713 000	152 275 032
21 04 05	Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF)	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
21 04 06	Azione preparatoria — Gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	1 500 000			p.m.	1 500 000
	Capitolo 21 04 — Totale		200 713 000	163 775 032		-10 000 000	200 713 000	153 775 032

Articolo 21 04 01 — Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
200 713 000	162 275 032		-10 000 000	200 713 000	152 275 032

Commento

Stanziamiento inteso a promuovere e attuare la politica in materia di ambiente e di gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia, quale applicata alle relazioni dell'Unione con i paesi in via di sviluppo e con i paesi vicini all'Europa.

Vengono finanziate azioni in cinque settori prioritari: 1) lavorare a monte sul settimo obiettivo di sviluppo del Millennio: promuovere la sostenibilità ambientale; 2) promuovere l'attuazione delle iniziative dell'Unione e aiutare i paesi in via di sviluppo a rispettare gli impegni convenuti a livello internazionale; 3) migliorare le competenze ai fini dell'integrazione e della coerenza; 4) potenziare la governance ambientale e la leadership dell'Unione; e 5) sostenere le opzioni in materia di energia sostenibile nei paesi e nelle regioni partner.

Parte dello stanziamento è utilizzata per l'integrazione della riduzione del rischio di catastrofi, sulla base della titolarità e delle strategie nazionali dei paesi esposti alle catastrofi.

Il sostegno alle opzioni in materia di energia sostenibile nei paesi e nelle regioni partner comprende anche stanziamenti destinati a coprire il contributo dell'Unione al Fondo mondiale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF). L'obiettivo del Fondo è riunire finanziamenti pubblici e privati che contribuiscano a superare la fase di stallo che caratterizza i finanziamenti a favore di progetti e imprese che garantiscono energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e nei paesi (non facenti parte dell'Unione) con economie in transizione.

Il sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni e nei paesi partner comprende un contributo per un'attuazione ancor più determinata del piano d'azione dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico e sviluppo tramite l'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico (AMCC). L'AMCC è uno strumento importante per potenziare la cooperazione tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo in materia di cambiamento climatico, in particolare nell'ambito dell'adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico, che risulta più grave per molti paesi in via di sviluppo meno abbienti.

Questo programma è destinato essenzialmente ai paesi beneficiari dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). Tuttavia, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1905/2006 che stanziava un importo per finanziare le attività a beneficio dei paesi contemplati dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) nel quadro dei programmi tematici, una dotazione di 63 000 000 EUR è prevista per tali paesi. Lo stanziamento è inteso inoltre a coprire il completamento dei pagamenti per le azioni finanziate a titolo dell'ex articolo di bilancio 21 02 05 «Ambiente nei paesi in via di sviluppo».

Onde assicurare un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli da 53 a 56 del regolamento finanziario, la Commissione, in sede di conclusione o modifica di accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, si adopera al massimo delle sue possibilità affinché, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione, dette organizzazioni si impegnino a trasmettere tutte le loro revisioni contabili interne ed esterne alla Corte dei conti europea e al revisore interno della Commissione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006. Gli stanziamenti iscritti al presente articolo sono soggetti a valutazione conformemente al disposto dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Milioni di profughi nel mondo dipendono dagli aiuti diretti dell'Unione e da quelli sponsorizzati da quest'ultima per sopravvivere e costruirsi un futuro sostenibile. Fa parte della politica dell'Unione assicurare che i profughi diventino autonomi e siano un giorno in grado di lasciare il campo e di rifarsi una vita. Nella realtà pratica, questo obiettivo di autonomia si scontra con vari problemi, fra cui il fatto che, per guadagnarsi da vivere fuori del campo, i profughi hanno bisogno di spostarsi e che, una volta lasciato il campo, devono costruirsi una nuova esistenza altrove. Un'illuminazione adeguata è fondamentale per facilitare tale processo. Nelle zone non elettrificate l'illuminazione è fornita abitualmente da lampade al kerosene. L'aria che le persone respirano è tossica, il rischio di incendi è elevato e il combustibile necessario per questo tipo di illuminazione è costoso. Inoltre, la mobilità delle persone è ridotta e il rifornimento delle lampade richiede un tempo che potrebbe essere utilizzato altrimenti in modo produttivo. Sostenere i profughi nel processo che porta alla loro autonomia consentirà di evitare che essi facciano ritorno nei campi e necessitino di un ulteriore sostegno (finanziario). Le lampade a LED solari hanno un impatto diretto sulla spesa (consentendo un risparmio del 20 %) e possono fornire luce per tutta la durata della notte senza costi operativi, consentendo alle persone di lavorare o di studiare più a lungo e di spostarsi in condizioni di sicurezza. Le lampade a LED solari migliorano le condizioni di vita. Vari progetti di ricerca hanno già stabilito il loro impatto sui risultati scolastici e i risparmi sono evidenti. Se distribuite nei campi profughi, le lampade a LED solari ridurranno la dipendenza dai generatori di energia elettrica alimentati a diesel. Dal momento che sono mobili, si prevede che miglioreranno considerevolmente il livello e il senso di sicurezza nei campi e che miglioreranno le condizioni di vita consentendo un'illuminazione notturna sicura e non tossica per varie attività. Con l'azione «Autonomia dei profughi attraverso l'illuminazione sostenibile» le risorse saranno investite nel futuro sostenibile dei profughi come anche nella sicurezza dei campi di accoglienza e nei mezzi di sussistenza. Se i risultati saranno soddisfacenti sulla base di variabili di successo prestabilite, le istituzioni dell'Unione dovrebbero adottare misure per aggiungere l'illuminazione sostenibile alle necessità di base dei campi profughi. Per questa azione possono essere utilizzate lampade solari leggere, resistenti e a basso costo. Nella categoria delle lampade solari a basso costo esiste già una lampada efficace che garantisce, con una sola carica, 16 ore di luce per lettura, 80 ore di luce per la sicurezza notturna e 8 ore di luce intensa. È mobile, compatta e ha una batteria di durata superiore ai due anni. Per tale azione, si propone di iniziare con due campi di rifugiati di grandi dimensioni, in zone geografiche diverse. Dopo uno studio di riferimento avente come oggetto le spese mensili, il tasso di ritorno dei rifugiati al campo e le condizioni di sussistenza e di sicurezza nel campo, si procederà alla distribuzione delle lampade a LED solari. Si controlleranno le variabili precedentemente misurate e, dopo un periodo di tempo significativo, si trarranno conclusioni al fine di sostenere ulteriormente le politiche dell'Unione in tale settore. Con una spesa di 600 000 EUR potranno essere distribuite fra gli abitanti del campo circa 75 000 lampade. Tale bilancio copre anche le spese di monitoraggio e di informazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, sulle azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013 (COM(2005)0324).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 marzo 2010, intitolata «La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici (COM(2010)0086).

CAPITOLO 21 05 — SVILUPPO UMANO E SOCIALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 05	Sviluppo umano e sociale							
21 05 01	Sviluppo umano e sociale							
21 05 01 01	Salute	4	38 190 000	15 463 856		14 400 000	38 190 000	29 863 856
21 05 01 02	Istruzione	4	p.m.	8 113 752			p.m.	8 113 752
21 05 01 03	Altri aspetti dello sviluppo umano e sociale	4	71 440 000	17 683 206			71 440 000	17 683 206
21 05 01 04	Parità tra i sessi	4	p.m.	12 958 139			p.m.	12 958 139
21 05 01 05	Progetto pilota — Monitoraggio qualitativo e quantitativo delle spese nel settore della sanità e dell'istruzione	4	p.m.	50 000			p.m.	50 000
21 05 01 06	Azione preparatoria — Trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici a favore dei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	1 384 000			p.m.	1 384 000
21 05 01 07	Azione preparatoria — Ricerca e sviluppo in materia di malattie connesse alla povertà, malattie tropicali e malattie trascurate	4	p.m.	2 800 000			p.m.	2 800 000
21 05 01 08	Progetto pilota — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)	4	p.m.	80 000			p.m.	80 000
21 05 01 09	Azione preparatoria — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)	4	2 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000
	<i>Articolo 21 05 01 — Totale parziale</i>		111 630 000	59 532 953		14 400 000	111 630 000	73 932 953
21 05 02	Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM)	4	50 000 000	47 727 951			50 000 000	47 727 951
21 05 03	Sviluppo umano e sociale — Completamento della precedente cooperazione	4	p.m.	4 772 795			p.m.	4 772 795
	Capitolo 21 05 — Totale		161 630 000	112 033 699		14 400 000	161 630 000	126 433 699

Articolo 21 05 01 — Sviluppo umano e sociale

Voce 21 05 01 01 — Salute

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
38 190 000	15 463 856		14 400 000	38 190 000	29 863 856

Commento

Stanziamiento inteso a finanziare azioni nei paesi in via di sviluppo e nei paesi vicini dell'Europa nell'ambito della componente «La salute per tutti» del programma tematico «Investire nelle persone».

Vengono finanziate azioni in quattro settori prioritari: 1) combattere le malattie legate alla povertà e le malattie trascurate, con particolare riguardo alle malattie trasmissibili e alle malattie che possono essere prevenute con la vaccinazione; 2) migliorare la salute materna, sessuale e riproduttiva nei paesi in via di sviluppo; 3) rendere più equo l'accesso agli operatori, ai prodotti e ai servizi sanitari; e 4) mantenere un approccio equilibrato tra prevenzione, cure e assistenza, considerando la prevenzione come una priorità fondamentale.

Lo stanziamento non può essere destinato al Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM). Parte dello stanziamento è destinata all'assistenza tecnica nei paesi beneficiari. Esso integra la funzione di finanziamento svolta dal GFATM, assicurando la disponibilità di un valido meccanismo di supporto tecnico coordinato, consentendo una efficace esecuzione degli stanziamenti del Fondo mondiale.

Questo programma è destinato essenzialmente ai paesi beneficiari dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI). Tuttavia, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1905/2006 che stanziava un importo per finanziare le attività a beneficio dei paesi contemplati dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) nel quadro dei programmi tematici, una dotazione pari al 6 % dell'importo stanziato per questo programma per il periodo 2007-2013 è prevista per tali paesi.

Eventuali entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo. Lo stanziamento è destinato anche a finanziare gli integratori di zinco e altri micronutrienti per il trattamento e la prevenzione della diarrea e della malnutrizione nei paesi in via di sviluppo.

Stanziamento inteso a finanziare azioni nei paesi in via di sviluppo e nei paesi vicini dell'Europa nell'ambito della componente «La salute per tutti» del programma tematico «Investire nelle persone».

Gli stanziamenti nell'ambito di questo titolo corrispondenti al secondo settore prioritario (migliorare la salute sessuale e riproduttiva nei paesi in via di sviluppo) dovrebbero essere destinati in modo specifico a finanziare interventi nei paesi con indicatori critici per quanto riguarda la salute materna e riproduttiva, al fine di ridurre le strozzature e promuovere le buone prassi per conseguire l'Obiettivo di Sviluppo del Millennio n. 5 «Migliorare la salute materna» entro il 2015 e realizzare progressi nella piena attuazione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), segnatamente sostenendo lo sviluppo di capacità per la definizione e l'attuazione di strategie nazionali relative alla salute materna e riproduttiva e alla pianificazione familiare nel quadro del rafforzamento dei sistemi sanitari.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Investire nelle persone». Comunicazione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013 (COM(2006)0018).

CAPITOLO 21 06 — COOPERAZIONE GEOGRAFICA CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 06	Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)							
21 06 02	<i>Relazioni con il Sud Africa</i>	4	127 869 000	137 456 498			127 869 000	137 456 498
21 06 03	<i>Sostegno all'adeguamento a favore dei paesi aderenti al protocollo zucchero</i>	4	174 824 444	130 000 000		-3 000 000	174 824 444	127 000 000
21 06 04	<i>Azioni di riabilitazione e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo, segnatamente dei paesi ACP</i>	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
21 06 05	<i>Aiuti ai produttori di banane dei paesi ACP</i>	4	p.m.	22 909 416			p.m.	22 909 416
21 06 06	<i>Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (Sud Africa)</i>	4	2 000 000	954 559			2 000 000	954 559
21 06 07	<i>Misure di accompagnamento nel settore delle banane</i>	4	41 000 000	33 409 566			41 000 000	33 409 566
	Capitolo 21 06 — Totale		345 693 444	324 730 039		-3 000 000	345 693 444	321 730 039

Commento

Per i paesi definiti come «beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo» dal Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, in passato una percentuale di riferimento del 35 % degli stanziamenti annuali è stata destinata all'infrastruttura sociale, in particolare ai capitoli istruzione e sanità, ma anche all'assistenza macroeconomica con una condizionalità relativa al settore sociale, considerato che il contributo dell'Unione deve inserirsi nell'aiuto globale dei donatori ai settori sociali e che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma. La Commissione continua a riferire su questa percentuale di riferimento.

Inoltre, in conformità della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza assegnata nel quadro dei programmi per paese coperti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) sia destinata, entro il 2009, all'istruzione di base e secondaria nonché alla sanità di base, attraverso il sostegno finanziario a progetti o a programmi in tali settori, stabilendo una media di tutte le aree geografiche e riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale.

- Prima del mese di luglio di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulla politica di sviluppo e l'assistenza esterna dell'Unione, conforme a tutti i requisiti normativi previsti per la presentazione di relazioni e recante informazioni dettagliate sulla cooperazione allo sviluppo, soprattutto per quanto riguarda il grado di realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare la relazione dovrà:

- presentare gli obiettivi strategici della politica dell'Unione in materia di sviluppo e il suo contributo al conseguimento della precedente percentuale di riferimento del 35 % per l'infrastruttura e i servizi sociali e dell'attuale percentuale di riferimento del 20 % per l'istruzione di base e secondaria nonché per la sanità di base, nel contesto della cooperazione geografica a titolo del DCI, nonché valutare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione, compresi i progressi compiuti per coordinare gli aiuti, migliorare la coerenza delle azioni esterne dell'Unione e integrare le tematiche a carattere trasversale quali le questioni di genere, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti e l'ambiente,
- presentare i principali risultati delle relazioni di valutazione e di controllo, che indicheranno in quale misura le azioni hanno realizzato gli obiettivi perseguiti,
- riassumere le principali caratteristiche e i fatti salienti della cooperazione in ciascuna regione geografica,
- fornire informazioni finanziarie sul sostegno concesso a ciascun settore, conformemente ai criteri di rendicontazione dell'OCSE.

La relazione dovrà inoltre contenere informazioni su come il sostegno a titolo del bilancio abbia contribuito al raggiungimento degli OSM. Il sostegno finanziario è subordinato alla dimostrazione del possesso di una sufficiente capacità istituzionale e al rispetto di specifici criteri in fatto di custodia e utilizzo dei fondi da parte del paese beneficiario. Tali criteri vanno enunciati nella relazione annuale, la quale dovrà altresì valutare il loro rispetto.

Successivamente alla presentazione di tale relazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione avviano un dialogo sui risultati conseguiti e sul modo in cui compiere ulteriori progressi verso il conseguimento degli obiettivi in questione.

Articolo 21 06 03 — Sostegno all'adeguamento a favore dei paesi aderenti al protocollo zucchero

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
174 824 444	130 000 000		-3 000 000	174 824 444	127 000 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire misure di sostegno all'adeguamento negli Stati ACP interessati dalla riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo sono soggetti a valutazione conformemente al disposto dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 01	Spese amministrative del settore «Aiuti umanitari» 40 01 40	4	35 092 079	35 092 079			35 092 079	35 092 079
			13 470	13 470			13 470	13 470
			35 105 549	35 105 549			35 105 549	35 105 549
23 02	Aiuti umanitari compresi gli aiuti alle popolazioni sradicate, gli aiuti alimentari e la prevenzione delle calamità		842 628 500	785 737 438		40 687 548	842 628 500	826 424 986
23 03	Strumento finanziario per la protezione civile		22 000 000	21 318 236			22 000 000	21 318 236
	Titolo 23 — Totale 40 01 40		899 720 579	842 147 753		40 687 548	899 720 579	882 835 301
	Totale + riserva		13 470	13 470			13 470	13 470
			899 734 049	842 161 223			899 734 049	882 848 771

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI COMPRESI GLI AIUTI ALLE POPOLAZIONI SRADICATE, GLI AIUTI ALIMENTARI E LA PREVENZIONE DELLE CALAMITÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 02	Aiuti umanitari compresi gli aiuti alle popolazioni sradicate, gli aiuti alimentari e la prevenzione delle calamità							
23 02 01	<i>Aiuti umanitari</i>	4	553 261 000	518 574 685		23 687 548	553 261 000	542 262 233
23 02 02	<i>Aiuto alimentare</i>	4	251 580 000	230 602 367		17 000 000	251 580 000	247 602 367
23 02 03	<i>Preparazione di fronte alle calamità</i>	4	34 787 500	33 560 386			34 787 500	33 560 386
23 02 04	<i>Azione preparatoria — Corpo volontario europeo di aiuto umanitario</i>	4	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
	Capitolo 23 02 — Totale		842 628 500	785 737 438		40 687 548	842 628 500	826 424 986

Articolo 23 02 01 — Aiuti umanitari

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
553 261 000	518 574 685		23 687 548	553 261 000	542 262 233

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'assistenza umanitaria a favore delle popolazioni di paesi esterni all'Unione vittime di conflitti o calamità, sia naturali che di origine umana (guerre, conflitti, ecc.) o di situazioni critiche analoghe, per tutto il tempo necessario a far fronte ai bisogni umanitari risultanti da queste situazioni.

Gli aiuti vengono concessi alle vittime senza alcuna discriminazione di tipo razziale, etnico, religioso, o imputabile a disabilità, sesso, età, nazionalità o appartenenza politica.

Stanziamiento destinato a coprire anche l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessario alla realizzazione di operazioni di aiuto umanitario, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per le popolazioni interessate, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, in particolare di infrastrutture e di impianti, le spese collegate al personale esterno, straniero o locale, il magazzinaggio, la spedizione, internazionale o nazionale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso dell'aiuto ai destinatari.

Lo stanziamento può coprire anche tutte le altre spese direttamente legate all'esecuzione delle azioni umanitarie.

- Esso copre inoltre:
- studi di fattibilità concernenti operazioni umanitarie, valutazioni di progetti e piani di aiuto umanitario, azioni di visibilità e campagne d'informazione connesse ad operazioni di aiuto umanitario,
- la supervisione dei progetti di aiuti umanitari, la promozione e lo sviluppo delle iniziative volte a migliorare il coordinamento e la cooperazione onde aumentare l'efficacia degli aiuti e rafforzare la sorveglianza dei progetti e dei programmi,
- il controllo e il coordinamento degli interventi che rientrano negli aiuti in questione,
- misure volte a migliorare il coordinamento tra l'Unione e gli Stati membri, gli altri paesi donatori, le organizzazioni e le istituzioni internazionali (segnatamente quelle che fanno parte delle Nazioni Unite), le organizzazioni non governative e le organizzazioni che le rappresentano,
- l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti umanitari, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti di singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, dei dispositivi della direzione generale Aiuti umanitari nel mondo,
- il finanziamento dei contratti di assistenza tecnica per facilitare lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni e organismi umanitari dell'Unione o tra questi ultimi e quelli dei paesi terzi,
- studi e attività di formazione connessi alla realizzazione degli obiettivi del settore degli aiuti umanitari,

- sovvenzioni per le azioni e i costi operativi delle reti umanitarie,
- azioni umanitarie di sminamento, compresa la sensibilizzazione delle popolazioni locali nei confronti delle mine antiuomo,
- spese sostenute dalla rete di assistenza umanitaria (NOHA), ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1257/96. Si tratta di un corso pluridisciplinare postlaurea di un anno nel settore umanitario volto a migliorare la professionalità degli operatori umanitari, alla cui organizzazione partecipano numerose università.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Articolo 23 02 02 — Aiuto alimentare

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
251 580 000	230 602 367		17 000 000	251 580 000	247 602 367

Commento

Stanziamiento destinato a coprire azioni di aiuto alimentare umanitarie conformemente alle norme in materia di aiuti umanitari di cui al regolamento (CE) n. 1257/96.

L'attività umanitaria dell'Unione fornisce assistenza e soccorso su base non discriminatoria a favore delle popolazioni dei paesi non appartenenti all'Unione europea, in particolare quelle più vulnerabili, e in via prioritaria quelle dei paesi in via di sviluppo vittime di calamità naturali, di eventi di origine umana, come guerre e conflitti, oppure di situazioni eccezionali o circostanze di portata analoga a calamità naturali o di origine umana. Tale assistenza è prevista per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che derivano da tali situazioni.

Lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare l'acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari, sementi, animali d'allevamento o prodotti e materiali necessari per l'attuazione degli interventi di aiuto alimentare a carattere umanitario.

- Lo stanziamento è destinato a coprire le misure indispensabili all'attuazione delle operazioni di aiuto alimentare umanitario entro i tempi previsti e in condizioni che corrispondono alle esigenze dei beneficiari, all'obiettivo del migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e a una migliore trasparenza. Si tratta in particolare di quanto segue:
- trasporto e distribuzione dell'aiuto, comprese le operazioni collegate quali assicurazione, carico, scarico, coordinamento, ecc.,
- misure di sostegno indispensabili alla programmazione, al coordinamento e all'esecuzione ottimale dell'aiuto, per il quale non siano disponibili altri stanziamenti, ad esempio trasporto e stoccaggio eccezionali, disinfestazione, operazioni di trasformazione o di preparazione in loco dei prodotti, consulenze, assistenza tecnica e materiale direttamente connesso all'esecuzione dell'aiuto (attrezzi, utensili, combustibili, ecc.),

- il controllo e il coordinamento delle operazioni, in particolare le condizioni di fornitura, consegna, distribuzione e utilizzazione dell'aiuto alimentare, incluso l'impiego dei fondi di contropartite,
- esperienze pilota riguardanti nuove forme di trasporto, condizionamento e stoccaggio, nonché analisi di interventi di aiuto alimentare, operazioni di visibilità connesse alle azioni di aiuto umanitario e campagne di informazione finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
- stoccaggio di prodotti alimentari (comprese le spese di gestione, i contratti a termine, facoltativi o meno, la formazione di tecnici, l'acquisto di materiale da imballaggio e di container, la manutenzione e la riparazione dei magazzini, ecc.),
- l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti di aiuto alimentare umanitari, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti di singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, dei dispositivi della direzione generale per gli aiuti umanitari nel mondo.

Onde assicurare un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli da 53 a 56 del regolamento finanziario, la Commissione, in sede di conclusione o modifica di accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, si adopera al massimo delle sue possibilità affinché, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione, dette organizzazioni si impegnino a trasmettere tutte le loro revisioni contabili interne ed esterne alla Corte dei conti europea e al revisore interno della Commissione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 01	Spese amministrative del settore «Amministrazione della Commissione»	1	975 069 713	975 069 713			975 069 713	975 069 713
	40 01 40		1 502 275 976 571 988	1 502 275 976 571 988			1 502 275 976 571 988	1 502 275 976 571 988
26 02	Realizzazioni multimediali		14 800 000	12 157 164	-1 600 000		13 200 000	12 157 164
26 03	Servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini		26 100 000	12 094 264			26 100 000	12 094 264
	Titolo 26 — Totale		1 015 969 713	999 321 141	-1 600 000		1 014 369 713	999 321 141
	40 01 40		1 502 275	1 502 275			1 502 275	1 502 275
	Totale + riserva		1 017 471 988	1 000 823 416			1 015 871 988	1 000 823 416

CAPITOLO 26 02 — REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 02	Realizzazioni multimediali							
26 02 01	<i>Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi</i>	1.1	14 800 000	12 157 164	-1 600 000		13 200 000	12 157 164
	Capitolo 26 02 — Totale		14 800 000	12 157 164	-1 600 000		13 200 000	12 157 164

Articolo 26 02 01 — Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 800 000	12 157 164	-1 600 000		13 200 000	12 157 164

Commento

- Stanziamento destinato a coprire le spese relative:
- alla raccolta, all'elaborazione, alla pubblicazione e alla diffusione dei bandi d'appalto pubblici dell'Unione e dei paesi terzi su vari supporti nonché al loro inserimento tra i servizi di eProcurement offerti dalle istituzioni alle imprese e alle autorità aggiudicatrici; sono compresi i costi di traduzione dei bandi d'appalto pubblicati dalle istituzioni,
- alla promozione e all'utilizzazione delle nuove tecniche di raccolta e diffusione per via elettronica dei bandi d'appalto pubblici,
- allo sviluppo e all'utilizzazione di servizi di eProcurement per le fasi di aggiudicazione degli appalti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere da e) a j), del regolamento finanziario è stimato a 420 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU 17 del 6.10.1958, pag. 390/58).

Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

Decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

Decisione 2002/309/CE del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 430).

Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 7 dell'11.1.2005, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 257 dell'1.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

Decisione 2007/497/CE della Banca centrale europea, del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2007/5) (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34).

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

TITOLO 29 — STATISTICHE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 01	Spese amministrative del settore «Statistiche» 40 01 40	1	80 886 280	80 886 280			80 886 280	80 886 280
			29 933	29 933			29 933	29 933
			80 916 213	80 916 213			80 916 213	80 916 213
29 02	Produzione di informazioni statistiche		53 410 000	41 041 707	-5 000 000		48 410 000	41 041 707
	Titolo 29 — Totale 40 01 40		134 296 280	121 927 987	-5 000 000		129 296 280	121 927 987
	Totale + riserva		29 933	29 933			29 933	29 933
			134 326 213	121 957 920			129 326 213	121 957 920

CAPITOLO 29 02 — PRODUZIONE DI INFORMAZIONI STATISTICHE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 02	Produzione di informazioni statistiche							
29 02 01	Completamento della politica di informazione statistica	1.1	p.m.	1 360 877			p.m.	1 360 877
29 02 02	Completamento delle reti per le statistiche intracomunitarie (Edicom)	1.1	—	p.m.			—	p.m.
29 02 03	Programma statistico dell'Unione 2008-2012	1.1	45 000 000	34 176 556	-5 000 000		40 000 000	34 176 556
29 02 04	Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sul commercio (MEETS)	1.1	8 410 000	5 504 274			8 410 000	5 504 274
Capitolo 29 02 — Totale			53 410 000	41 041 707	-5 000 000		48 410 000	41 041 707

Articolo 29 02 03 — Programma statistico dell'Unione 2008-2012

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
45 000 000	34 176 556	-5 000 000		40 000 000	34 176 556

Commento

- Stanziamento destinato a finanziare:
- le indagini e gli studi a carattere statistico e l'elaborazione di indicatori/standard comparativi,
- gli studi sulla qualità e le azioni volte a migliorare la qualità delle statistiche,
- le sovvenzioni alle autorità nazionali di statistica,
- il trattamento, la diffusione, la promozione e la commercializzazione delle informazioni statistiche,
- l'attrezzatura, l'infrastruttura informatica e la manutenzione, essenziali per i sistemi di informazione statistica,
- l'analisi e la documentazione statistica su supporto magnetico,
- le perizie esterne,
- il cofinanziamento dei settori pubblico e privato,
- il finanziamento delle inchieste effettuate dalle imprese,
- l'organizzazione di corsi di formazione per gli statistici sulle tecnologie statistiche di punta,
- le spese per l'acquisto di documentazione,
- le sovvenzioni a favore dell'Istituto internazionale di statistica e le spese di iscrizione ad altre associazioni internazionali di statistica.

Esso è altresì destinato ad assicurare le informazioni necessarie al fine di elaborare annualmente una relazione di sintesi sulla situazione economica e sociale dell'Unione europea sulla base di dati economici e indicatori/standard comparativi strutturali.

Lo stanziamento copre anche le spese previste nell'ambito della formazione degli esperti nazionali in statistica e della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con i paesi del Mediterraneo meridionale; le spese inerenti agli scambi di funzionari, le spese per le riunioni d'informazione reciproca, le sovvenzioni e i rimborsi per servizi resi nel contesto dell'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti dell'Unione europea.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per l'acquisto di dati, per l'accesso dei servizi della Commissione alle banche esterne di dati e per lo sviluppo di nuove procedure di tipo modulare.

Lo stanziamento copre inoltre la fornitura, a richiesta della Commissione o delle altre istituzioni dell'Unione, delle informazioni statistiche necessarie per la valutazione, il controllo e l'analisi delle spese dell'Unione. Sarà così possibile migliorare le condizioni di esercizio della politica finanziaria e della politica di bilancio (elaborazione del bilancio di previsione, revisione periodica delle prospettive finanziarie) e, a medio e lungo termine, raccogliere i dati per il finanziamento dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi dei paesi dell'EFTA, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.1.2009, pag. 164).

TITOLO 32 — ENERGIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 01	Spese amministrative del settore «Energia» 40 01 40		78 101 468 23 947 78 125 415	78 101 468 23 947 78 125 415			78 101 468 23 947 78 125 415	78 101 468 23 947 78 125 415
32 03	Reti transeuropee	1	21 129 600	18 145 022			21 129 600	18 145 022
32 04	Energie convenzionali e rinnovabili		144 450 237	856 455 140		-37 700 000	144 450 237	818 755 140
32 05	Energia nucleare	1	282 496 400	227 357 119			282 496 400	227 357 119
32 06	Ricerca nel settore dell'energia	1	192 088 457	140 407 198			192 088 457	140 407 198
	TITOLO 32 — Totale 40 01 40		718 266 162	1 320 465 947		-37 700 000	718 266 162	1 282 765 947
	Totale + riserva		23 947 718 290 109	23 947 1 320 489 894			23 947 718 290 109	23 947 1 282 789 894

CAPITOLO 32 04 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 04	Energie convenzionali e rinnovabili							
32 04 01	<i>Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)</i>	1.1	—	453 626			—	453 626
32 04 02	<i>Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006): capitolo esterno — Coopener</i>	4	—	p.m.			—	p.m.
32 04 03	<i>Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia</i>	1.1	3 720 000	3 765 092			3 720 000	3 765 092
32 04 04	<i>Completamento del programma quadro «Energia» (1999-2002) — Energie convenzionali e rinnovabili</i>	1.1	—	p.m.			—	p.m.
32 04 05	<i>Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET)</i>	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
32 04 06	<i>Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma «Energia intelligente — Europa»</i>	1.1	129 813 600	71 854 285			129 813 600	71 854 285
32 04 07	<i>Progetto pilota — Sicurezza energetica — Biocarburanti</i>	1.1	—	p.m.			—	p.m.
32 04 10	<i>Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia</i>							
32 04 10 01	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	6 864 725	6 864 725			6 864 725	6 864 725
32 04 10 02	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia — Contributo al titolo 3	1.1	377 125	377 125			377 125	377 125
	<i>Articolo 32 04 10 — Totale parziale</i>		7 241 850	7 241 850			7 241 850	7 241 850
32 04 11	<i>Comunità dell'energia</i>	4	2 724 787	2 600 970			2 724 787	2 600 970
32 04 12	<i>Progetto pilota — Programma quadro europeo sullo sviluppo e lo scambio di esperienze in materia di sviluppo urbano sostenibile</i>	1.1	—	p.m.			—	p.m.
32 04 13	<i>Azione preparatoria — Isole europee per una politica energetica comune</i>	1.1	—	2 000 000			—	2 000 000
32 04 14	<i>Progetti energetici per sostenere la ripresa economica</i>							
32 04 14 01	Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Reti energetiche	1.1	p.m.	526 288 963		-32 800 000	p.m.	493 488 963
32 04 14 02	Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)	1.1	p.m.	124 293 397		-4 900 000	p.m.	119 393 397
32 04 14 03	Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Sistema europeo di reti eoliche in mare	1.1	p.m.	73 487 337			p.m.	73 487 337
32 04 14 04	Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Iniziative riguardanti l'efficienza energetica e le energie rinnovabili	1.1	p.m.	43 548 052			p.m.	43 548 052
	<i>Articolo 32 04 14 — Totale parziale</i>		p.m.	767 617 749		-37 700 000	p.m.	729 917 749
32 04 16	<i>Sicurezza degli impianti e delle infrastrutture energetici</i>	1.1	250 000	571 568			250 000	571 568
32 04 17	<i>Progetto pilota — Sostenere la conservazione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici mediante un maggiore ricorso all'energia solare (termica e fotovoltaica)</i>	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
32 04 18	<i>Progetto pilota — Sicurezza energetica — Gas di scisto</i>	1.1	200 000	100 000			200 000	100 000
32 04 19	<i>Azione preparatoria — Meccanismi di cooperazione per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulle fonti energetiche rinnovabili</i>	2	500 000	250 000			500 000	250 000
	Capitolo 32 04 — Totale		144 450 237	856 455 140		-37 700 000	144 450 237	818 755 140

Articolo 32 04 14 — Progetti energetici per sostenere la ripresa economica

Voce 32 04 14 01 — Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Reti energetiche

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	526 288 963		-32 800 000	p.m.	493 488 963

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi di progetti infrastrutturali nei settori del gas e dell'energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto europeo.

Lo stanziamento contribuisce ad adeguare e sviluppare le reti energetiche di particolare importanza per l'Unione a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e, in particolare, ad aumentare la capacità di interconnessione, la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento nonché a superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario uno speciale sostegno dell'Unione per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e accelerarne la costruzione, segnatamente dove le fonti e le rotte di approvvigionamento sono scarsamente diversificate.

Gli stanziamenti contribuiscono altresì a promuovere la connessione e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nonché a rafforzare la coesione economica e sociale con le regioni svantaggiate e insulari dell'Unione.

Lo stanziamento è inteso a finanziare la seconda fase del piano di ripresa economica, come concordato dei due rami dell'autorità di bilancio il 2 aprile 2009. Il suo finanziamento è subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio e dovrebbe essere reso disponibile a norma di quanto previsto ai punti 21, 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006; pag. 1), fatte salve la dotazione finanziaria dei programmi adottati in codecisione e le priorità del Parlamento europeo.

Se la relazione annuale presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione del piano di ripresa economica individua rischi gravi per l'attuazione dei progetti prioritari, la Commissione raccomanda misure intese a ovviare a tali rischi e, se del caso, formula proposte aggiuntive per i progetti già menzionati nel regolamento (CE) n. 663/2009, coerenti con il piano di ripresa.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).

Voce 32 04 14 02 — Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	124 293 397		-4 900 000	p.m.	119 393 397

Commento

Gli stanziamenti contribuiscono a promuovere progetti riguardanti la cattura dell'anidride carbonica (CO₂) prodotta dagli impianti industriali, il trasporto sul sito di stoccaggio e l'iniezione in una idonea formazione geologica sotterranea ai fini dello stoccaggio permanente.

Lo stanziamento è inteso a finanziare la seconda fase del piano di ripresa economica, come concordato dei due rami dell'autorità di bilancio il 2 aprile 2009. Il suo finanziamento è subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio e dovrebbe essere reso disponibile a norma di quanto previsto ai punti da 21, 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006; pag. 1), fatte salve la dotazione finanziaria dei programmi adottati in codecisione e le priorità del Parlamento europeo.

Se la relazione annuale presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione del piano di ripresa economica individua rischi gravi per l'attuazione dei progetti prioritari, la Commissione raccomanda misure intese a ovviare a tali rischi e, se del caso, formula proposte aggiuntive per i progetti già menzionati nel regolamento (CE) n. 663/2009, coerenti con il piano di ripresa.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).

TITOLO 40 — RISERVE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 01	Riserve per spese amministrative	5	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
40 02	Riserve per interventi finanziari		758 937 000	90 000 000			758 937 000	90 000 000
40 03	Riserva negativa		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 40 — Totale		758 937 000	90 000 000			758 937 000	90 000 000

CAPITOLO 40 01 — RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
40 01	Riserve per spese amministrative				
40 01 40	<i>Riserva per spese amministrative</i>		3 500 000		3 500 000
40 01 42	<i>Riserva per imprevisti</i>	5	p.m.		p.m.
	Capitolo 40 01 — Totale		p.m.		p.m.

Articolo 40 01 40 — Riserva per spese amministrative

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
3 500 000		3 500 000

Commento

Gli stanziamenti di questo articolo hanno carattere di accantonamento e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre linee del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

1.	Voce	01 01 02 11	Altre spese di gestione	329 267
2.	Voce	02 01 02 11	Altre spese di gestione	52 383
3.	Voce	03 01 02 11	Altre spese di gestione	14 967
4.	Voce	04 01 02 11	Altre spese di gestione	16 966
5.	Voce	05 01 02 11	Altre spese di gestione	498 392
6.	Voce	06 01 02 11	Altre spese di gestione	59 867
7.	Voce	07 01 02 11	Altre spese di gestione	89 800
8.	Voce	08 01 02 11	Altre spese di gestione	4 490
9.	Voce	09 01 02 11	Altre spese di gestione	24 695
10.	Voce	11 01 02 11	Altre spese di gestione	19 779
11.	Voce	12 01 02 11	Altre spese di gestione	97 284
12.	Voce	13 01 02 11	Altre spese di gestione	16 463
13.	Voce	14 01 02 11	Altre spese di gestione	151 912
14.	Voce	15 01 02 11	Altre spese di gestione	29 933
15.	Voce	16 01 02 11	Altre spese di gestione della direzione generale della Comunicazione: sedi	5 987
16.	Voce	17 01 02 11	Altre spese di gestione	280 045
17.	Voce	18 01 02 11	Altre spese di gestione	39 662
18.	Voce	19 01 02 11	Altre spese di gestione del Servizio degli strumenti di politica estera	16 345
19.	Voce	20 01 02 11	Altre spese di gestione della Direzione generale per il commercio	37 417
20.	Voce	21 01 02 11	Altre spese di gestione della direzione generale Sviluppo e cooperazione - EuropeAid	29 933
21.	Voce	22 01 02 11	Altre spese di gestione della direzione generale per l'Allargamento	8 082
22.	Voce	23 01 02 11	Altre spese di gestione	13 470
23.	Voce	26 01 02 11	Altre spese di gestione	2 275
24.	Articolo	26 01 20	Ufficio europeo di selezione del personale	1 500 000
25.	Voce	27 01 02 11	Altre spese di gestione della Direzione generale del bilancio	10 028
26.	Voce	27 01 02 19	Altre spese di gestione — Gestione non decentrata	90 265
27.	Voce	29 01 02 11	Altre spese di gestione	29 933
28.	Voce	32 01 02 11	Altre spese di gestione	23 947
29.	Voce	33 01 02 11	Altre spese di gestione	6 413
Totale				3 500 000

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 02	Riserve per interventi finanziari		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
40 02 40	Stanziamenti non dissociati							
40 02 41	Stanziamenti dissociati							
40 02 42	Riserva per aiuti d'urgenza	4	146 316 025	148 936 077	-45 652 520	-47 252 520	100 663 505	101 683 557
40 02 43	Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione		258 937 000	90 000 000			258 937 000	90 000 000
		1.1	500 000 000	p.m.			500 000 000	p.m.
	Capitolo 40 02 — Totale		758 937 000	90 000 000			758 937 000	90 000 000

Articolo 40 02 40 — Stanziamenti non dissociati

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Articolo 40 02 41 — Stanziamenti dissociati

Dati in cifre

Bilancio 2012		Posizione del Consiglio BR n. 6/2012		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
146 316 025	148 936 077	-45 652 520	-47 252 520	100 663 505	101 683 557

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

1.	Voce	07 03 60 01	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi — Contributo della rubrica 2 ai titoli 1 e 2	1 491 930	1 491 930
2.	Voce	07 03 60 02	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi — Contributo della rubrica 2 al titolo 3	1 236 510	1 236 510
3.	Voce	07 03 70 01	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose — Contributo ai titoli 1 e 2	345 214	345 214
4.	Voce	07 03 70 02	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose — Contributo al titolo 3	1 110 386	1 110 386
5.	Voce	09 02 03 01	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Contributo ai titoli 1 e 2	391 985	391 985
6.	Articolo	11 03 01	Accordi internazionali in materia di pesca	73 547 480	73 547 480
7.	Articolo	16 02 02	Azioni multimedia	4 500 000	4 500 000
8.	Voce	16 03 02 01	Comunicazione delle rappresentanze della Commissione	1 000 000	1 000 000
9.	Articolo	16 03 04	Insieme per comunicare l'Europa	2 300 000	2 400 000
10.	Voce	18 02 03 02	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne — Contributo al titolo 3	9 000 000	9 000 000
11.	Articolo	18 02 04	Sistema d'informazione Schengen (SIS II)	5 180 000	6 131 702
12.	Articolo	18 02 07	Valutazione di Schengen	560 000	528 270
Totale				100 663 505	101 683 477

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

2. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamenti da coprire, durante l'esercizio 2012, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

SPESE

Descrizione	Bilancio 2012 ¹	Bilancio 2011 ²	Variazione (in %)
1. Crescita sostenibile	60 176 086 467	53 629 039 384	+ 12,21
2. Conservazione e gestione delle risorse naturali	58 155 868 674	55 945 938 309	+ 3,95
3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	2 182 532 099	1 738 083 206	+ 25,57
4. L'UE come attore globale	6 966 011 071	7 242 528 574	- 3,82
5. Amministrazione	8 277 736 996	8 171 544 289	+ 1,30
Totale delle spese³	135 758 235 307	126 727 133 762	+ 7,13

ENTRATE

Descrizione	Bilancio 2012 ¹	Bilancio 2011 ²	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	5 109 219 138	2 083 368 232	+ 145,24
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	1 496 968 014	4 539 394 283	- 67,02
Eccedenza di risorse proprie risultante dal riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldi delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2)	497 328 000	1 814 882 000	- 72,60
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	7 103 515 152	8 437 644 515	- 15,81
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	16 824 200 000	16 667 000 000	+ 0,94
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	14 546 298 300	14 125 977 050	+ 2,98
Rimane da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)	97 284 221 855	87 496 512 197	+ 11,19
Stanziamenti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2007/436/CE, Euratom ⁴	128 654 720 155	118 289 489 247	+ 8,76
Totale delle entrate³	135 758 235 307	126 727 133 762	+ 7,13

¹ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2012 (GU L 56 del 29.2.2012, pag. 1), dei bilanci rettificativi dal n. 1/2012 al n. 5/2012 e del PBR n. 6/2012.

² Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2011 (GU L 68 del 15.3.2011, pag. 1) e dei bilanci rettificativi dal n. 1/2011 al n. 7/2011.

³ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».

⁴ Le risorse proprie per il bilancio 2012 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 154a riunione del comitato consultivo delle risorse proprie del 21 maggio 2012.

TABELLA 1

Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Stato membro	1% della base IVA non ridotta	1% del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1% del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1% della base IVA ridotta ¹	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgio	1 642 006 000	3 840 159 000	50	1 920 079 500	1 642 006 000	
Bulgaria	179 449 000	384 305 000	50	192 152 500	179 449 000	
Repubblica ceca	645 375 000	1 403 678 000	50	701 839 000	645 375 000	
Danimarca	991 282 000	2 536 731 000	50	1 268 365 500	991 282 000	
Germania	11 655 020 000	26 725 925 000	50	13 362 962 500	11 655 020 000	
Estonia	78 805 000	158 722 000	50	79 361 000	78 805 000	
Irlanda	617 887 000	1 254 962 000	50	627 481 000	617 887 000	
Grecia	894 936 000	1 998 257 000	50	999 128 500	894 936 000	
Spagna	4 791 570 000	10 368 290 000	50	5 184 145 000	4 791 570 000	
Francia	9 542 953 000	20 795 504 000	50	10 397 752 000	9 542 953 000	
Italia	6 526 759 000	15 782 516 000	50	7 891 258 000	6 526 759 000	
Cipro	142 186 000	172 375 000	50	86 187 500	86 187 500	Cipro
Lettonia	68 944 000	209 894 000	50	104 947 000	68 944 000	
Lituania	114 219 000	312 459 000	50	156 229 500	114 219 000	
Lussemburgo	236 641 000	310 698 000	50	155 349 000	155 349 000	Lussemburgo
Ungheria	347 640 000	878 721 000	50	439 360 500	347 640 000	
Malta	47 011 000	59 523 000	50	29 761 500	29 761 500	Malta
Paesi Bassi	2 683 341 000	6 084 816 000	50	3 042 408 000	2 683 341 000	
Austria	1 387 652 000	3 085 484 000	50	1 542 742 000	1 387 652 000	
Polonia	1 718 865 000	3 512 574 000	50	1 756 287 000	1 718 865 000	
Portogallo	783 815 000	1 608 676 000	50	804 338 000	783 815 000	
Romania	488 531 000	1 379 354 000	50	689 677 000	488 531 000	
Slovenia	179 565 000	348 040 000	50	174 020 000	174 020 000	Slovenia
Slovacchia	250 745 000	701 571 000	50	350 785 500	250 745 000	
Finlandia	909 915 000	2 002 764 000	50	1 001 382 000	909 915 000	
Svezia	1 772 967 000	4 059 830 000	50	2 029 915 000	1 772 967 000	
Regno Unito	9 094 962 000	18 806 619 000	50	9 403 309 500	9 094 962 000	
Totale	57 793 041 000	128 782 447 000		64 391 223 500	57 632 956 000	

¹ La base da tenere in considerazione non supera il 50% dell'RNL.

TABELLA 2

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 3)

Stato membro	1% della base IVA ridotta	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA ¹ (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	1 642 006 000	0,300	492 601 800
Bulgaria	179 449 000	0,300	53 834 700
Repubblica ceca	645 375 000	0,300	193 612 500
Danimarca	991 282 000	0,300	297 384 600
Germania	11 655 020 000	0,150	1 748 253 000
Estonia	78 805 000	0,300	23 641 500
Irlanda	617 887 000	0,300	185 366 100
Grecia	894 936 000	0,300	268 480 800
Spagna	4 791 570 000	0,300	1 437 471 000
Francia	9 542 953 000	0,300	2 862 885 900
Italia	6 526 759 000	0,300	1 958 027 700
Cipro	86 187 500	0,300	25 856 250
Lettonia	68 944 000	0,300	20 683 200
Lituania	114 219 000	0,300	34 265 700
Lussemburgo	155 349 000	0,300	46 604 700
Ungheria	347 640 000	0,300	104 292 000
Malta	29 761 500	0,300	8 928 450
Paesi Bassi	2 683 341 000	0,100	268 334 100
Austria	1 387 652 000	0,225	312 221 700
Polonia	1 718 865 000	0,300	515 659 500
Portogallo	783 815 000	0,300	235 144 500
Romania	488 531 000	0,300	146 559 300
Slovenia	174 020 000	0,300	52 206 000
Slovacchia	250 745 000	0,300	75 223 500
Finlandia	909 915 000	0,300	272 974 500
Svezia	1 772 967 000	0,100	177 296 700
Regno Unito	9 094 962 000	0,300	2 728 488 600
Totale	57 632 956 000		14 546 298 300

¹ Limitatamente al periodo 2007-2013, l'aliquota di prelievo delle risorse IVA per l'Austria è fissata allo 0,225%, per la Germania allo 0,15% e per i Paesi Bassi e la Svezia allo 0,10%.

TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1% del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	3 840 159 000	0,7554152 ¹	2 900 914 595
Bulgaria	384 305 000		290 309 850
Repubblica ceca	1 403 678 000		1 060 359 740
Danimarca	2 536 731 000		1 916 285 232
Germania	26 725 925 000		20 189 170 789
Estonia	158 722 000		119 901 016
Irlanda	1 254 962 000		948 017 408
Grecia	1 998 257 000		1 509 513 772
Spagna	10 368 290 000		7 832 364 178
Francia	20 795 504 000		15 709 240 443
Italia	15 782 516 000		11 922 352 958
Cipro	172 375 000		130 214 700
Lettonia	209 894 000		158 557 124
Lituania	312 459 000		236 036 287
Lussemburgo	310 698 000		234 706 001
Ungheria	878 721 000		663 799 227
Malta	59 523 000		44 964 581
Paesi Bassi	6 084 816 000		4 596 562 680
Austria	3 085 484 000		2 330 821 606
Polonia	3 512 574 000		2 653 451 897
Portogallo	1 608 676 000		1 215 218 351
Romania	1 379 354 000		1 041 985 020
Slovenia	348 040 000		262 914 717
Slovacchia	701 571 000		529 977 419
Finlandia	2 002 764 000		1 512 918 428
Svezia	4 059 830 000		3 066 857 414
Regno Unito	18 806 619 000		14 206 806 422
Totale	128 782 447 000		97 284 221 855

¹ Calcolo dell'aliquota: (97 284 221 855) / (128 782 447 000) = 0,755415230268144.

TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per i Paesi Bassi e la Svezia e il suo finanziamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Parti nelle basi RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione a favore di Paesi Bassi e Svezia
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
Belgio		2,98	25 260 463	25 260 463
Bulgaria		0,30	2 527 948	2 527 948
Repubblica ceca		1,09	9 233 356	9 233 356
Danimarca		1,97	16 686 549	16 686 549
Germania		20,75	175 802 420	175 802 420
Estonia		0,12	1 044 069	1 044 069
Irlanda		0,97	8 255 106	8 255 106
Grecia		1,55	13 144 481	13 144 481
Spagna		8,05	68 202 334	68 202 334
Francia		16,15	136 792 269	136 792 269
Italia		12,26	103 816 968	103 816 968
Cipro		0,13	1 133 878	1 133 878
Lettonia		0,16	1 380 677	1 380 677
Lituania		0,24	2 055 347	2 055 347
Lussemburgo		0,24	2 043 763	2 043 763
Ungheria		0,68	5 780 203	5 780 203
Malta		0,05	391 541	391 541
Paesi Bassi	- 678 824 017	4,72	40 025 758	- 638 798 259
Austria		2,40	20 296 231	20 296 231
Polonia		2,73	23 105 618	23 105 618
Portogallo		1,25	10 581 828	10 581 828
Romania		1,07	9 073 354	9 073 354
Slovenia		0,27	2 289 398	2 289 398
Slovacchia		0,54	4 614 915	4 614 915
Finlandia		1,56	13 174 128	13 174 128
Svezia	- 168 303 475	3,15	26 705 453	- 141 598 022
Regno Unito		14,60	123 709 437	123 709 437
Totale	- 847 127 492	100,00	847 127 492	0
Deflatore PIL dell'UE in euro (previsioni economiche primavera 2011):				
(a) 2004 UE25 = 107,3995 / (b) 2006 UE25 = 112,1888 / (c) 2006 UE27 = 112,5311 / (d) 2012 UE27 = 120,8724				
Importo forfettario per i Paesi Bassi, prezzi 2012:				
605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 678 824 017 EUR				
Importo forfettario per la Svezia, prezzi 2012:				
150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 168 303 475 EUR				

TABELLA 5.1

**Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo del 2011
conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom
(capitolo 1 5)**

Descrizione	Coefficiente ¹ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	14,9462	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,3204	
3. (1) – (2)	7,6259	
4. Spesa ripartita totale		116 689 113 932
5 Spese relative all'allargamento ² = (5a + 5b)		26 918 339 726
5a. Spese di preadesione		3 037 294 340
5b. Spese legate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g)		23 881 045 386
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) – (5)		89 770 774 207
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		4 518 220 698
8. Vantaggio del Regno Unito ³		534 381 657
9. Correzione britannica di base = (7) – (8)		3 983 839 040
10. Guadagni imprevisi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁴		8 838 069
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)		3 975 000 971

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2007/436/CE, Euratom, durante il periodo 2007-2013 il contributo supplementare del Regno Unito risultante dalla detrazione dalla spesa ripartita della spesa relativa all'allargamento di cui al paragrafo 1, lettera g), di detto articolo non supera i 10 500 000 000 EUR a prezzi 2004. Le cifre corrispondenti sono riportate nella tabella seguente.

Correzione britannica 2007-2012 Differenza nell'importo originale rispetto al massimale di 10,5 miliardi di EUR (DRP 2007 rispetto a DRP 2000), in EUR	Differenza a prezzi correnti	Differenza a prezzi costanti 2004
(A) Correzione britannica 2007	0	0
(B) Correzione britannica 2008	- 301 679 647	- 280 649 108
(C) Correzione britannica 2009	-1 349 840 247	-1 275 338 491
(D) Correzione britannica 2010	-2 117 969 550	-1 956 957 875
(E) Correzione britannica 2011	-2 355 745 675	-2 144 599 880
(F) Correzione britannica 2012	n.d.	n.d.
(G) Somma delle differenze = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	-6 125 235 119	-5 657 545 355

¹ Percentuali arrotondate.

² L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde: i) ai pagamenti effettuati a favore dei dieci nuovi Stati membri (che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2004-2010, nonché ai pagamenti effettuati a titolo degli stanziamenti 2006 a favore della Bulgaria e della Romania, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2007-2010 (5a); e ii) alla spesa ripartita totale negli Stati membri in questione, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché alla parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione Garanzia (5b). Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo.

³ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio **all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa propria basata sul PNL/RNL**.

⁴ Questi guadagni imprevisi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 25% al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

TABELLA 5.2

**Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo del 2010
conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom
(capitolo 3 6)**

Descrizione	Coefficiente ¹ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	15,3613	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,7118	
3. (1) – (2)	7,6495	
4. Spesa ripartita totale		111 424 575 479
5. Spese relative all'allargamento ² = (5a + 5b)		23 860 842 743
5a. Spese di preadesione		2 970 335 816
5b. Spese legate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g)		20 890 506 927
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) – (5)		87 563 732 736
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		4 420 776 873
8. Vantaggio del Regno Unito ³		768 620 727
9. Correzione britannica di base = (7) – (8)		3 652 156 146
10. Guadagni imprevisi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁴		21 614 060
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)		3 630 542 087

¹ Percentuali arrotondate.

² L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde: i) ai pagamenti effettuati a favore dei dieci nuovi Stati membri (che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2004-2009, nonché ai pagamenti effettuati a titolo degli stanziamenti 2006 a favore della Bulgaria e della Romania, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2007-2009 (5a); e ii) alla spesa ripartita totale negli Stati membri in questione, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione Garanzia (5b). Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo.

³ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa propria basata sul PNL/RNL.

⁴ Questi guadagni imprevisi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 25% al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

TABELLA 5.3

**Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo del 2008¹
conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom
(capitolo 3 5)**

Descrizione	Coefficiente ² (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	15,7929	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,3458	
3. (1) – (2)	8,4471	
4. Spesa ripartita totale		105 436 390 802
5. Spese relative all'allargamento ³ = (5a + 5b)		5 903 524 193
5a. Spese di preadesione		3 009 247 449
5b. Spese legate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g)		2 894 276 744
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) – (5)		99 532 866 610
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		5 549 050 290
8. Vantaggio del Regno Unito ⁴		371 343 380
9. Correzione britannica di base = (7) – (8)		5 177 706 910
10. Guadagni imprevisi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁵		- 45 867 538
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)		5 223 574 449

¹ Nota: La differenza di 30 723 455 EUR tra l'importo definitivo della correzione britannica 2008 (5 223 574 449 EUR, come calcolato sopra) e l'importo precedentemente contabilizzato della correzione britannica 2008 (5 254 297 904 EUR, iscritto nel BR n. 4/2010) è finanziata nel capitolo 35 del BR n. 4/2012. Tale effetto costituisce il cosiddetto «effetto diretto» della correzione britannica.

² Percentuali arrotondate.

³ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde: i) ai pagamenti effettuati a favore dei dieci nuovi Stati membri (che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2004-2007, nonché ai pagamenti effettuati a titolo degli stanziamenti 2006 a favore della Bulgaria e della Romania, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per l'esercizio 2007 (5a); e ii) alla spesa ripartita totale negli Stati membri in questione, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione Garanzia (5b). Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo.

⁴ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa propria basata sul PNL/RNL.

⁵ Questi guadagni imprevisi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 25% al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

TABELLA 6.1

**Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a – 3 975 000 971
EUR (capitolo 1 5)**

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgio	2,98	3,49	5,48		1,49	4,99	198 203 463
Bulgaria	0,30	0,35	0,55		0,15	0,50	19 835 268
Repubblica ceca	1,09	1,28	2,00		0,55	1,82	72 448 521
Danimarca	1,97	2,31	3,62		0,99	3,29	130 929 180
Germania	20,75	24,30	0,00	-18,23	0,00	6,08	241 497 563
Estonia	0,12	0,14	0,23		0,06	0,21	8 192 174
Irlanda	0,97	1,14	1,79		0,49	1,63	64 772 790
Grecia	1,55	1,82	2,85		0,78	2,59	103 136 734
Spagna	8,05	9,43	14,81		4,03	13,46	535 142 160
Francia	16,15	18,91	29,70		8,09	27,00	1 073 325 585
Italia	12,26	14,35	22,54		6,14	20,49	814 588 491
Cipro	0,13	0,16	0,25		0,07	0,22	8 896 851
Lettonia	0,16	0,19	0,30		0,08	0,27	10 833 332
Lituania	0,24	0,28	0,45		0,12	0,41	16 127 055
Lussemburgo	0,24	0,28	0,44		0,12	0,40	16 036 164
Ungheria	0,68	0,80	1,25		0,34	1,14	45 353 733
Malta	0,05	0,05	0,09		0,02	0,08	3 072 181
Paesi Bassi	4,72	5,53	0,00	-4,15	0,00	1,38	54 982 877
Austria	2,40	2,81	0,00	-2,10	0,00	0,70	27 880 676
Polonia	2,73	3,19	5,02		1,37	4,56	181 295 704
Portogallo	1,25	1,46	2,30		0,63	2,09	83 029 154
Romania	1,07	1,25	1,97		0,54	1,79	71 193 078
Slovenia	0,27	0,32	0,50		0,14	0,45	17 963 510
Slovacchia	0,54	0,64	1,00		0,27	0,91	36 210 428
Finlandia	1,56	1,82	2,86		0,78	2,60	103 369 355
Svezia	3,15	3,69	0,00	-2,77	0,00	0,92	36 684 944
Regno Unito	14,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Totale	100,00	100,00	100,00	-27,25	27,25	100,00	3 975 000 971

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.

TABELLA 6.2**Finanziamento della correzione definitiva per il Regno Unito per il 2008 (capitolo 35)**

Stato membro	Importo
	(1)
Belgio	- 2 436 633
Bulgaria	1 220 806
Repubblica ceca	1 690 027
Danimarca	- 3 876 276
Germania	- 4 774 265
Estonia	47 930
Irlanda	492 015
Grecia	- 4 953 249
Spagna	- 5 638 762
Francia	- 19 594 776
Italia	8 439 585
Cipro	- 497 841
Lettonia	- 254 104
Lituania	318 425
Lussemburgo	- 714 690
Ungheria	- 1 193 752
Malta	- 66 212
Paesi Bassi	- 305 503
Austria	- 238 031
Polonia	- 2 645 902
Portogallo	2 383 572
Romania	1 233 079
Slovenia	39 130
Slovacchia	- 868 292
Finlandia	2 996 972
Svezia	- 1 526 708
Regno Unito	30 723 455
Totale	0

TABELLA 6.3**Finanziamento dell'aggiornamento intermedio per il Regno Unito per il 2010 (capitolo 36)**

Stato membro	Importo
	(1)
Belgio	- 7 206 164
Bulgaria	- 874 899
Repubblica ceca	- 1 231 077
Danimarca	- 5 756 244
Germania	- 12 395 478
Estonia	- 159 399
Irlanda	- 4 114 974
Grecia	- 10 261 013
Spagna	- 31 026 737
Francia	- 53 804 546
Italia	- 44 693 441
Cipro	- 988 357
Lettonia	230 629
Lituania	- 468 727
Lussemburgo	- 1 321 483
Ungheria	- 4 025 268
Malta	- 289 108
Paesi Bassi	- 3 588 342
Austria	- 764 191
Polonia	- 15 230 602
Portogallo	- 4 186 172
Romania	1 370 640
Slovenia	- 1 504 459
Slovacchia	- 2 287 722
Finlandia	- 4 814 952
Svezia	- 1 637 487
Regno Unito	211 029 573
Totale	0

TABELLA 7

Riepilogo del finanziamento¹ del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)				Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti					Totale risorse proprie ²	
	Contributi netti nel settore dello zucchero (75%)	Dazi doganali netti (75%)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (75%)	p.m. costi di riscossione (25% delle RPT lordi)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzione a favore dei Paesi Bassi e della Svezia	Correzione a favore del Regno Unito	Totale «contributi nazionali»		Percentuale del totale «contributi nazionali» (%)
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)
Belgio	6 600 000	1 617 018 333	1 623 618 333	541 206 111	492 601 800	2 900 914 595	25 260 463	188 560 666	3 607 337 524	3,23	5 230 955 857
Bulgaria	400 000	51 282 852	51 682 852	17 227 617	53 834 700	290 309 850	2 527 948	20 181 175	366 853 673	0,33	418 536 525
Repubblica ceca	3 400 000	217 147 869	220 547 869	73 515 956	193 612 500	1 060 359 740	9 233 356	72 907 471	1 336 113 067	1,19	1 556 660 936
Danimarca	3 400 000	328 796 882	332 196 882	110 732 294	297 384 600	1 916 285 232	16 686 549	121 296 660	2 351 653 041	2,10	2 683 849 923
Germania	26 300 000	3 406 524 926	3 432 824 926	1 144 274 973	1 748 253 000	20 189 170 789	175 802 420	224 327 820	22 337 554 029	19,97	25 770 378 955
Estonia	0	21 856 714	21 856 714	7 285 571	23 641 500	119 901 016	1 044 069	8 080 705	152 667 290	0,14	174 524 004
Irlanda	0	198 413 543	198 413 543	66 137 848	185 366 100	948 017 408	8 255 106	61 149 831	1 202 788 445	1,08	1 401 201 988
Grecia	1 400 000	132 843 402	134 243 402	44 747 801	268 480 800	1 509 513 772	13 144 481	87 922 472	1 879 061 525	1,68	2 013 304 927
Spagna	4 700 000	1 115 070 864	1 119 770 864	373 256 955	1 437 471 000	7 832 364 178	68 202 334	498 476 661	9 836 514 173	8,80	10 956 285 037
Francia	30 900 000	1 669 058 128	1 699 958 128	566 652 709	2 862 885 900	15 709 240 443	136 792 269	999 926 263	19 708 844 875	17,62	21 408 803 003
Italia	4 700 000	1 668 963 510	1 673 663 510	557 887 837	1 958 027 700	11 922 352 958	103 816 968	778 334 635	14 762 532 261	13,20	16 436 195 771
Cipro	0	20 342 829	20 342 829	6 780 943	25 856 250	130 214 700	1 133 878	7 410 653	164 615 481	0,15	184 958 310
Lettonia	0	23 086 745	23 086 745	7 695 582	20 683 200	158 557 124	1 380 677	10 809 857	191 430 858	0,17	214 517 603
Lituania	800 000	46 362 726	47 162 726	15 720 909	34 265 700	236 036 287	2 055 347	15 976 753	288 334 087	0,26	335 496 813
Lussemburgo	0	14 381 907	14 381 907	4 793 969	46 604 700	234 706 001	2 043 763	13 999 991	297 354 455	0,27	311 736 362
Ungheria	2 000 000	99 537 934	101 537 934	33 845 978	104 292 000	663 799 227	5 780 203	40 134 713	814 006 143	0,73	915 544 077
Malta	0	9 934 870	9 934 870	3 311 623	8 928 450	44 964 581	391 541	2 716 861	57 001 433	0,05	66 936 303

¹ p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = totale delle spese): 128 654 720 155 + 7 103 515 152 = 135 758 235 307 = 135 758 235 307).
² Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (128 654 720 155) / (12 878 244 700 000) = 1,00 %; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: 1,23 %.

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)					Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti					Totale risorse proprie ¹
	Contributi netti nel settore dello zucchero (75%)	Dazi doganali netti (75%)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (75%)	p.m. costi di riscossione (25% delle RPT lorde)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzione a favore dei Paesi Bassi e della Svezia	Correzione a favore del Regno Unito	Totale «contributi nazionali»	Percentuale del totale «contributi nazionali» (%)	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)=(3)+(9)
Paesi Bassi	7 300 000	1 879 677 368	1 886 977 368	628 992 456	268 334 100	4 596 562 680	- 638 798 259	51 089 032	4 277 187 553	3,82	6 164 164 921
Austria	3 200 000	197 372 747	200 572 747	66 857 583	312 221 700	2 330 821 606	20 296 231	26 878 454	2 690 217 991	2,41	2 890 790 738
Polonia	12 800 000	352 924 423	365 724 423	121 908 141	515 659 500	2 653 451 897	23 105 618	163 419 200	3 355 636 215	3,00	3 721 360 638
Portogallo	200 000	121 300 029	121 500 029	40 500 010	235 144 500	1 215 218 351	10 581 828	81 226 554	1 542 171 233	1,38	1 663 671 262
Romania	1 000 000	108 810 479	109 810 479	36 603 493	146 559 300	1 041 985 020	9 073 354	73 796 797	1 271 414 471	1,14	1 381 224 950
Slovenia	0	73 044 948	73 044 948	24 348 316	52 206 000	262 914 717	2 289 398	16 498 181	333 908 296	0,30	406 953 244
Slovacchia	1 400 000	120 826 940	122 226 940	40 742 314	75 223 500	529 977 419	4 614 915	33 054 414	642 870 248	0,57	765 097 188
Finlandia	800 000	149 117 665	149 917 665	49 972 555	272 974 500	1 512 918 428	13 174 128	101 551 375	1 900 618 431	1,70	2 050 536 096
Svezia	2 600 000	484 159 322	486 759 322	162 253 108	177 296 700	3 066 857 414	- 141 598 022	33 520 749	3 136 076 841	2,80	3 622 836 163
Regno Unito	9 500 000	2 572 942 045	2 582 442 045	860 814 015	2 728 488 600	14 206 806 422	123 709 437	-3 733 247 943	13 325 756 516	11,92	15 908 198 561
Totale	123 400 000	16 700 800 000	16 824 200 000	5 608 066 667	14 546 298 300	97 284 221 855	0	0	111 830 520 155	100,00	128 654 720 155

¹ Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (128 654 720 155) / (12 878 244 700 000) = 1,00 %; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: 1,23 %.

B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
1	RISORSE PROPRIE	126 685 548 155	1 969 172 000	128 654 720 155
3	ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI	1 496 968 014	497 328 000	1 994 296 014
4	ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE	1 312 344 852		1 312 344 852
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	59 790 286	8 500 000	68 290 286
6	TITOLO 6 - CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	50 000 000		50 000 000
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	123 000 000	3 525 000 000	3 648 000 000
8	ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	384 000		384 000
9	ENTRATE VARIE	30 200 000		30 200 000
Totale		129 758 235 307	6 000 000 000	135 758 235 307

TITOLO 1 — RISORSE PROPRIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
1 1	CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM)	123 400 000		123 400 000
1 2	DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM	17 650 800 000	-950 000 000	16 700 800 000
1 3	RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM	14 546 298 300		14 546 298 300
1 4	RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM	94 365 049 855	2 919 172 000	97 284 221 855
1 5	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO	0		0
1 6	RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA	0		0
TITOLO 1 — Totale		126 685 548 155	1 969 172 000	128 654 720 155

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
1 2	DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM			
1 2 0	<i>Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	17 650 800 000	-950 000 000	16 700 800 000
	Capitolo 1 2 — Totale	17 650 800 000	-950 000 000	16 700 800 000

*Articolo 1 2 0 — Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2007/436/CE, Euratom*

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
17 650 800 000	-950 000 000	16 700 800 000

Commento

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione. Il presente articolo può comprendere prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione europea sugli scambi con paesi terzi e dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri	Bilancio 2012	Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012	Nuovo importo
Belgio	1 709 000 000	- 91 981 667	1 617 018 333
Bulgaria	54 200 000	- 2 917 148	51 282 852
Repubblica ceca	229 500 000	- 12 352 131	217 147 869
Danimarca	347 500 000	- 18 703 118	328 796 882
Germania	3 600 300 000	- 193 775 074	3 406 524 926
Estonia	23 100 000	- 1 243 286	21 856 714
Irlanda	209 700 000	- 11 286 457	198 413 543
Grecia	140 400 000	- 7 556 598	132 843 402
Spagna	1 178 500 000	- 63 429 136	1 115 070 864
Francia	1 764 000 000	- 94 941 872	1 669 058 128
Italia	1 763 900 000	- 94 936 490	1 668 963 510
Cipro	21 500 000	- 1 157 171	20 342 829
Lettonia	24 400 000	- 1 313 255	23 086 745
Lituania	49 000 000	- 2 637 274	46 362 726
Lussemburgo	15 200 000	- 818 093	14 381 907
Ungheria	105 200 000	- 5 662 066	99 537 934
Malta	10 500 000	- 565 130	9 934 870
Paesi Bassi	1 986 600 000	- 106 922 632	1 879 677 368
Austria	208 600 000	- 11 227 253	197 372 747
Polonia	373 000 000	- 20 075 577	352 924 423
Portogallo	128 200 000	- 6 899 971	121 300 029
Romania	115 000 000	- 6 189 521	108 810 479
Slovenia	77 200 000	- 4 155 052	73 044 948
Slovacchia	127 700 000	- 6 873 060	120 826 940
Finlandia	157 600 000	- 8 482 335	149 117 665
Svezia	511 700 000	- 27 540 678	484 159 322
Regno Unito	2 719 300 000	- 146 357 955	2 572 942 045
Totale dell'articolo 1 2 0	17 650 800 000	- 950 000 000	16 700 800 000

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
1 4	RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM			
1 4 0	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom			
		94 365 049 855	2 919 172 000	97 284 221 855
	Capitolo 1 4 — Totale	94 365 049 855	2 919 172 000	97 284 221 855

Articolo 1 4 0 — Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
94 365 049 855	2 919 172 000	97 284 221 855

Commento

La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio generale dell'Unione europea.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio è dello 0,7554%.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Stati membri	Bilancio 2012	Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012	Nuovo importo
Belgio	2 813 867 914	87 046 681	2 900 914 595
Bulgaria	281 598 629	8 711 221	290 309 850
Repubblica ceca	1 028 541 913	31 817 827	1 060 359 740
Danimarca	1 858 783 964	57 501 268	1 916 285 232
Germania	19 583 361 737	605 809 052	20 189 170 789
Estonia	116 303 190	3 597 826	119 901 016
Irlanda	919 570 597	28 446 811	948 017 408
Grecia	1 464 218 345	45 295 427	1 509 513 772
Spagna	7 597 341 296	235 022 882	7 832 364 178
Francia	15 237 859 021	471 381 422	15 709 240 443
Italia	11 564 603 282	357 749 676	11 922 352 958
Cipro	126 307 396	3 907 304	130 214 700
Lettonia	153 799 359	4 757 765	158 557 124
Lituania	228 953 633	7 082 654	236 036 287
Lussemburgo	227 663 264	7 042 737	234 706 001
Ungheria	643 880 846	19 918 381	663 799 227
Malta	43 615 345	1 349 236	44 964 581
Paesi Bassi	4 458 635 308	137 927 372	4 596 562 680
Austria	2 260 881 496	69 940 110	2 330 821 606
Polonia	2 573 830 738	79 621 159	2 653 451 897
Portogallo	1 178 753 739	36 464 612	1 215 218 351
Romania	1 010 718 557	31 266 463	1 041 985 020
Slovenia	255 025 531	7 889 186	262 914 717
Slovacchia	514 074 580	15 902 839	529 977 419
Finlandia	1 467 520 839	45 397 589	1 512 918 428
Svezia	2 974 831 348	92 026 066	3 066 857 414
Regno Unito	13 780 507 988	426 298 434	14 206 806 422
Totale dell'articolo 1 4 0	94 365 049 855	2 919 172 000	97 284 221 855

TITOLO 3 — ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
3 0	ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	1 496 968 014		1 496 968 014
3 1	SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000	p.m.	217 596 000	217 596 000
3 2	SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000	p.m.	279 732 000	279 732 000
3 4	ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA	p.m.		p.m.
3 5	RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO	0		0
3 6	RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO	0		0
Titolo 3 — Totale		1 496 968 014	497 328 000	1 994 296 014

CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
3 1	SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000			
3 1 0	<i>Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995</i>			
3 1 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.	217 596 000	217 596 000
<i>Articolo 3 1 0 — Totale parziale</i>		p.m.	217 596 000	217 596 000
Capitolo 3 1 — Totale		p.m.	217 596 000	217 596 000

Articolo 3 1 0 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Voce 3 1 0 3 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
p.m.	217 596 000	217 596 000

Commento

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio, un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base delle risorse IVA.

Ad ogni Stato membro è addebitato l'importo calcolato sulla base di questo estratto, conformemente alle norme dell'Unione europea, ed è accreditato l'importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Eventuali correzioni agli estratti summenzionati risultanti dai controlli della Commissione conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e/o eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti che incidano sul livellamento della base IVA comporteranno adeguamenti dei saldi IVA.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8.

Stati membri	Bilancio 2012	Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012	Nuovo importo
Belgio	p.m.	- 16 821 000	- 16 821 000
Bulgaria	p.m.	- 996 000	- 996 000
Repubblica ceca	p.m.	- 174 000	- 174 000
Danimarca	p.m.	- 4 212 000	- 4 212 000
Germania	p.m.	53 626 000	53 626 000
Estonia	p.m.	- 630 000	- 630 000
Irlanda	p.m.	5 741 000	5 741 000
Grecia	p.m.	- 52 894 000	- 52 894 000
Spagna	p.m.	- 124 891 000	- 124 891 000
Francia	p.m.	14 165 000	14 165 000
Italia	p.m.	336 619 000	336 619 000
Cipro	p.m.	44 000	44 000
Lettonia	p.m.	1 369 000	1 369 000
Lituania	p.m.	2 419 000	2 419 000
Lussemburgo	p.m.	- 5 720 000	- 5 720 000
Ungheria	p.m.	- 22 336 000	- 22 336 000
Malta	p.m.	382 000	382 000
Paesi Bassi	p.m.	- 11 027 000	- 11 027 000
Austria	p.m.	13 880 000	13 880 000
Polonia	p.m.	210 000	210 000
Portogallo	p.m.	122 000	122 000
Romania	p.m.	3 233 000	3 233 000
Slovenia	p.m.	- 350 000	- 350 000
Slovacchia	p.m.	8 727 000	8 727 000
Finlandia	p.m.	4 468 000	4 468 000
Svezia	p.m.	7 649 000	7 649 000
Regno Unito	p.m.	4 993 000	4 993 000
Totale della voce 3 1 0 3	p.m.	217 596 000	217 596 000

CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
3 2	SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000			
3 2 0	<i>Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995</i>			
3 2 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.	279 732 000	279 732 000
	<i>Articolo 3 2 0 — Totale parziale</i>	p.m.	279 732 000	279 732 000
	Capitolo 3 2 — Totale	p.m.	279 732 000	279 732 000

Articolo 3 2 0 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Voce 3 2 0 3 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
p.m.	279 732 000	279 732 000

Commento

Sulla base delle cifre per l'aggregato RNL e delle sue componenti per l'esercizio precedente, fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo calcolato conformemente alle norme dell'Unione ed è accreditato l'importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente.

La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno ferialo del mese di dicembre dello stesso anno.

Eventuali modifiche apportate al prodotto nazionale lordo/reddito nazionale lordo degli esercizi precedenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatti salvi gli articoli 4 e 5, danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato, ad un adeguamento del saldo stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

Stati membri	Bilancio 2012	Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012	Nuovo importo
Belgio	p.m.	50 377 000	50 377 000
Bulgaria	p.m.	4 961 000	4 961 000
Repubblica ceca	p.m.	26 971 000	26 971 000
Danimarca	p.m.	49 367 000	49 367 000
Germania	p.m.	414 891 000	414 891 000
Estonia	p.m.	1 420 000	1 420 000
Irlanda	p.m.	30 334 000	30 334 000
Grecia	p.m.	- 145 806 000	- 145 806 000
Spagna	p.m.	- 59 671 000	- 59 671 000
Francia	p.m.	64 017 000	64 017 000
Italia	p.m.	- 126 290 000	- 126 290 000
Cipro	p.m.	200 000	200 000
Lettonia	p.m.	11 385 000	11 385 000
Lituania	p.m.	2 568 000	2 568 000
Lussemburgo	p.m.	- 27 121 000	- 27 121 000
Ungheria	p.m.	- 18 994 000	- 18 994 000
Malta	p.m.	1 812 000	1 812 000
Paesi Bassi	p.m.	- 95 839 000	- 95 839 000
Austria	p.m.	58 625 000	58 625 000
Polonia	p.m.	- 20 329 000	- 20 329 000
Portogallo	p.m.	102 906 000	102 906 000
Romania	p.m.	75 334 000	75 334 000
Slovenia	p.m.	- 219 000	- 219 000
Slovacchia	p.m.	- 5 779 000	- 5 779 000
Finlandia	p.m.	- 43 539 000	- 43 539 000
Svezia	p.m.	79 194 000	79 194 000
Regno Unito	p.m.	- 151 043 000	- 151 043 000
Totale della voce 3 2 0 3	p.m.	279 732 000	279 732 000

TITOLO 5 — ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
5 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI	p.m.		p.m.
5 1	PROVENTI DI AFFITTI	p.m.		p.m.
5 2	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI	57 790 286	8 500 000	66 290 286
5 5	ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI	p.m.		p.m.
5 7	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE	p.m.		p.m.
5 8	INDENNIZZI VARI	p.m.		p.m.
5 9	ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	2 000 000		2 000 000
Titolo 5 — Totale		59 790 286	8 500 000	68 290 286

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
5 2	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI			
5 2 0	<i>Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione</i>	7 790 286	3 500 000	11 290 286
5 2 1	<i>Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione</i>	10 000 000	5 000 000	15 000 000
5 2 2	<i>Interessi prodotti da prefinanziamenti</i>	40 000 000		40 000 000
5 2 3	<i>Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.		p.m.
Capitolo 5 2 — Totale		57 790 286	8 500 000	66 290 286

Articolo 5 2 0 — Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
7 790 286	3 500 000	11 290 286

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o dati in prestito, interessi bancari ed altri corrisposti sui conti delle istituzioni.

Parlamento	1 200 000
Consiglio	p.m.
Commissione	10 000 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	40 000
Comitato delle regioni	50 286
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	11 290 286

Articolo 5 2 1 — Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
10 000 000	5 000 000	15 000 000

Commento

L'articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione.

Commissione	15 000 000
-------------	------------

TITOLO 7 — INTERESSI DI MORA E MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
7 0	INTERESSI DI MORA	23 000 000	420 000 000	443 000 000
7 1	MULTE	100 000 000	3 105 000 000	3 205 000 000
7 2	INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE	p.m.		p.m.
	Titolo 7 — Totale	123 000 000	3 525 000 000	3 648 000 000

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
7 0	INTERESSI DI MORA			
7 0 0	<i>Interessi di mora</i>			
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri	5 000 000	155 000 000	160 000 000
7 0 0 1	Altri interessi di mora	3 000 000		3 000 000
	<i>Articolo 7 0 0 — Totale parziale</i>	8 000 000	155 000 000	163 000 000
7 0 1	<i>Interessi di mora e altri interessi sulle multe</i>	15 000 000	265 000 000	280 000 000
	Capitolo 7 0 — Totale	23 000 000	420 000 000	443 000 000

Articolo 7 0 0 — Interessi di mora

Voce 7 0 0 0 — Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
5 000 000	155 000 000	160 000 000

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato.

Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Il tasso d'interesse si applica a tutte le iscrizioni di risorse proprie elencate all'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Consiglio	p.m.
Commissione	160 000 000
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	160 000 000

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europea (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

Articolo 701 — Interessi di mora e altri interessi sulle multe

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
15 000 000	265 000 000	280 000 000

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi maturati sul conto bancario speciale per il pagamento delle multe e gli interessi di mora sulle multe.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 86.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

CAPITOLO 7 1 — MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
7 1	MULTE			
7 1 0	<i>Multe, penalità e sanzioni</i>	100 000 000	3 075 000 000	3 175 000 000
7 1 2	<i>Penalità e somme forfetarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato</i>	p.m.	30 000 000	30 000 000
Capitolo 7 1 — Totale		100 000 000	3 105 000 000	3 205 000 000

Articolo 7 1 0 — Multe, penalità e sanzioni

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
100 000 000	3 075 000 000	3 175 000 000

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; l'impresa deve accettare che sono dovuti interessi sul debito a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e deve fornire alla Commissione, entro la data di scadenza del termine di pagamento, una garanzia bancaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Articolo 7 1 2 — Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato

Dati in cifre

Bilancio 2012	Posizione del Consiglio BR n. 6/2012	Nuovo importo
p.m.	30 000 000	30 000 000

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
